PRATICHE OSSERVAZIONI
E COMENTI
AD USO DEGL' AVVOCATI
PATROCINATORI, E NOTARI
ADATTATE AGL' ARTICOLI
DEL CODICE NAPOLEONE
RAPPORTO
ALLE DONAZIONI
TRA VIVI
E TESTAMENTI
NON CHE ALLA GRAVE MATERIA
DELLE SUCCESSIONI.

TOMO II.

1806

Bologna, Tipografia Marsigli a San Salvatore
N. 1240.

CODICE CIVILE LIB. III.

Delle diverse maniere con cui si acquista la proprietà

Leggasi il Codice Italiano dall' Art. 711. all' Articolo 717.

DELLE SUCCESSIONI

CAPITOLO PRIMO.

Dell' apertura delle successioni, e possesso degli eredi.

Leggasi il Codice all' articolo 718. sino al 724.

OSSERVAZIONI.

La legge quì altro non dice, se non che la morte civile da luogo alla successione. Nel resto si riferisce alla legge riguardante la privazione di dritti civili.

Questa legge però ivi non determina quali siano le pene inducenti la perdita de' dritti civili: Restringendosi ad accennare ne' motivi d' essa, esservi delle

pene, per cui il condannato viene per sempre staccato dalla società civile, qual distacco si chiama morte civile.

Egli è però opportuno che si ritenga quanto la detta legge dispone in varj articoli.

Mentre nell' articolo 22 stabilisce che le condanne a pena, qual privi il condannato de' dritti civili, inducono la morte civile.

Nell' articolo 23; che la condanna alla morte naturale porta la morte civile.

Nell' articolo 24; che le altre pene afflittive perpetue non portano la morte civile, se non in quanto la legge ci ha dato l' effetto suddetto.

Nell' articolo 25; che per la morte civile il condannato perde la proprietà di tutti li beni, che possedeva: e la di lui successione si apre a favore de' suoi Eredi, ai quali la di lui successione si devolve come se fosse morto naturalmente, e senza testamento.

Il medesimo non può ricevere alcuna successione, nè trasmetterla.

Non può disporre de' suoi beni, ne in tutto, nè in parte, nè per donazione tra vivi, nè per testamento, nè ricevere a questo titolo salvo sia per causa d' alimenti.

Nell' articolo 26; che le condanne profferte in contraddittorio non portano la morte civile, che dal giorno della loro esecuzione, o reale, od in effigie.

Nell' articolo 27; che le condanne in contumacia non inducono la morte civile, che dopo cinque anni successivi all' esecuzione del giudicato in effigie, e pendenti li quali potra il condannato presentarsi.

Nell' articolo 28; che li condannati in contumaceia pendenti li cinque anni, sia che si presentino, sia che in questo frattempo segua il loro arresto, non potranno gioire dell' esercizio de' dritti civili.

Ed i loro beni saranno amministrati, ed i loro dritti esercitati alla forma di quelli delli assenti.

Fra li motivi di questa legge si adduce il seguente:

» . . . . . *Quello che è stato le-*
» *germente condannatoper aver dissoluto*
» *sin a tanto che è in questo Stato*
» *non può reclamare i diritti della so-*
» *cieta; essa non lo conosce più non*
» *esiste, più per lui, ed è morto alla*
» *medesima: ecco la morte civile.*

Notisi che la legge vuole che prima sian ponderate le circostanze del fatto:

in mancanza poi di queste, vuole che si consideri l' età, od il sesso.

Qui però è opportuna la specie di fatto, che propone *Paolo* nella legge 8 ff. *de seb. dub.* Suppone egli che sieno morti marito, e moglie, trà quali sia segnita una donazione, nè sappiasi qual de' due sia morto il primo: e dice *quaestionis decidendae gratia magis placuit valere donationem*,

Onde per sostenere la donazione fa credere, che il donante sia morto prima.

Trifonio parimenti nella legge 9. *eodem tit.* propone cinque casi, ivi:

Qui duos impuberis filios habebat, ei qui supremus moritur, Titium substituit: duo impuberes simul in nave perierunt: quaesitum est an substituto, et cujus haereditas deferatur? Dixi si ordine vitae decessissent priori mortuo, frater ab intestato haeres erit, posteriori substitutus: in ea tamen haereditate etiam ante defuncti filii haereditatem habebit. In proposita autem quaestione ubi simul perierunt, utrum, quia cum neutri frater superstes fuit, quasi utrique ultimi decessisse videantur: an vero neutri. quia comparatio posterioris decedentis ex facto prioris mortui sumatur, quae-

ritur : sed superior sententia magis admittenda est , ut utrique haeressit .....

§. 1. *Cum bello pater periisset cum filio , materque filii quasi postea mortui vindicaret , agnati vero patris , quasi filius ante periisset : Divus Hadrianus credidit , patrem prius mortuum.*

§. 2. *Si cum filio suo libertus simul perierit , intestati patrono legitima defertur haereditas , si non probatur supervixisse patri filius : hoc enim reverentia patronatus suggerente dicimus .*

§. 3. *Si maritus et uxor simul perierint , stipulatio de dote ex capitulo , si in matrimonio mulier decessisset , habebit locum , si non probatur illa superstes viro fuisse .*

§. 4. *Si Lucius Titius cum filio pubere perierit , intelligitur supervixisse filius patri , et filii haereditas ejus successoribus defertur , nisi contrarium probetur .*

§. 5. *Quod si impubes filius cum patre perierit , creditur pater supervixisse , nisi et hic contrarium probetur .*

Vedasi poi anche la legge 22. *cod. tit.* ivi : *Cum pubere filio mater naufragio periit , cum explorari non possit uter prior extinctus sit , humanius est credere filium diutius vixisse .*

E la legge 23 *eodem* ivi: *si mulier cum impubere filio naufragio periit, priorem filium necatum esse intelligitur.*

Osservisi finalmente che la nuova legge nell' articolo 720 fa il caso di più persone rispettivamente chiamate l' una alla successione dell' altra: Cosa pertanto si dovrebbe dire, se per lo stesso avenimento perissero più persone una in mancanza dell' altra chiamato alla succession d' un terzo?

In questo caso credesi, che debbano osservarsi le stesse regole additate in questa legge negli articoli 720, 721, e 722, salvo che per le circostanze si dovessero addottare le massime date da Giureconsulti nelle sopra citate leggi 8, 9, ff. *de reb. dub.*, specialmente qualora si trattasse di disposizione che fosse per rendersi inefficace, o che la sopravivenza fosse per modo di condizione, o vi concorresse qualche altra di dette cause.

CAPITOLO II.

Delle qualità necessarie a succedere.

Si legga il Codice Napoleone del Regno d' Italia Art. 725. al 730.

OSSERVAZIONI.

Se è incapace di succedere quello,

che non è ancora concepito, ne deriva per conseguenza, che il ventre pregnante sempre si admette, ed ha parte nelle successioni assieme ai nati, qualsivoglia sieno queste successioni di ascendenti, o collaterali.

Il che è conforme al disposto del dritto Romano, come nella legge 7 ff. *de statu hominum*, ivi:

Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur quoties de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii, antequam nascatur, nequaquam prosit.

E nella legge 26 *eodem tit.*, ivi: *qui in utero sunt in toto pene jure civili intelliguntur in rerum natura esse: nam et legitimae haereditatis his restituuntur.*

E nella legge 7. *ff. de ventre in posses. mittendo, et curatore*, ivi: *ubicumque ab intestato admittitur quis, illic et venter admittitur, scilicet si talis fuerit is, qui in utero est, ut si in rebus humanis esset, bonorum possessionem petere posset, ut in omnibus partibus edicti pro superstite habeatur is, qui in utero est.*

Avvertasi però a quanto scrive il Giureconsulto nella legge 1, § 1 *eodem titulo*.

Praegnantem mulierem esse oportet omnimodo nec dicere se praegnantem sufficit, quare nec tenet datio bonorum possessionis, nisi vere praegnans fuerit, et mortis tempore, et eo quo mitti in possessionem debet.

Messa poi la donna gravida in possesso, vi rimane insino a che o partorisca, o faccia aborto, o sia certo non esser gravida, legge 2, §. *penult.* ff. *eodem*.

Che se la donna sarà stata veramente consapevole di non esser gravida, e ciò non ostante avrà ottenuto la missione in possesso, in tal caso deve restituire le spese: non così poi quando la medesima fosse in buona fede.

Ritengasi perciò che la disposizione di questa nuova legge, quale come in detto articolo 725 dichiara incapace di succedere quello, che non è ancora concepito, è uniforme al dritto Romano, come appare dalle leggi 6 e 7 ff *de suis et legit. haer.* ivi:

Titius exhaeredato filio extraneum haeredem sub conditione instituit: quaesitum est, si post mortem patris pendente conditione filius uxorem duxisset, et filium procreasset, et decessisset, deinde conditio haeredis instituti defe-

cisset: an ad hunc posthumum nepotem legitima haereditas avi pertineret? Respondit, qui post mortem avi sui concipitur, is neque legitimam haereditatem ejus, tanquam suus daeres neque bonorum possessionem, tanquam cognatus accipere potest; quia lex XII tabularum eum vocat ad haereditatem, qui moriente eo, de cujus bonis quaeritur, in rerum natura fuerit.

Vel si vivo eo conceptus est, quia conceptus quodammodo in rerum natura esse existimatur.

Che se si trattasse d' uno nato dieci mesi, o sia trecento giorni dopo l' aperta successione, potrà questi esser admesso alla successione?

A tal riguardo la giurisprudenza Romana ci addita il testo nella legge 29 ff. *de post. et haer. inst.* ivi:

Gallus sic posse institui posthumos nepotes induxit: si filius meus vivo me morietur tunc si quis mihi ex eo nepos, sive quae neptis post mortem meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur, natus, nata erit haeredes sunto.

La nuova legge poi nel titolo della paternità articolo 315 così dispone:

La legitimità del fanciullo nei tre cen-

« *to giorni dopo la dissoluzione del Ma-*
« *trimonio potrà esser contestata.*

E su questo particolare fra gli altri se ne addussero li motivi seguenti:

« *La nascita del uomo é preceduta*
» *dal tempo ove si forma nel seno di*
» *sua Madre*

» *Questo tempo è ordinariamente di*
» *nove Mesi*

» *Si vedono spesso degl' esempi che*
» *questo termine è preceduto, o ritar-*
» *dato, ma è rarissimo che un bambi-*
» *no sia nato avanti li sei Mesi di gra-*
» *vidanza o cento quattro giorni dopo la*
» *concezione, sia stato partorito, o*
» *che sia restato nel seno di sua madre*
» *più di dieci Mesi, o sieno tre cento*
» *giorni.*

» *Le nascite premature, o tardive,*
» *sono state la materia di celebri proc-*
» *cessi Si è sempre riconosciuto che la*
» *fisiologia non ha alcun mezzo di sco-*
» *prire la verità relativamente al fan-*
» *ciullo che è l' oggetto delle contesta-*
« *zioni; Questi scandalosi dibatimenti*
» *ne portavano, che sopra delle ricerche*
» *non meno scandalose, degl' esempi*
» *che da una parte, o dall' altra si*
» *citava sovente senza prove. Li Giudici*
» *non potevano ricevere alcun lume so-*

« *pra il fatto particolare, ed ogni Tri-*
» *bunale si formava un sistema diferente*
» *sopra l' estensione, o sopra il timore*
» *che doveva admettere nel corso ordi-*
» *nario della natura. La Giurisprudenz-*
» *za per li stessi motivi non aveva al-*
» *cuna uniformità che potesse essere*
» *che arbitraria.*

» *Bisogna sortire da un simile stato,*
» *e questa non era forse una verità as-*
» *soluta che li redattori della legge do-*
» *vevano scoprire, bastava loro di dare*
» *una regola ai Giudici che fissava la*
» *loro incertezza, essi dovevano pren-*
» *dere questa regola dal camino tal-*
» *mente uniforme della natura, che ap-*
» *pena se li potesse opporre alcuna op-*
» *posizione che infine la confermasse.*

» *Questi sono i motivi ch' hanno de-*
» *terminato a fissare il termine delle*
» *nascite premature a cento ventiquattro*
» *giorni, e alla nascita tardiva di tre*
» *cento giorni.*

Il che viene a collimare con la legge 3 § 12 ff. *de suis et leg. haer.*, ivi:

Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam haereditatem.

Rimane per ultimo ad accennare, che a tenore della nuova legislazione, se al tempo del decesso del marito,

si ritrova la moglie incinta, spetta al consiglio di famiglia di nominare al ventre il curatore.

Ed alla nascita del figlio, la madre ne diviene essa la tutrice, ed il curatore resta tutore surrogato, come nell' Art. 393, titolo della Tutela.

Per succedere, non basta, che il parto viva per un certo tratto di tempo, ma fa d' uopo che sia nato vitale, vale a dire, che per la sua costituzione, salvo accidente, possa vivere.

Concordasi perciò fra gli scrittori, che un parto per essere vitale, debb' essere maturo: ma discordasi sul punto della maturità. Mentre vuolsi da alcuni, che il parto nato nel quinto, sesto, ed ottavo mese non sia vitale.

Al che si aggiunge l' altra difficoltà, qual consiste nel precisare li detti mesi, per il motivo appunto, che ben sovente fallaci sono li segni della concezione, da cui deve fare la computazione dei mesi.

Maggior dubbio poi incontrasi allora quando si tratta di parto *ex sexto ventre matris*: poichè oltre a tutti gli altri indizj, devesi pur anche considerare, se l' operazione sia stata fatta perchè la madre, a cagion di grave malattia,

fosse in procinto di morire: oppure perchè la medesima per difetto di natura *non posset edere foetum*.

Comunque però la cosa sia, si deve sempre ritenere ciò, che il giureconsulto scrive nella leg. 7 ff. *de statu hom.*, ivi:

Septimo mense nasci perfectum partum jam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hyppocratis: et ideo credendum est, eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum filium esse.

Che se il parto nel settimo mese, già sin in que' tempi si giudicò perfetto: a più forte ragione sembra, che non ostante il pregiudicio del volgo, debba dirsi perfetto il parto nato nell' ottavo mese.

Questo termine de' sette mesi parve poi ecquivoco dopo che Giulio Cesare, per far corrispondere il mese Solare col mese Lunare, introdusse la disuguaglianza tra li mesi di 30, o 31 giorni, ed il mese di *F*ebbrajo di 28, o 29 giorni, secondo che l' anno è bisestile, o nò: onde parve allora necessario di far il calcolo a giorni: il che si fece con un' altra legge appoggiata pur anche all' autorità d' Ippo-

crate, come si evince dalla leg. 3. § 12 ff. *de suis, et legit. haer.*, ivi:

De eo autem, qui centesimo octuagesimosecundo die natus est, Hyppocrates scripsit, ed Divus Pius rescripsit Pontificibus justo tempore videri natum nec videri in servitutem conceptum, quum mater ipsius ante centesimum octuagesimum secundum diem esset manumissa

Notisi però, che lo scopo delle suddette due leggi allora altro non fu, che di determinare, che quello, che era nato in matrimonio nel settimo mese, oppure al giorno centesimo ottantadue, dovea considerarsi come leggittimo.

La nuova legge pertanto avrebbe seguita la stessa traccia, avendo nello stesso titolo della paternità, art. 314, prescritto.

« *L' enfant né avant le cent quat-*
« *tre vintiéme jour du mariage ne pour-*
« *ra être désavoué par le mari, dans*
« *les cas suivans: 1°. S' il a eu con-*
« *noissance de la grossesse avant le ma-*
» *riagge; s' il a assisté a l' acte de*
« *naissance: et si cet acte signé de lui*
« *ou contient sa déclaration, qu'il ne*
« *sait signer. 2. Si l' enfant n' est pas*
« *déclaré viable.*

Il complesso pertanto di tutte le sopra addotte leggi, può dare una presunzione legale, che il parto di sei, o di sette mesi sia perfetto, e conseguentemente vitale; ma ciò non basta poi ad escludere gli altri contrarj indicanti.

Sicchè bisognerà conchiudere come ne' motivi di questa legge:

« *Vi é una terza circostanza nella* « *quale il Marito non può negare, e* « *la sua negativa non è admessa, ed* « *è allorchè il fanciullo non è stato* « *dichiarato vitale.*

« *In questo caso conviene che la gen-* « *te dell' Arte pronunzia.*

Osservisi a questo riguardo quanto si è detto di sopra, relativamente all' art. 719.

La legge Ubena ha per oggetto principale di conservare i matrimonj negli stati, e d' impedirne il passaggio ne' paesi esteri.

Non vi mancarono tuttavia de' pubblicisti, che la disapprovarono, e fra gli altri il Montesquieu qualificò il dritto d' Ubena come un *dritto insensato*: Quasichè le nazioni tutte formar non dovessero che una nazione sola, una sola famiglia: Idea questa certamente

lodevole ma difficilmente eseguibile, attesa la difficoltà di legare codest' armonia universale.

Leggansi perciò li motivi della legge relativa a' dritti civili, e si vedrà, che fu seriamente dibattuta e discussa la questione, se si dovesse, o non interamente abolire l' Ubena

Ma finalmente addottato venne il progetto di lasciarla sussistere, e fra li molti altri si adduce il motivo seguente.

« *L' Assemblea constituente pronun-*
« *ciò l' abolizione del diritto del fora-*
« *stiere.*

« *Conosco tutto il peso di questa*
« *Autorità: ma chi oserà di dire che*
« *l' Assemblea constituente, che le sue*
« *gran memorie la ricorderanno sempre*
« *alla posterità, non avesse qualche*
« *volta oltreppassata una giusta misu-*
« *ra con delle filantropiche idee, quel-*
« *la che l' esperienza non può re-*
« *golare.*

« *E senza sortire dall' oggetto che ci*
« *occupa, l' Appello, che l' Assemblea*
« *constituente fece alle altre Nazioni,*
« *fu inteso dalle medesime.*

« *Vi è stato un solo che vi abbia*
« *risposto.*

« *Non hanno esse al contrario con-*
« *servate tutte le loro regole sopra il*
« *diritto del forastiere.*

« *Conchiudiamo da ciò che se l' As-*
« *semblea constituente ha voluto prepa-*
« *rare l' obbligazione totale del dirit-*
« *to del forastiere, o al piu sopra il*
« *mezzo di realizzare questa concezione*
« *liberale, e un volere admettere la re-*
« *gola della reciprocità, che puó con-*
« *durre un giorno gl' altri popoli per*
« *la considerazione dei loro interessi ad*
« *acconsentire ancor all' obbligazione del*
« *diritto.*

« *Questi patenti motivi hanno deter-*
« *minata la disposizione del proggetto*
« *che in Francia assicura al forastiere*
« *li medemi diritti civili accordati ai*
« *Francesi dai trattati della Nazione*
« *alla quala appartengano i forastieri.*

Quanto sopra premesso, varie sono le osservazioni a farsi relativamente a questo Art. 16, come ne' paragrafi seguenti:

Esaminando la nuova legge all' Art. 726, la medesima è così concepita:

« *Un forastiere non è admesso a*
« *succedere ai beni che un suo Parente*
« *forestiere, o Francese possieda nel*
« *territorio della Francia che nel caso,*

« *o nella maniera della quale un Fran-*
« *cese succede a un suo parente che*
« *possiede dei beni nel Paese di questo*
« *forastiero , conforme alle disposizioni*
« *del titolo relativo al godimento dei*
« *diritti civili .*

A primo aspetto pertanto sembra che questa nuova legge non faccia distinzione alcuna tra il caso , in cui uno straniero sia per succedere ad uno straniero , ed il caso , in cui sia per succedere ad un Francese . E sembra pure , che qualunque sia la successione , la legge per admettere uno straniero , altro non richiegga , che la reciprocità del trattamento .

Notisi però , che la legge in questo Art. 726. si riferisce alle disposizioni contenute nel titolo relativo alla goldita de dritti civili .

Portandosi perciò a questo titolo , si vede che così si spiega :

« *Il forastiere godrà in Francia degl'*
« *stessi diritti civili eguali a quelli che*
« *sonò , o saranno accordati ai Fran-*
« *cesi trattato della Nazione alle quale*
« *appartiene .*

A fronte perciò di questa letterale disposizione , pare che non basti la reciprocità del trattamento , ma richie-

dasi il trattato di reciprocità, qualunque sia il caso.

§. 2. La legge nel sopracitato Art. 726, nomina semplicemente lo straniero senza far altra spiegazione.

Potrebbesi perciò ricercare, se sotto la disposizione di questa legge, sia compreso quello straniero, ch' è domiciliato in *Francia*.

E quì ritornar conviene alla legge de' dritti civili, la quale nell' Art. 7, pone la seguente base preliminare:

„ *L' exercice des droits civils est in-*
„ *dépendant de la qualité de citoyen,*
„ *laquelle ne s' acquiert, et ne se con-*
„ *serve, que conformément à la loi*
„ *constitutionnelle*.

Ciò pertanto dimostra, che per l' esercizio de' diritti civili non è assolutamente necessaria la qualità di cittadino.

Di fatti vedesi da' motivi della legge suddetta che si sono separati, e distinti li diritti politici, dai diritti civili, ivi:

„ *Supponiamo che il forastiere fissi*
„ *il suo domicilio in Francia*.

„ *Ne perdiamo di vista che non si*
„ *tratta del titolo di* Cittadino *Fran-*
„ cese: *La legge constituzionale regola*

„ *le condizioni colle quali un forastie-*
„ *re può divenire* Cittadino *, per acqui-*
„ *star questo titolo bisogna che il fora-*
„ *stiere all' età di ventunanni compiti*
„ *dichiari la sua intenzione di stabilir-*
„ *si in Francia , e che vi risieda dieci*
„ *anni consecutivi , quando avrà adem-*
„ *pito a queste condizioni sarà Citta-*
„ *dino Francese ,*

„ *Frattanto quando egli avrà dichia-*
„ *rata la sua intenzione di fissarsi in*
„ *Francia , e dal momento che vi avrà*
„ *trasportato il suo domicilio quale sarà*
„ *la sua sorte nel suo domicilio ? Nella*
„ *sua Patria non ha niente a sperare*
„ *dopo la dichiarazione fatta di voler-*
„ *si stabilire in Francia , la sua pa-*
„ *tria antica è abdicata , e la nuova*
„ *non è ancora acquistata , egli non*
„ *può esercitare i diritti politici , ne*
„ *nell' una , ne nell' altra , può essere*
„ *ancora che abbia di già perduto l' e-*
„ *sercizio dei diritti civili nella sua ter-*
„ *ra nativa unicamente perchè avrà*
„ *trasportato il suo domicilio sopra il*
„ *suolo Francese . Se bisogna per par-*
„ *tecipare di questi diritti nella nuova*
„ *Patria aspettare un lungo spazio di*
„ *tempo , come si potrà supporre che*
„ *un forastiere si esporrà a questa spe-*

„ *cie di morte civile per acquistare un*
„ *titolo, che non gli sarà conferito che*
„ *fra dieci anni.*

„ *Queste condizioni motivano abba-*
„ *stanza l' Articolo del Proggetto, che*
„ *accorda l' esercizio dei diritti civili al*
„ *forastiere admesso dal Governo a sta-*
„ *bilire fra noi il suo domicilio.*

„ *La legge politica ha saviamente*
„ *prescritta una legge di dieci anni per*
„ *l' acquisto dei diritti politici. La leg-*
„ *ge civile attacca con l' istessa sapien-*
„ *za il semplice dei diritti civili il sta-*
„ *bilirsi in Francia.*

„ *Ma il carattere personale del fo-*
„ *rastiere che si presenta, la sua mo-*
„ *ralità più, o meno grande, il mo-*
„ *mento nel quale egli voglia situarsi*
„ *nei nostri ranghi, la posizione ris-*
„ *pettiva dei due popoli, ed una quan-*
„ *tità d' altre circostanze possono ren-*
„ *dere la sua admissione più, o meno*
„ *desiderabile, e per assicurarsi, che*
„ *non ottenghi questo favore del popo-*
„ *lo, la legge non fa partecipare al*
„ *forastiere i diritti civili che a quello*
„ *admesso dal Governo.*

Ne deriva adunque da ciò, che uno straniero per partecipar dell' esercizio de' dritti civili, non basta che

dichiari sua intenzione di volere stabilirsi in Francia, o nel Regno d' Italia non basta, che vi si stabilisca, ma richiedesi, che ne sia stato admesso dal Governo, come nel titolo suddetto art. 13 ivi:

« *L' étranger, qui aura été admis par le Gonvernement á établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils, tant qu' il continuera d' y résider.*

Il dritto di successione poi, annoverato viene tra li dritti civili.

Per conseguenza se uno straniero sarà stato admesso dal Governo a stabilire il suo domicilio in Francia, sebbene non sia ancora nel novero de' Cittadini, tuttavia potrà esser riguardato come Francese, e sarà admesso alle successioni, sia che si tratti di succedere ad un suo parente *F*rancese, sia che si tratti di succedere ad uno straniero qual posseda beni nella Francia.

§. 3. Quello poi che cade anche ad osservarsi, si è, che la già nominata legge nel capo della privazione de' dritti civili art. 17, stabilisce, che si perderà la qualità di Francese per le cause seguenti, cioè 1. *P*er la naturalizzazione acquistata in stato estero. 2°

Per l' accettazione non autorizzata dal Governo di funzioni pubbliche accordatele da potenza estera. 3. Per l' affigliazione a qualunque corporazione straniera, qual esigga distintivo di nascita. 5. Per qualunque stabilimento fatto in paese estero senza speranza di ritorno.

A quali cause nell' art. 19 seguente se n' è aggiunta un' altra, cioè, quella del matrimonio di una donna *F*rancese con uno straniero.

E nell' art. 20, quelle dell' arruolamento in truppe straniere, o dell' affigliazione ad una corporazione militare straniera, senza l' autorizzazione del Governo.

Epperciò se chi perde la qualità di *F*rancese, o Italiano resta privato de' dritti civili, la conseguenza è obvia, che il medesimo rimirandosi quale straniero, viene escluso dalle successioni. Avvertasi però, che la legge medesima nell' art. 18 ordina, che colui, il quale per uno degli anzidetti mottivi ha perduto la qualità di *F*rancese, possa ricuperarla, rientra in Francia con l' autorizzazione del Governo, dichiarando, che vuol ivi fissare il suo domicilio, e rinunziando a que' distintivi, che in-

compatibili sono con la legge *Francese*.

E nell' art. *19*, che la donna *Francese* o Italiana maritata con uno straniero, se diventa vedova, riacquista pur anche la sua prima qualità di *Francese* o Italiana purchè faccia sua residenza in *Francia* o nel Regno ed entri con l' autorizzazione del Governo, e dichiari pur anco, che vuol ivi stabilirsi.

In questi due casi pertanto si potrebbe ricercare, se nel tempo intermedio, essendosi aperta una successione a favor di quello, che avea perduta la qualità di Italiano, o *Francese*, il riacquisto della medesima lo riabilì alla detta successione, e possa rivindicare li beni ereditarj tenuti da quegli altri parenti, che in tal tempo erano in dritto di succedere.

Ma su questo proposito egli è degno d' annotazione l' art. 20 dove si prescrive, che gl' individui, li quali ricupereranno la qualità di *Francese*, o Italiano ne' casi previsti negli art. 10, 18, e 19, non potranno prevalersene, che dopo aver adempito alle condizioni ivi impostele, e solamente per l' esercizio dei dritti deferti a loro vantaggio dopo tal epoca.

Per consegnenza, se la legge non li considera per Francesi o Italiani, se non dopo l' adempimento alle condizioni suddette: se la legge riguardo agli effetti di questo postliminio non admette alcuna retrotrazione, sembra giustamente, che li detti Italiani, o Francesi rientrati nella patria non possano esser riadmessi alle successioni defertesi prima, dalle quali, considerati come stranieri, erano esclusi per difetto di trattato di reciprocità con la Nazione, alla quale si erano addetti.

Vero è, che presso li Romani il dritto di postliminio operava, che *captus ab hostibus, reversus recuperabat omnia pristina jura, ac si nulla captivitas intervenisset: et reversus fingebatur semper in Civitate fuisse et illa jura retinuisse*: dimanierachè l' esser fatto prigioniero di guerra, non toglieva, ma sospendeva soltanto l' esercizio dei dritti civili: il che non può applicarsi al disposto della legge Francese, la quale ne' casi avanti espressi toglie in forma assoluta, e fa perdere la qualità di Francese.

Che se il Governo riceve nuovamente nel suo seno il Francese, o Italiano espatriato e lo riabilita all' esercizio de' dritti civili, ciò si attribuisce ad una

particolare indulgenza del Governo, come si raccoglie dai motivi, ivi:

« *Ma li francesi medesimi ch' hanno* » *perduta la loro qualità per una delle* » *cause spiegate non potranno mai ricu-* » *perarla. Non si può supporre che ab-* » *bandonando la Francia, essi hanno* » *unicamente ceduto agl' impulsi d' un* » *carattere leggiero ch' hanno sopratutto* » *volsuto migliorare la sua situazione* » *con la loro industria, per godere in* « *seguito fra i loro cittadini quei co-* » *modi che si saranno procurati. Non* » *si deve supporre almeno che la loro* » *disensione è stata cagionata da vivi* » *dispiaceri? E i loro fratelli, o pa-* » *renti potranno essi esser sempre in-* » *sensibili quando questi disertori si* » *getteranno frà le sue braccia?*

» *Volendo suppore questa rigorosa* » *inflessibilità sarebbe volere supporre* » *un' ingiustizia. Una madre non res-* » *pinge mai i figli che gli stendono le* » *braccia. Che i francesi ch' hanno* » *perduto questa qualità ritornino a* » *stabilirsi in francia, ch' essi rinun-* » *ziano a tutte le distinzioni contrarie* » *alle nostre leggi, ed essi saranno an-* » *cora riconosciuti francesi.*

» *Frattanto l' indulgenza non deve*

» *essere cieca, ed imprudente al ritorno*
» *d' un francese ne deve essere ne un*
» *mezzo di discordia nello stato, ne un*
» *segnale di turbolenze nelle loro fami-*
« *glie, bisogna che il loro ingresso sia*
» *autorizzato dal Governo, che può co-*
» *noscere la sua condotta passata, i loro*
« *sentimenti segreti, ed essi non devono*
» *acquistare che l' esercizio dei diritti*
» *aperti a loro profitto dopo la loro*
« *rientegrazione.*

Vi é una classe per altro che bisogna
» *esser severo, ed è quella del francese*
» *che ha preso un servigio militare ap-*
» *presso il forastiere senza esser auto-*
» *rizzato dal Governo. Questa circo-*
» *stanza ha un carattere di gravità che*
» *la distingue. Questo non é piu un*
» *semplice atto di legerezza, una mar-*
» *cia senza conseguenza. Questo è un*
» *atto di un genio particolare alla di-*
» *fesa d' una nazione che oggi puó essere*
« *nostra alleata, e domani nostra ne-*
» *mica, e nostra rivale. Il francese ha*
« *dovuto prevenire che poteva esporsi*
» *a portar l' armi contro la sua Patria*
» *invano egli direbbe che in caso di*
» *rottura fra le due nazioni non avrebbe*
» *bilanciato, a rompere i suoi impegni,*
» *qual garanzia potrebbe offrire della*

» *sua asserzione? La Potenza che l' ha*
» *preso al suo soldo ha ella inteso que-*
« *sta restrinzione. L' avrebbe ella lascia-*
» *ta padrona della scelta! Si è pensato*
« *che in questa circostanza una prova*
« *rigorosa era indispensabile che l' indi-*
« *viduo che si trova in questa posizione*
» *non potrà entrare come è di ragione*
« *senza esser autorizzato dal Governo,*
« *e che non si può chiamare nemeno*
» *francese adempiendo a quelle condi-*
« *zioni che sono imposte al forastiere*
» *per divenir cittadino.*

La stessa legge poi relativa a' dritti civili, nell' art. 9 fa il caso di un individuo, che sia nato in Francia o nel Regno da padre estero: e prescrive, che questo possa fra l' anno, dopo che sarà fatto maggiore, riclamare la qualità di Francese Italiano, a condizione, che ove il medesimo risieda già in Francia, dichiari esser sua intenzione di fissar ivi il suo domicilio: ed ove faccia sua residenza in stato estero, passi la sua sottomissione di stabilirsi in Francia, ed effettivamente trasferisca ivi il suo domicilio fra l'anno dal giorno, che passò l' atto di sottomissione.

Questo individuo pertanto, come si

esprime ne' motivi, fa figura di un figlio adottivo. E conseguentemente venendo il medesimo a partecipare de' dritti civili, si admetterà alle successioni, che dopo tal epoca le verranno deferte: giacchè a norma dell' art. 20 la suddetta affigliazione non può aver effetto retroattivo, ed estendersi alle successioni, che precedentemente si fossero aperte.

A riguardo però della sovr' accennata disposizione, potrebbonsi forse eccitare due dubbj:

Il primo si è, se essendovi un individuo nato in *Francia* da padre estero, il quale abbia passata la sua sottomissione di fissare il suo domicilio in Francia, e fra l' anno l' abbia eseguito, ed essendosi a di lui favore aperta una successione di un parente nel tempo framezzo tra l' atto di sottomissione, e la seguita traslazione del domicilio, il detto individuo debba venire admesso a cotal successione.

A questo riguardo potrebbesi eccitare, che la legge appone due condizioni: una che si passi la sottomissione di stabilire il domicilio in Francia, o in Italia, l' altra, che fra l' anno si trasferisca il detto domicilio: potreb-

besi per conseguenza eccitare; che cotal individuo non può considerarsi Francese, se non ha prima comulativamente adempiuto ad ambe dette condizioni: ad ogni modo sembra cosa più probabile ed analoga allo spirito della legge, che l'individuo suddetto acquisti il titolo, e la qualità di Francese e Italiano al momento medesimo che passa l' atto di sottomissione, purchè fra l' anno trasferisca il domicilio in Francia; non dovendosi ciò riguardare come una condizione sospensiva: su quale principio sembra che il medesimo possa esser admesso alla suddetta successione.

Il secondo dubbio poi egli è, se codesto individuo ritrovandosi ancor in età minore possa per mezzo del suo tutore riclamare la qualità di Francese, dichiarando di volere stabilire il suo domicilio nella Francia: massimamente nel caso che la suddetta riclamazione le sia per essere di un assoluta necessità, per avere in Francia un parente decrepito, e cadente, alla di cui successione può aspirare.

Ma quì la difficoltà tutta consiste in che la legge accorda bensì a cotal individuo la facoltà di riclamare la qualità

di Francese, ma gliel' accorda dopo che è fatto maggiore: cosicchè pare che il Governo voglia assicurarsi della di lui intenzione personale in un tempo, che avendo acquistata maturità di senno, può da se solo determinare sopra un punto, che può essere di tutta l' importanza.

§. 5. La stessa legge poi passa al caso del figlio nato da un *Francese*, o Italiano in stato estero.

E distingue come nell' art. 10, o che il figlio nacque in paese straniero da un padre, il quale sebbene siasi assentato dalla Francia, ritenne però sempre la qualità di Francese, come sarebbe, se si trattasse di un negoziante, che per causa di suo commercio, aprì casa, e negozio in una città estera, rapporto al quale ha luogo l' art. 16, in cui si prescrive, che gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi, come fatti, senza speranza di ritorno; Ed in questo caso dice la legge, che questo figlio, benchè nato in paesi esteri, conserva tuttavia la qualità di Francese.

Oppure questo figlio è nato nell' estero da un padre, che ha perduto la qualità di Francese, o Italiano: E ris-

petto al medesimo, sebbene la legge lo consideri come uno straniero; dichiara tuttavia che il medesimo potrà *sempre* ricuperare la qualità di *Francese*, purchè adempisca le formalità prescritte nell' art, 9.

La legge pertanto qui ha voluto usare una distinzione particolare.

Mentre, come si è detto avanti, il figlio nato in Francia da genitore straniero, se vuol riclamare la qualità di Francese che lo faccia fra l' anno, dopo ch' è divenuto maggiore.

All' incontro, quanto al figlio nato da un Francese, dice la legge, che il medesimo sempre o sia in qualunque tempo potrà riclamare.

§. 6. Al riguardo di quest' individuo nato nell' estero da padre Francese, si potrebbe far il quesito: Se il medesimo avendo dalla legge un termine per deliberare sopra l' accettazione, o ripudiazione dell' eredità, l' atto di sottomissione passato nel tempo utile, che li corre per accettar l' eredità, sia efficace per far admettere il detto individuo alla detta successione ad esclusione d' altri parenti, quali in mancanza d' esso sarebbero chiamati a succedere.

Ma ciò che forma la difficoltà, e che può dargli l' esclusiva, si è, che il detto individuo non sarebbe capace al tempo della deferta successione: essendo opportuno quanto scrive l' Oinotomo sotto il titolo *de haeredum qualitate*, ivi:

Ad hoc ut haer extraneus possit capere haereditatem, requiritur ut tribus temporibus sit capax haereditatis.

1. Tempore conditi testamenti ut sic constare possit institutio. 2. Tempore mortis testatoris, quia testamentum morte confirmatur. 3. Aditae haereditatis, idque maxime attendendum, quum haereditas per aditionem adquiratur: his igitur tribus temporibus oportet extraneum haeredum capacem esse, sive ejus servus, per quem adquirit, quia persona domini consideratur.

In necessario verò haerede tantum duo tempora considerantur, scilicet conditi testamenti, et mortis testatoris quia non est dare medium inter tempus mortis, et aditae haereditatis, quum lex incontinenti faciat eum haeredem necessarium: quod est verum, quando pure est institutus secus si sub conditione: Nam tunc consideratur capacitas tempore existentis conditionis.

In suis vero, et necessariis haeredibus distinguitur aut enim succedunt ab intestato, et tunc requiritur capacitas tempore mortis tantum, aut ex testamento, et tunc quoque sufficiunt duo tempora, conditi scilicet testamenti, et mortis: quia et hi de jure civili statim sunt haeredes patris testatoris, medium autem tempus non consideratur: unde si quis deportatus fuisset, bannitus post testamentum conditum, et postea restitutus tempore mortis testatoris, non obesset ei quod medio tempore fuisset incapax.

§. 7. Le sovr' accennate dottrine puonno dar luogo ad un' altra questione. Suppongasi, che siasi deferta una successione ad un *F*rancese, o Italiano, e che questi senz' avere prima nè espressamente, nè tacitamente accettata la detta eredità, siasi assentato poscia dalla *F*rancia, o Regno d' Italia, e che per una delle cause avanti addotte abbia perduta la qualità di Francese, si ricerca, se abbia fatta sua la detta eredità, e possa trasmetterla a' suoi eredi. Ed a questo riguardo devesi distinguere: o che il detto individuo egli è un erede legittimo, o non lo è.

Nel primo caso, siccome la nuova legge in questo titolo delle successioni dichiara, che „ *les héritiers legitimes* „ *sont saisis de plein droit des biens,* „ *droits et actions du defunt.* „ „ Così sembra, che essendo il detto individuo capace *temporis mortis*, ciò basti per acquistare la detta eredità, e trasmetterla.

Nel secondo caso, siccome sarebbe necessaria la capacità anche *tempore aditae hacreditatis*, e per altra parte non sarebbesi fatto in tempo abile alcun atto d' adizione: sembra perciò, che il medesimo non possa raccogliere la detta eredità e trasmetterla.

Ritengasi però sempre, che a termini della ragion comune, la capacità *mortis tempore* è soltanto bastante nelle successioni intestate per gli eredi suoi e necessarj.

§ 8. Alli sopra fatti quesiti potrebbesi aggiungere il seguente:

Suppongasi che un *F*rancese, o Italiano per causa d' espatriazione abbia perduta la qualità di Francese, o Italiano e che a di lui favore siasi aperta in *F*rancia, o in Italia una successione: per altra parte il medesimo abbia un figlio nato nel paese estero, il quale previa la sottomissione

siasi ristabilito in *Francia*, o in Italia avanti che si aprisse la detta successione: ricercasi se il figlio suddetto raccoglier possa quell' eredità da cui è escluso il di lui genitore:

Se detto figlio, tolta di mezzo la persona del padre, si trova in grado successibile, la cosa rimane senza difficoltà, perchè viene alla successione per ragione propria.

Il dubbio pertanto si raggira nel caso, che stante l' esistenza d' altri parenti, il figlio suddetto non possa altrimenti succedere, che rappresentando il suo padre.

A questo riguardo pertanto potrebbesi addurre quanto sta scritto nel capo della rappresentazione art. 744.

« *On ne présénte pas les personnes* « *vivantes, mais seulement celles, qui* « *sont mortes naturellement, ou civile-* « *ment.*

Sicchè bisognarebbe vedere, se quello, per causa d' abbandono della *Francia*, possa dirsi morto civilmente.

Se si esamina però il titolo de' dritti civili, si osserva in esso, che per due cause si perdono li dritti civili, cioè per la perdita della qualità di *Francese*, e per le condanne giudiciarie.

Nell' art. 22. poi dichiara, che „ *les condamnations à des peines, dont l' effet est de priver celui, qui est condamné de toute participation aux droits civils, ci-aprè exprimès, emporteron la mort civile.*

Per conseguenza la morte civile ha luogo soltanto per quelli, che sono condannati a pene importanti la privazione de' dritti civili.

E la ragione di ciò nasce dalla differenza che vi passa tra il condannato, ed il Francese espatriato

Poichè il condannato a morte civile egli è per sempre, ed irrevocabilmente distaccato, e svelto dalla società civile. All' incontro colui, ch' è privato de' dritti civili per il solo motivo di aver abbandonato la Francia o Italia, può riabilitarsi all' esercizio dei dritti civili, adempiendo alle condizioni portate dalla legge.

Ne deriva adunque da ciò, che se il figlio per succedere ha bisogno di rappresentare il padre: siccome a termini della legge non si può rappresentare una persona vivente: così pare, che il figlio suddetto non possa esser admesso alla successione.

§. 9. Ritengasi poi che se il figlio

nato in paese estero, da padre originario Francese o Italiano, non è ammesso a succedere, questo è anche coerente alle massime, che quì si osservavano: secondo le quali l' origine paterna non si tramandava nel figlio nato in paese estero, quando in questo si era fissata l' abitazione, ed il ritorno del figlio susseguì al tempo della deferita eredità, come si può raccogliere dalla sopra Pratica legale, ove questa materia resta ampiamente trattata, con la relazione ai casi, ed ai giudicati.

§. 10. Il dritto d' Ubena poi non solo ha luogo per le successioni intestate, ma eziandio per le testamentarie, e per le donazioni tra vivi. Vedasi l' art. 912, tit. delle donazioni tra vivi, e testamenti; ivi.

„ *On ne pourra disposer au profit*
„ *d' un ètranger que dans le cas ou cet*
„ *ètranger pourroit disposer au profit*
„ *d' un Français.*

§. 11 Disopra si sono accennate le cause per cui si perde la qualità di Francese o Italiano.

Rimane ora ad accennare le cause per cui si perde la cittadinanza Francese, o Italiana, o se ne sospende l' esercizio.

Si perde la cittadinanza *Francese*, o Italiana 1. Per la naturalizzazione in paese estero. 2. Per l' accettazione di impieghi, o pensioni offerte da un governo straniero. 3. Per l' affigliazione ad una corporazione straniera, qual esigga distintivi di natale. 4 Per condanna a pene afflittive ed infamanti.

Resta sospeso l' esercizio de' dritti di cittadino: 1. Per l' interdizione giudiziaria a causa di demenza, furore, od imbecillità. 2. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, possessore a titolo gratuito di tutto, o parte della successione di un fallito. 3. Per lo stato di domestico a paga, destinato al servizio della persona, o della famiglia. 4. Per lo stato d' accusa. 5. Per una sentenza in contumacia sin che il giudicato non sia rivocato.

Li primi, siccome non gioiscono de' dritti civili, così non ponno esser admessi alle successioni.

Lo stesso non può dirsi de' secondi, perchè in sostanza li medesimi conservano la qualità di Francese, o Italiano.

Notisi che la legge non dichiara alcun indegno di succedere, salvo che nei tre casi ivi indicati.

Per conseguenza ogni altro caso

portato dalla ragion comune, resta escluso, come si raccoglie dai motivi, ivi:

« *Noi non abbiamo giudicato conve-*
« *nevole d' intendere d' avvantaggio le*
« *cause d' indegnità. Non bisogna sotto*
« *il pretesto di compiere la presunta*
« *volontà d' un defunto autorizzare delle*
« *inquisizioni che potrebbero essere egual-*
« *mente ingiuste che odiose, questo è*
« *il motivo che noi non abbiamo cre-*
« *duto dovere admettere alcune cause*
« *ricevute frattanto dal diritto Romano*
« *come per esempio quelle, che sareb-*
« *bero fondate sopra delle abitudini*
« *criminali fra il defunto, e l' erede,*
« *o sopra la disposizione che si preten-*
« *derebbe esser stata fatta dall' erede*
« *d' un bene del defunto avanti la sua*
« *morte, o sopra allegazione che l' erede*
« *avesse impedito al defunto di far il*
« *suo testamento, o cangiarlo.*

« *Queste cause non presentano come*
« *quelle che noi abbiamo admesse dei*
« *punti fissi sopra i quali l' indignità*
« *sarebbe dichiarata. Esse portano dei*
« *fatti equivoci suscetibili d' interpreta-*
« *zione la prova de quali è ben diffici-*
« *le, l' admissione sarebbe per conse-*
« *guenza arbitraria. Senza dubbio il*

„ *nemico del defunto non deve esser*
„ *suo erede, ma le cause d' indegnità*
„ *devono essere talmente precise, che*
„ *non si possa ingannare della sua ap-*
„ *plicazione; altrimenti per vendicare*
„ *un defunto si getterebbe in tutta la*
„ *famiglia de' semi inesausti d' odio, e*
„ *di discordia.*

Dall' obbligo della denuncia sono dispensati li parenti dell' omicida per il riflesso.

„ *Che quelli che sono uniti con il*
„ *morto con de legami d' una stretta*
„ *parentela non potrebbero denunziarla*
„ *senza ferire le regole della morale,*
„ *e della pubblica onestà.*

Li figliuoli dell' indegno non sono admessi alla successione, salvo quando vengono per ragione propria indipendentemente dal padre, e senza valersi della rappresentazione. Che se succedesse il caso; in cui l' indegno fosse il più prossimo a succedere, e per altra parte, tolta di mezzo la persona del medesimo, li di lui figliuoli divenissero li prossimiori; in questo caso sembra che a' medesimi spettar dovrebbe la successione, perchè vengono *jure proprio*; e perchè il padre si ha come se non esistesse.

Egli è poi anche notabile quanto la detta legge, relativa alla privazione de dritti civili prescrive nell' artic. 33, ivi:

„ *Li beni acquistati dal condannato* „ *dopo la morte civile incorsa, e de* „ *quali si ritrova in possesso il giorno* „ *della sua morte naturale apparteran-* „ *no alla Nazione per diritto di man-* „ *canza di erede legitimo.*

„ *Nondimeno il governo ne può dis-* „ *porre a profitto della vedova dei fi-* „ *gli, o dei parenti de condannati come* „ *li suggerirà l' umanità.*

CAPITOLO TERO

Dei diversi ordini di successione.

SESSIONE PRIMA.

Disposizioni Generali.

Vedi il Codice dall' art. 731 al 738

OSSERVAZIONI.

A tenore di questa disposizione cessa ogni distinzione de' peculj castrensi o quasi castrensi, de' beni profetizj, od adventizj, paterni, o materni; essendosi pur anco nella Francia e Regno d' Italia, abolita la distinzione tra li beni nobili, ed ignobili. art. 732.

Notisi bene, che questa divisione in due parti uguali tra le due linee paterna e materna, è la base fondamentale per tutte quante le successioni degli ascendenti, e dei collaterali. art. 733.

Questa disposizione in parte è contraria, ed in parte analoga alla giurisprudenza Romana.

E' contraria in parte: mentre secondo la novella 118, e l' art. *cessante*, *cond. de legitimis haer.*, li fratelli con-

sanguinei, ed uterini erano esclusi non solamente dai fratelli *utrinque* congiunti ma eziandio dai figliuoli de' medesimi come sarebbe nella specie seguente.

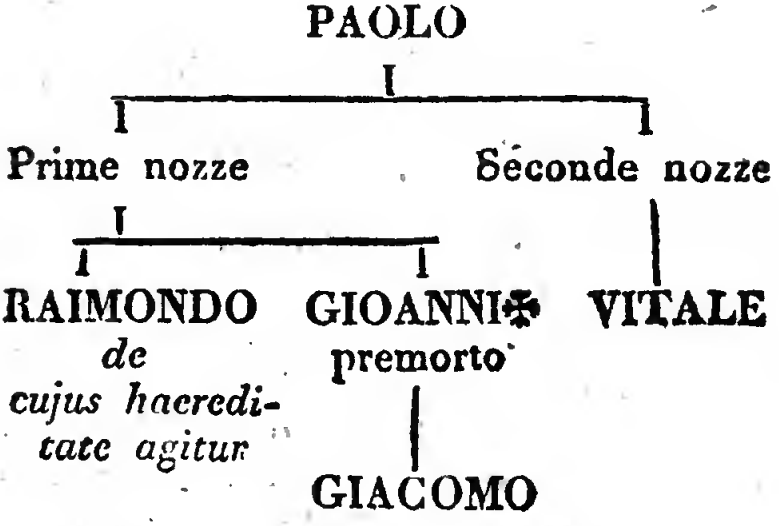

A termini pertanto dell' antica giurisprudenza l' Andrea figlio d' un fratello *utrinque* congiunto avrebbe consanguineo del defunto: secondo poi la nuova legge l' Andrea assieme al Vitale

Ella è poi anche analoga alla giurisprudenza Romana: mentre secondo il comune sentimento, la preferenza accordata per cagion del doppio vincolo agli *utrinque* congiunti era ristretta agli soli fratelli, e figliuoli de' fratelli.

Diffatti essendo occorso il caso, in cui alla successione concorreano un zio

utrinque congiunto, ed un zio consanguineo, si sono admessi egualmente alla successione come appare anche dalla decisione 3 gennajo 1762, ref. Mazzetti, *in causa* Binelli, come meglio si può schiarire dall' albero seguente:

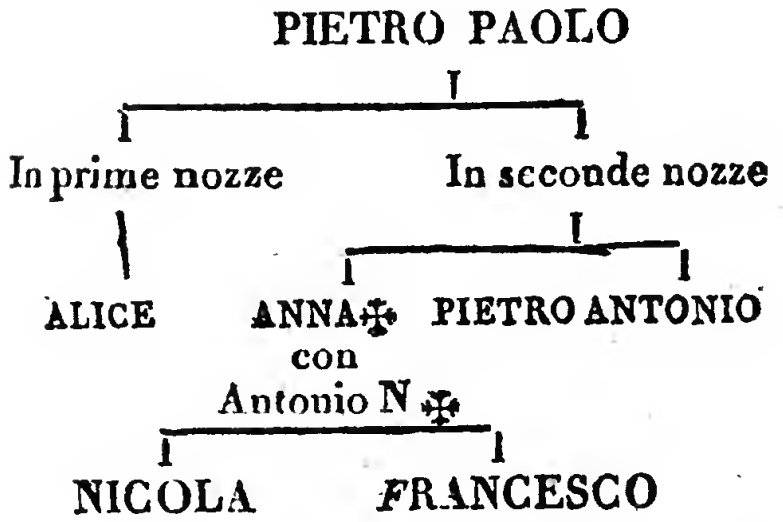

de

quorum successione agitur.

In quale caso non ostante il doppio vincolo si è admessa l' Alice zia consanguinea alla successione assieme al Pietro Antonio zio *utrinque* congiunto.

Parimenti nel caso infrascritto concorrevano nipoti *ex fratre utrinque*

congiunto, ed un nipote *ex fratre* consangnineo.

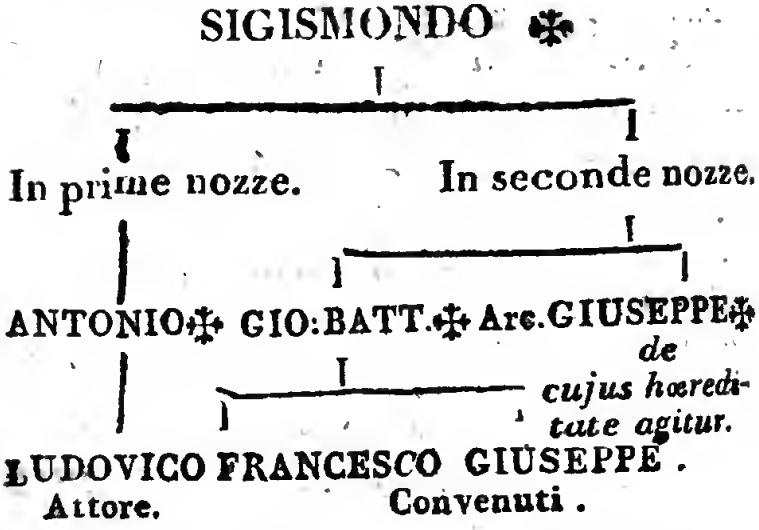

In questo caso li *Francesco*, e Giuseppe, come figliuoli d' un fratello *utrinque* congiunto col defunto, pretendeano escludere il Lodovico come figliuolo d' un fratello consanguineo. ad ogni modo, siccome non si trattava di succedere ad un fratello, ma bensì un patruo, non si è avuto riguardo al doppio vincolo: e con sentenza 29 Decembre *1775*, *ref. Gavutia*, *in causa*. Ma, si è admesso il Lodovico a succedere in concorso delli *Francesco*, e Giuseppe, ognuno per la sua virile.

La nuova legge pertanto non fa più

distinzione : ma prescrive generalmente che li parenti uterini, o consanguinei non sono esclusi dai germani, o sia *utrinque* congiunti.

Quello bensì, che è nuovo in questa parte si è, che li germani prendono parte nelle due linee paterna, e materna: all' incontro li consanguinei, ed uterini non hanno parte che nella rispettiva loro linea, come ciò meglio si spiega nell' art. 733. e 752.

SESSIONE SECONDA
Della Rappresentazione.

Si veda il Codice dell' Art. 739, al 744.

OSSERVAZIONI

In questa parte la nuova legge art. 739. ha conservato interamente il dritto Romano, come quello, che nella linea discendentale diretta admetteva la rappresentazione sino all' infinito: avendo la stessa nuova legge per togliere ogni sorte d' ambiguità prescritto, che la detta rappresentazione si admetta in tutti li casi.

E così tanto nel caso, in cui con li figliuoli immediati del defunto, concorrano alla successione figliuoli, od

ulteriori discendenti dal figlio premorto.

Quanto nel caso, in cui essendo al padre premorti tutti li figliuoli immediati, concorrano alla successione, discendenti da' detti figliuoli premorti: e questi discendenti si ritrovino fra essi in gradi uguali, o disuguali.

Al proposito degli ascendenti il *Michele Grasso*, §. *success. ab intest.*, *qu.* 22. *num.* 6, *e* 7., così scrive.

Quaero propterea, quid si sint plures ascendentes in gradu dispares, numquid habeat locum repraesentatio, an vero proximior remotiorem excludat?

Respond. Diversae sunt D. D. sententiae, Iacob. Butriq. voluit repraesentationi locum esse, sicut in ordine descendentium.

Verum contraria sententia, et aperta Justiniani constitutione decisa in dict. Aut. defuncto, et frequentiori D. D. clausulo quod scilicet in ordine ascendentium, quì priore gradum defunctum attingit, remotiorem excludat.

Ratio diversitatis inter dèscendentes, ed ascendentes est, quia haereditas liberis debetur jure naturae, et parentum voto, unde cum ordine naturae parentes citius moriantur, eadem requirit, ut liberi in mortuorum locum succedant:

secus est in ascendentibus, ideoque quum lex naturam imitetur, repraesentationis jus in ascendentium ordine noluit succedere.

Et praedicta locum habent indistinctae, sive supersit pater, et avus paternus, sive maternus, vel mater, et avus maternus, sive paternus: eamque pater etiam in avi potestate existens, praefertur avo paterno, et mater avo materno: et contra pater praefertur avo materno, et mater avo paterno etiam quod bona quaesita a patre, vel linea paterna.

Devonsi però bene notare le parole della nuova legge in questo art. 741.

„ *Le représentation n'a pas lieu en* „ *faveur des ascendans: le plus proche* „ dans chacune des deux *lignes exclut* „ *tuojour le plus éloigne.*

Per conseguenza il padre esclude l' avo paterno, la madre esclude l' avo materno: dovendosi nel resto osservare quanto si prescrive nel capo delle successioni deferte agli ascendenti, art. 746.

L' Oinotomo parlando della rappresentazione *nel lib. 3. tit. 1 de haer. quae ab int.* distingue tre casi.

Aut loquimur de descendentibus, et tunc repraesentatio valet in infinitum.

Aut loquimur de ascendentibus, et tunc repraesentatio prorsus locum non habet.

Aut loquimur de collateralibus, et tunc de jure communi repraesentatio in filiis fratrum, et sororum tantum procedit, ad ulteriores vero non procedit nov. 118 cap. si igitur, ubi dicitur, hujusmodi vero privilegium solis praebemus masculorum, et faeminarum filiis, et filiabus, ut in suorum parentum jure succedant, nulli enim alii omnino personae ex hoc ordine venienti hoc jus largimur.

La nuova legge pertanto in questa parte sì è approssimata al dritto Romano, sebbene lo abbia alquanto esteso: mentre il medesimo accordava solo la rappresentazione ai nipoti, che avendo perduto il loro padre, si ritrovavano in concorso col patruo fratello del defunto: quandochè la nuova legge ha esteso il favor della rappresentazione a tutti li discendenti da' fratelli, sorelle del defunto.

Nè quì si fermò la nuova legge, ma volle che la rappresentazione abbia luogo in tutti li casi, cioè:

Nel caso, che li figliuoli, e discendenti da fratelli, o sorelle concorrano alla successione co' loro zii, e zie.

Nel caso, che essendo premorti tutti

li fratelli, e sorelle del defunto, concorrano alla successione di questo, i discendenti da detti fratelli, e sorelle.

E nel caso finalmente, che questi discendenti si ritrovino fra loro in gradi uguali, od anche disuguali.

Ma quello che deve singolarmente ritenersi, si è, che questo dritto di rapprentazione nella linea collaterale non ha altrimenti luogo, salvo che si tratti di successione ad un patruo a favore de' nipoti, pronipoti, trinipoti, ed ulteriori discendenti: ma non può aver luogo se si trattasse della successione ad un cugino, od altro; come ciò meglio si schiarisce dai motivi come segue.

„ *Nel presentarvi il quadro del or-*
„ *dine nel quale le successioni sono di-*
„ *ferite hò annunziato che la legge*
„ *chiamava li parenti più prossimi,*
„ *questa regola generalmente vera, sareb-*
„ *be frattanto qualche volta ingiusta,*
„ *se ella riceve sempre una rigorosa ap-*
„ *plicazione dei piccoli fanciulli che a-*
„ *vessero avuta la disgrazia di perdere*
„ *il loro padre, sarebbero anch' essi*
„ *esposti alla disgrazia di essere eselusi*
„ *da un zio della successione del loro avo.*

„ *Dei Nipoti sarebbero essi esclusi*
„ *dalla successione del loro zio, purché*
„ *questi avrebbe sopravissuto al loro*
„ *Padre? Queste esclusioni non s' ac-*
„ *cordarebbero con la volontà presunta*
„ *del defunto, e la legge che gli ad-*
„ *mettesse non si trovarebbe in contra-*
„ *dizione con le affezioni naturali. Non*
„ *è egli al contrario più giusto di dare*
„ *ai fanciulli per una favorevol fizione*
„ *il diritto di rappresentare il loro*
„ *padre, e di prendere come se vivesse*
„ *ancora la sua parte nella successione.*

„ *A Roma la rappresentazione nella*
„ *linea diretta discendente fu sempre*
„ *admessa. Giustiniano la dilatta alla*
„ *linea collaterale in favore dei nipoti*
„ *che avendo perduto il loro padre si*
„ *trovavano esclusi da un zio della*
„ *successione d' un altro zio.*

„ *I nostri costumi presentano sopra*
„ *questa materia una diversità che af-*
„ *fligge.*

„ *Le uneriggetono il diritto di rappre-*
„ *sentanza medesimamente indiretta,*
„ *altre lo admettono in linea diretta*
„ *solamente. A Parigi la rappresentanza*
„ *era ricevuta secondo le disposizioni*
„ *del diritto Romano: alcuni costumi*
„ *admettono la rappresentanza all' infi-*

„ nito nelle due linee, alcune altre non
„ le admettono che in favore di certe
„ persone, e per certi beni. Infine vi
„ è ancora una classe di costumi che
„ si chiamavano mutti perchè non si
„ spiegavano sopra questa materia.

„ Noi ci siamo avicinati alle dispo-
„ sizioni del diritto Romano, che noi
„ abbiamo frattanto un poco dilatate.

„ La legge che escluderebbe la rappre-
„ sentanza in linea diretta discendente
„ sarebbe una legge empia, e contro
„ natura.

„ Il bisogno della rappresentanza non
„ si fa sentire così vivamente nel col-
„ laterale, frattanto la fizione che da
„ ai nepoti il luogo del loro padre e
„ per lo meno favorevolissima. La si
„ limitano le disposizioni del diritto
„ Romano. Noi abbiamo creduto che
„ lo stesso favore fosse dovuto ai piccoli
„ nipoti, e che la rappresentanza deve
„ esser sempre admessa nella succes-
„ sione di un zio in favore dei discen-
„ denti de suoi fratelli, e sorelle, noi
„ abbiamo trovati li stessi motivi di con-
„ venienza, e di affezione per li piccoli
„ nipoti che per li nipoti. Se si vuole
„ admettere questa fizione nella succes-
„ sione dei cucini non vi sarebbe alcuna

« *ragione per arrestarsi, e noi avressimo*
„ *nel nostro codice la rappresentanza*
„ *all'infinito sorgente perenne di processi*

« *Ho di già detto che la rappresen-*
« *tanza era una fizione che dava ai*
« *fanciulli la porzione che avrebbe avuto*
« *il loro padre se era ancora in vita.*
« *Essi non potevano pretendere piu di*
« *lui in qualunque numero ch' essi si*
« *trovano, essi non devono dunque for-*
« *mare che una testa sola nella succes-*
» *sione altrimenti la fizione che li ri-*
« *chiama sarebbe pregiudicievole a suoi*
« *coeredi. Ma siccome la morte del loro*
« *padre non deve nuocergli, non forma*
» *che il loro profitto, ed è per questa*
« *ragione che le divisioni si devono fare*
« *per stipiti, tutte le volte che vi ha*
« *luogo la rappresentanza*

Circa poi l' applicazione delle regole sovr' accennate, verrà questa meglio spiegata nel capo delle successioni de Collaterali.

In questo articolo 744 si prescrive: In primo luogo, che non si admette la rappresentazione, allorchè si vuole rappresentare una persona vivente: rappresentandosi solo quelli, che sono morti o naturalmente, o civilmente.

In secondo luogo, che si può rap-

presentare quello, alla di cui successione si è rinunciato

Riguardo alla prima parte si osserva esservi degli scrittori, e frà gli altri il Robles nel suo trattato *de rappresentatione*, il quale nel lib. 1, cap. XI, fa la questione *an filius patrem repraesentans ex propria an ex persona patris succedat*.

Questione, che certamente resta analoga al caso, in cui il padre sia morto civilmente: perchè se quello, ch' è morto civilmente, è incapace di succedere, ne segue che quell' incapacità, che osta al padre rappresentato, ostarebbe al figlio rappresentante.

Fra gli scrittori pertanto altri sono stati d' un opinione, ed altri d' un' altra: alcuni poi hanno distinto il caso di successione ad un trasversale: dicendo che nel primo caso *non repraesentetur persona, sed gradus; et sublato impedimento patris, qui praecedebat, quasi agnoscendo ex propria persona ad Avi successionem Nepos admittitur*. Dicendo nel secondo caso, che ad *patrui haereditatem nepos admittitur ex persona defuncti patris qui repraesentatur: at ex propria persona minime succedere potest, quia licet praedecedat;*

pater, et sublatum sit de medio impedimentum praelationis, non potest in ejus gradum subingredi, nisi patris personam repraesentaret, alioquin ab altero superstite patruo uti proximior excluderetur.

Prosegue poi lo stesso Robles al n. 8 e così scrive: *Ex distinctione ista patefit, quando patris incapacitas obstet filiis: nam quoties pater omnino incapax non fuerit, sed potius aliquando capax, et ad successionem vocatus, licèt in aliquem casum, aut eventum exclusus, tunc si transversali succedendum est eo tempore, quo si pater superstes esset, admitti non potuerat, ejus filius similiter succedere non potest; si tamen ascendenti sit succedendum, licet eo tempore pater si supervixisset repellendus esset, nihilominus ejus filius gradum tantum repraesentans ex propria persona esset admittendus exclusis patruis; si vero incapacitas ista absoluta, et perpetua sit, ut nullo tempore pater succedere possit, tunc ejus filius tamquam a radice infecta descendens neque transversali, neque ascendenti succedere potest.*

Qualunque però sia l' opinione degli scrittori, il fatto sta, che la legge nell'

art. 739. dichiara che l' effetto della rappresentazione si è di mettere il rappresentante nel luogo, grado, e diritti del rappresentato.

Di più nell' art. 744. equipara il morto civilmente, al morto naturalmente.

Per conseguenza, se nel caso di morte naturale il figlio rappresenta il padre, sia che si tratti di succedere ad un ascendente, sia che si tratti di succedere ad un patruo, sembra che lo stesso debba dirsi nel caso che il padre sia morto civilmente.

Notisi poi, che la legge fa una distinzione tra l' incapace per causa di morte civile, e l' indegno. Perchè quanto al figlio dell' incapace lo admette a rappresentare il padre; all' opposto la stessa legge nell' art. 730 dichiara, che li figlinoli dell' indegno se vengono alla successione per ragione loro propria, e senza il soccorso della rappresentazione, non sono esclusi dalla successione per la colpa del loro padre; il che dimostra, che la legge non admette il figlio a rappresentare il padre, che è dichiarato indegno.

E la ragione di tal distinzione altra non può essere, se non che rispetto

all' incapace, o sia morto civilmente, si considera come se più non esistesse: il che non può dirsi dell' indegno, onde la di lui esistenza diviene incompatibile con la rappresentazione: giacchè a termini del detto art. 744 non si possono rappresentare le persone viventi.

Rispetto poi alla seconda parte del detto articolo, si crede che la medesima possa esser relativa alla specie di cui nell' albero seguente:

POMPONIO ✣

CESARE ✣ *de cujus haereditate agitur.*	ALESSANDRO ✣	LUCIO
	PAOLO:	

Muore Alessandro, ed il di lui figlio Paolo ne ripudia l' eredità: poscia muore Cesare superstiti Lucio suo fratello, e Paolo suo nipote.

In questo caso pertanto Paolo rappresenta la persona dell' Alessandro suo padre: e l' aver ripudiato l' eredità del medesimo non impedisce l' effetto della rappresentazione, come si stabilisce in questo art. 744.

SESSIONE TERZA

Delle successioni deferte ai Discendenti.

Si veda l' Articolo del Codice 745.

OSSERVAZIONI.

A riguardo di questa disposione potrebbonsi forse eccitare quattro dubbj,

§. 1. Il primo si è, se essendo le figlie chiamate alla successione ugualmente che i figli possano intanto all' occasion di matrimonio astringere il padre alla costituzione, e pagamento d' una dote.

Si potrebbe per una parte addurre a favor delle figlie, che col matrimonio vengono a sgravare il padre dall' obbligo della prestazione degli alimenti.

Per altra parte milita il riflesso, che le figlie con la dote verrebbero ad ottenere preventivamente una parte dell' eredità, e così di miglior condizione di figliuoli.

Vedasi perciò a tal riguardo la legge sul matrimonio art. 204, dove si stabilisce, che il figlio non ha azione contro il padre, e la madre per uno stabilimento per matrimonio, ed altro.

Notisi per tanto che sotto questo vocabolo di *stabilimento* deve anche intendersi la dote come lo aprono li motivi, li quali tranttandosi di un punto assai essenziale, si rapportano come furono esposti:

» *Nei paesi di diritto scritto, il pa-*
» *dre era obbligato di dotare sua figlia*
» *per procurarle uno stabilimento, que-*
« *sta obbligazione non esisteva punto*
« *per il padre nei paesi di costume*

» *Bisognava decidersi frà queste due*
« *giurisprudenze assolutamente opposte*
« *l' una all' altra, si è data la pre-*
« *ferenza alla giurisprudenza municipa-*
« *le, come meno suscetibile d' inconve-*
« *niente, e di abusi.*

« *L' azione che una figlia aveva nei*
« *paesi di diritto scritto per obbligare*
« *suo padre a dettarla avea pochi pe-*
« *ricoli perché in questi paesi la possan-*
« *za paterna era si grande, che ella*
» *aveva tutti i mezzi possibili di man-*
» *tenersi contro l' inquietudine, e la li-*
« *cenza dei fanciulli.*

« *Oggi questa possanza non è più*
« *quello che era, non bisogna avilirla*
« *dopo averla indebolita, non bisogna*
» *conservar ai figli i mezzi di lite,*
» *qnando si è spogliato il padre de suoi*
« *mezzi di difesa.*

« *Ne paesi municipali ove la potenza*
« *paterna era più temperata si aveva*
« *avuto riguardo di lasciare ai figli il*
« *diritto d' inquietare i loro padri, non*
» *vi era dunque da bilanciare frà la giu-*
» *risprudenza de paesi municipali, e*
» *quella de paesi di diritto scritto,*
» *siccome bisogna che tutto sia armonia*
» *sarebbe stato assurdo di aumentare li*
« *diritti dei figli, quando hanno dimi-*
» *nuiti quelli del padre, l' equilibrio sa-*
» *rebbe stato rotto, le famiglie lacerate*
« *dalle giornaliere turbolenze, l' auda-*
« *cia dei figli se si fosse accresciuta,*
» *e non vi sarebbe più stato governo*
» *domestico.*

» *Lasciando sussistere la giurispru-*
» *denza dei paesi municipali, non si*
» *fa alcuna rivoluzione in questi paesi,*
« *se ne sarebbe fatta una funesta se si*
« *fosse introdotto un nuovo diritto.*

« *In verità ne' paesi di diritto scritto*
« *si fa un cangiamento in rapporto al*
« *diritto delle figlie, poiché si è inde-*
« *bolito questo diritto introducendovi la*
« *giurisprudenza dei paesi municipali,*
« *ma questo cambiamento contrario ai*
« *diritti dei figli, e bastantemente com-*
« *pensato a loro profitto per i cambia-*
» *menti che hanno provato la possanza*
« *de padri.*

« *Non si può tutto ad un tratto ,*
» *ove tanti avenimenti hanno allentati*
« *tutti i legami , che bisognava romperli*
« *tutti , si va a precipizio per un di-*
« *clivio rapido, e non si risale che a gran*
« *sforzo. Se vi sono degl' oggetti ne*
» *quali leggi devono seguitare i costu-*
« *mi , ve ne sono degl' altri ove li co-*
« *stumi devono esser corretti dalla legge.*
» *Noi abbiamo dunque creduto di aver*
« *quasi pesato gl' inconvenienti e li*
« *vantaggi di diverse giurisprudenze ,*
« *che governavano la francia, che i figli*
« *non dovevano mai avere azione con-*
« *tro i loro padri, e madri per un sta-*
« *bilimento , per Matrimonio, o altro .*

Sebbene pertanto li sovr' addotti motivi rappresentino al vivo il quadro a cui fu ridotta la patria podestà ; ad ogni modo , siccome la costituzione , e pagamento d' una dote può agevolar di più il matrimonio d' una figlia , che la speranza di una futura successione , qual può rendersi incerta , così quantunque le figlie non abbiano azione per la dote contro il padre , ciò non toglie , che questo , a seconda delle circostanze , possa costituirle , e pagarle una dote , qual sarà sempre imputabile nella loro virile .

§. 2. Il secondo dubbio poi, che potrebbe eccitarsi, egli è, se possano esser admesse alla successione le figlie maritate, che mediante la dote ricevuta hanno rinunciato alla successione paterna, e materna: e così anche se possano essere admessi gli ex-religiosi, ed ex-religiose, che all' occasione di loro professione hanno passato consimili rinuncie.

A riguardo di siffatta questione potrebbesi addurre l' art.° 791, della rinuncia alle successioni, ove si stabilisce, che nemmeno per contratto di matrimonio si può rinunciare alla successione d' una persona vivente, nè alienare li diritti eventuali, che si possono avere a questa successione.

Per altra parte si potrebbe eccitare il riflesso, che siffatte rinuncie erano conformi alle leggi, ed usi allora veglianti, massime essendo fatte non a favor del padre, ma di un frattello, o di un terzo, e mediante una dote proporzionata al patrimonio: e si potrebbe finalmente contrapporre, che la legge stessa non vuol aver l' effetto retrotrattivo.

Ma fatta l'ipotesi che si admettano le figlie maritate, si può dubitare se

nella loro virile debbano non solo imputare il capitale della dote esatta, ma eziandio gl' interessi del giorno del seguito matrimonio: mentre se per una parte tali interessi furono goduti dai mariti: per l' altra le figlie stesse ne hanno partecipato; e però ciò può dipendere dalle circostanze, e dal trattamento, che il padre usò verso la famiglia: oltre di che secondo li casi detti interessi puonno tener luogo d' alimenti.

§. 3. Il terzo dubbio poi, qual potrebbesi eccitare, egli è, se morendo la madre superstiti figliuoli, o discendenti, il padre debba o non aver l' usufrutto della dote, e beni materni.

Questo dubbio però viene risolto dalla legge relativa alla patria podestà, dove nell' art. 384 prescrive:

Che il padre pendente il matrimonio, e dopo questo, disciolto, la madre, avranno la goldita dei beni dei loro figliuoli, sino a che questi avran compiuta l' età d' anni 18, oppure sin alla emancipazione, qual potesse aver luogo prima degli anni 18.

Osservisi però quanto ne' motivi si adduce a tal riguardo:

„ *La maggior parte di costumi non*

„ *riconoscono mai il diritto civile attac-*
„ *cato al servizio della potenza paterna,*
„ *e quella di Parigi guarda su questo*
„ *punto il più assoluto silenzio perchè*
„ *non bisogna confondere con il diritto*
„ *di cui noi parliamo quello che risul-*
„ *tava dalla* Guardia Nobile, o Bor-
„ ghese, *accordato ai sopra viventi*
„ *sopra i beni dei figli restati in mi-*
„ *norità.*

„ *Così una legislazione accorda tutto*
„ *nel mentre che l' altra non accorda*
„ *niente.*

„ *Volendo evitare il Governo questi*
„ *due estremi propose la disposizione*
„ *che contiene il decimo quarto articolo*
„ *dal proggetto. Egli ha distinto l' e-*
„ *sercizio della potenza paterna duran-*
„ *te il matrimonio dell' esercizio di*
„ *questa stessa possanza dopo la sua*
„ *dissoluzione.*

„ *Nel primo caso egli concede al Pa-*
„ *dre il godimento dei beni de' suoi fi-*
„ *gli sino all' età di diciotto anni*
„ *compiti, o sino all' emancipazione*
„ *che potrà aver luogo prima di questa*
„ *età.*

„ *Dopo la dissoluzione del matrimo-*
„ *nio gli accorda li stessi diritti al Pa-*
„ *dre, e alla Madre sopraviventi.*

„ *Nel uno, ed altro caso il Legisla-*
„ *tore esigge che all' epoca, ove il fi-*
„ *glio avrà compito il dieciottesimo anno,*
„ *il Padre, e la Madre cessino di con-*
„ *servare il godimento dei beni de' loro*
„ *figli, sino alla maggiorità di questi*
„ *ultimi si dovrebbe temere che per con-*
„ *servarsi questo vantaggio in tutta la*
„ *sua estensione non volessero consen-*
„ *tire a una emancipazione, o matri-*
„ *monio dal quale potesse dipendere la*
„ *felicità, e la fortuna de' suoi figli.*

Però non ostante queste teorie, rimane sempre ferma la difficoltà: perchè se prima la legge accordava al padre l' usufrutto de' beni del figlio senza restrinzione, in oggi la nuova legge glielo toglie, tostochè il figlio ha compiti gli anni 18, sul dubbio che il padre non sia per accondiscendere all' emancipazione, o matrimonio del figlio.

§. 5. A fronte di codesta disposizione, taluno per avventura potrebbe darsi a credere, che nella stessa guisa, che l' usufrutto legale del padre cessa allorchè i figliuoli hanno compiuti gli anni diciotto, cessi anche nel padre l' obbligo di prestar loro gli alimenti.

Ma vedasi la legge relativa al matri-

monio nell' art. 203, e si ritroverà, che anzi l' obbligo del padre di dar gli alimenti a' figliuoli non ha limite.

Eccettuandosi solo il caso, come nell' art. 209., in cui un figlio ricuperando una fortuna sufficiente, o per cagione d' un' eredità sopravvenutale, o per causa d' impiego può mantenersi da se: oppure che il padre per cambiamento di circostanze non è più in grado di somministrare gli alimenti, benchè convenuti, in qual caso permette la legge, che si dimandi od il discarico totale, o la riduzione.

§. 6. Il quarto dubbio finalmente egli è se sia applicabile anche alle successioni intestate la disposizione di cui nell' art. 918, tit. delle donazioni e testamenti, ivi:

« *Il valore in piena proprietà dei*
« *beni alienati siano di rendita vitali-*
« *zia, sieno a fondo percetto, o con*
« *risorsa d' uso frutto ad uno dei suc-*
« *cessivi in linea diretta, sarà impu-*
« *tato sopra la porzione disponibile, e*
« *l' eccedente se ve ne sarà riportato*
« *alla massa, questa imputazione, e*
« *questo rapporto non potranno esser*
« *domandati da quelli d' altri successi-*
« *bili in linea diretta che avrebbero ac-*

« *consentito a queste alienazioni , ne in*
« *alcun caso dalli successibili in linea*
« *collaterale* .

Siccome però la legge dei rapporti è comune ad ambidue le successioni intestate , o testamentarie; sembra perciò che il detto art. 918 possa anche aver luogo nel caso delle successioni testamentarie .

§. 4. Al proposito però dell' usufrutto si potrebbe ricercare , se avendo un padre , secondo le leggi già veglianti , acquistato l' usufrutto di beni avventizj del figlio per la sopravvenuta nuova legislazione , lo abbia perduto a motivo che il figlio abbia già compiti gli anni 18.

Vi sono degli autori, li quali sull' appoggio della *leg. ult.* §. *sin vero Cod. ad. S. C. Tertull.* scrivono che *ususfructus semel patri quaesitus ex juris dispositione in bonis adventiis filiorum non amittitur , donec ipsè pater vixerit , quamvis filius praedecesserit, et bonorum proprietas ad aliis devolvatur , quum patria potestas bene requiratur ad causam , et principium adquisitionis , non autem in processu durationis , et continuationis; et hoc firmant in omni casu , in quo filius eximitur a patria po-*

testate, ut pater retineat usumfrutum jam adquisitum.

Al disposto di qual legge si uniformò il *Fabbro* nella defin. 14 *Cod. de bon. quae lib.* ove dice, che quantunque la madre si preferisca all' avo paterno nella successione del figlio: quello però continua a ritenere l' usufrutto, che prima aveva: e ne adduce la ragione, cioè, che *aliter mater defuncto filio plus juris haberet quam ipse filius vivus habuisset: est enim favorabilior causa avi post mortem defuncti ne afflicto addatur afflictio.*

SESSIONE QUARTA.

Delle successioni deferte agli ascendenti.

Leggasi il Codice dall' art. 746 al 749.

OSSERVAZIONI.

In questa sessione la legge distingue due casi.

Il primo si è quando il defunto non lascia dopo se, che ascendenti.

Il secondo caso poi egli è, quando col padre e colla madre concorrono alla successione fratelli, sorelle, o discendenti da' medesimi.

Nel primo caso si stabilisce che l'eredità si debba dividere per metà trà gli ascendenti della linea materna.

Ne segue dunque da ciò. 1. Che morendo uno senza prole, superstiti il padre e la madre, il padre prende la metà dell' eredità, e la madre l' altra metà.

2. Che morendo superstiti l' avo e l' avia paterni, e l' avo e l' avia materni, quelli succedono nella metà tra ambi; e questi nell' altra metà.

3. Che essendovi superstiti da un canto l' avo, e l' avia paterni, e dall' altro canto il solo avo materno, li due primi succedono nella metà tra essi divisibile: e l' avo materno nell' altra metà intera.

Si stabilisce poi anche in detto articolo che l' ascendente più prossimo esclude il rimoziore: ma deve avvertirsi che questa esclusione è solo operativa nella linea. Per la qual cosa se uno decedesse superstiti il padre e l' avo materno, questo non resta escluso, ma succede nella metà.

Qui si stabilisce, che gli ascendenti
cedono esclusivamente ad ogni altro
cose per essi donate.
mbrerà pertanto che siasi volute

adottare l' antica distinzione *paterna paternis , materna maternis :* distinzione che sebbene altre volte sia stata acremente controversa dagli scrittori, venne però adottata , come appare dalla decisione 18 marzo 1676. ref. Gabuti in C.a Falchi . Notisi adunque che questa distinzione era affatto generale; poichè comprende a tutto ciò che al figlio o nipote era provenuto dalla linea paterna o materna •

Per conseguenza se si dasse alla nuova legge siffatta intelligenza , la medesima urtarebbe con quanto la medesima legge prescrisse nell' art. 22 , cioè che non si dovea più considerare nè la natura , nè l' origine de' beni .

La nuova legge pertanto deve intendersi di quelle cose , che da uno degli ascendenti fossero state donate : dalle parole *aux choses par eux données*.

Qui però potrebbonsi eccitare due dubbj .

Il primo riguarda il caso in cui la donazione sia stata fatta dal padre al figlio , e che per la premorienza del padre , concorra alla successione l'avo paterno , e gli ascendenti materni : mentre potrebbesi dubitare, se li beni donati dal padre possano esser reversibili all' avo paterno .

Il secondo dubbio egli è se quanto si dice della donazione debba eziandio applicarsi alla dote costituita dall' avo materno .

Questo caso avvenne appunto nella causa Porro come appare dal seguente albero :

BAT: MERLO — PIETRO VIAZZI ✠
con
Angela Maria Varici ✠

✠PAOLO con DOMENICA ✠

ANGELA MARIA

de cujus haereditate agebatur .

Essendosi la Domenica Viazzi collocata in matrimonio col Paolo Merlo, il Pietro Viazzi le costituì la dote poi la detta Domenica , superstite l' Angela Maria sua figlia: quindi essendo questa deceduta superstite il Battista Merlo di lei avo paterno , e l' Angela Maria Varici avia materna , con sentenza 12 settembre 1768 a relazione del Cittadino Galli ora Consigliere di Stato , si

dichiarò avere spettato all' Angela Maria Viarici ad esclusione del Battista Merlo la dote suddetta.

La difficoltà addunque si riduce a che la dote non può rigorosemente considerarsi come vera donazione.

Che se poi succedesse il caso, in cui uno morisse lasciando beni donati da un ascendente, è beni d' acquisto: in tal caso li beni donati saranno precipui del donante, e gli altri si divideranno tra li ascendeuti paterni, e materni.

Se li beni donati fossero stati alienati dal donatario, convien distinguere due casi:

Il primo caso egli è quando il donante nel caso di predecesso del donatario ha stipulato a suo favore la reversibilità degli effetti donati.

Il secondo caso, egli è quando non si è stipulata la reversibilità.

Nel primo caso il donante per il dritto di reversibilità non solo riacquista li beni donati ove esistano, ma in caso d' alienazione può rivendicarli da' terzi come così è prescritto nell' art. 242. delle donazioni, ivi:

L' effetto del diritto di giro sarà di risolvere tutte le alienazioni dei beni do-

« *nati, e di farli rinvenire dal dona-*
« *tore franchi, e liberi di ogni peso ed*
« *ipoteca, e nemeno le ipoteche di do-*
« *te, e convenzioni matrimoniali, se li*
„ *altri beni dello sposo non bastano, e*
« *nel caso solamente ove la donazione*
« *li sarà stata fatta dallo stesso con-*
« *tratto di matrimonio dal quale risul-*
« *tano questi diritti, ed ipoteche.*

Nel secondo caso poi in cui alla donazione non sia stato apposto il patto della reversibilità: se l'ascendente succede al donatario premorto, in forza della legge, a lui ritornano li beni donati: ma se li medesimi sono alienati, il donante non può ripetere se non il prezzo che possa ancora essere in parte dovuto: per conseguenza se fosse stato per intero pagato, in tal caso nulla può più pretendere.

Quì si dice che l' ascendente donante succede anche all' azione in ripresa, che può competere al donatario.

Quest' azione in ripresa altro non è che l' azion rivendicatoria: supponsi pertanto, che il donatario avesse alienati li beni donati: e che il contratto o per causa di dolo, o di lesione enormissima od altra causa legittima fosse nullo; onde il donatario po-

tesse rivendicare li beni alienati: quest' azione già competente al donatario passa anche all' ascendente che fece la donazione.

Questo è il secondo caso della legge contemplato, cioè quando col padre e la madre concorrono fratelli, o sorelle del defunto, o discendenti loro: ed in questo caso la legge prescrive che l' eredità venga divisa in due parti uguali, di maniera che una metà d' essa spetti al padre, e alla madre tra ambi: l' altra metà poi spetti alli fratelli, sorelle e loro discendenti tra tutti.

In questa parte si è variata la giurisprudenza Romana; mentre a termini della novella 118, il padre e la madre concorrevano per capi coi fratelli e sorelle del defunto.

Di più a tal successione si admettevano bensì li nipoti *ex fratre praemortuo*: ma erano esclusi li pronipoti.

A più chiara intelligenza di ció vedasi l' albero seguente:

CALLISTO con Sempronia

1

TIZIO *de cujus haereditate agitur*	PAOLO	LUCIO FELICE	AURELIO	MATEO 1 VIRGINIO 1 EUSEBIO.

A termini della citata novella, Callisto e Sempronia sarebbero succeduti per un solo quinto caduno: e li Paolo, Lucio e Felice per altro quinto caduno ad esclusion dell' Eusebio come pronipote,

Secondo poi la nuova legge, Callisto e Sempronia succedono tra ambi nella metà: e l' altra metà resta divisibile tra li Paolo, Lucio, Felice, ed Eusebio.

Ritenuta la specie avanti fatta, se la Sempronia fosse premorta al suo figlio Tizio: in questo caso a tenore di questo articolo 749 il Callisto padre succede per un quarto: ed il quarto, che sarebbe spettato alla Sempronia madre si devolve alli fratelli: cosicchè il Paolo, Lucio, Felice ed Eusebio vengono a percevere li tre quarti tra essi divisibili.

Giova però ritenere, che in detti articoli 748, e 749 sarebbesi anche variato il dritto Romano, nella parte, in cui alla successione col padre e la madre si sono ora admessi indistintamente tutti li fratelli, e sorelle del defunto: quando che prima col padre e la madre si admettevano bensì li germani, ma non li consanguinei ed uteriui.

SESSIONE QUINTA.

Delle successioni collaterali.

Si legga il Codice dal N. 750. al 755.

OSSERVAZIONI.

La legge in questo articolo 750 suppone, che il padre e la madre sono predeceduti al figlio, e che questo non lascii discendenti: ed in questo caso chiama alla successione li fratelli e sorelle del defunto, od i loro discendenti, ad esclusione degli ascendenti, e degli altri collaterali.

A questo riguardo è osservabile, che l' antica giurisprudenza non potea dirsi ben certa; mentre si disputò fra gli interpreti, se l' avo, o proavo paterno, o materno dovessero succedere unitamente ai fratelli *utrinque* congiunti del defunto: sostenendosi da alcuni l' opinione affermativa, da altri all' incontro la negativa.

All' opinione pertanto di questi ultimi come la più comune sarebbesi uniformata la nuova giurisprudenza: avendo anzi indistintamente esclusi gli ascendenti dalle successioni, ogni qual volta havvi il concorso di fratelli, e sorelle del defunto, o discendenti loro.

Quello bensì, che prima era fuori

d'ogni controversia, si è che l'avo ed il proavo escludevano dalla successione li fratelli consanguinei od uterini del defunto.

Escludevano parimenti il nipote *ex fratre praemortuo*, salvo vi fosse stato anche un fratello del defunto.

E finalmente escludevano li pronipoti *ex fratre*, come quelli che in nissun caso gioir poteano del dritto di rappresentazione.

A termini però della nuova giurisprudenza non solo li fratelli *utrinque* congiunti, ma eziandio li consanguinei ed uterini, ed i loro discendenti qualsivoglia escludono dalla successione l' avo ed il proavo, tanto paterno che materno, e qualunque altro ulterior ascendente:

Come di ciò tutto se ne può avere un' idea dall' albero seguente:

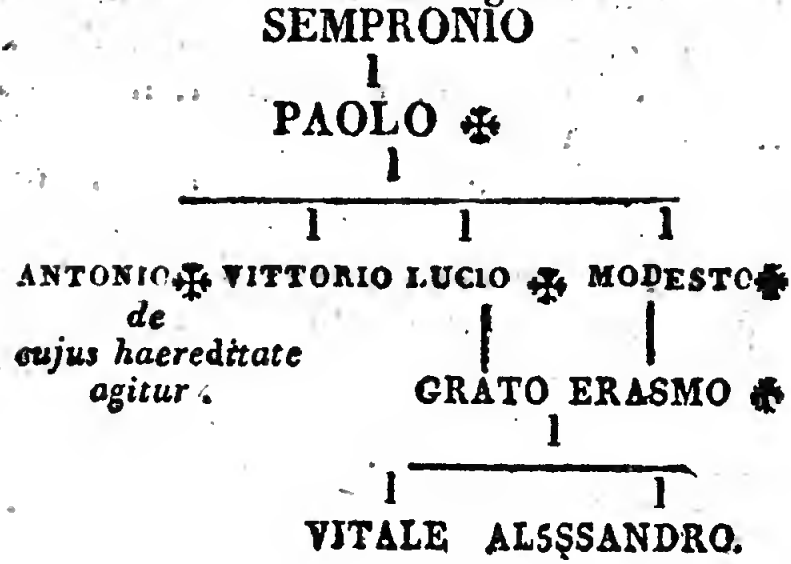

In questa specie ella è cosa evvidente, che il Sempronio avo paterno non succede all' Antonio: per conseguenza l' eredità di questo si divide in tre parti: l' una per il Vittorio fratello del defunto: l' altra per il Grato di lui nipote: e l' altra per li Vitale ed Alessandro pronipoti.

E da ciò si scorge quali succedono per ragione propria, e quali per via di rappresentazione.

La legge negli articoli 748, 749 precedenti, stabilì la porzione dovuta al padre ed alla madre: quì stabilisce la porzione dovuta a' fratelli, sorelle e loro discendenti.

E dice, che se il padre e la madre del defunto sono viventi, la porzione di tutti li fratelli e sorelle assieme sarà la metà.

Se poi od il padre o la madre solamente ha sopravissuto, la porzione de' fratelli e sorelle sarà li tre quarti dell' eredità.

La legge quindi passa nell' articolo 751 a stabilire le regole, come si debba tra fratelli e sorelle dividere la metà, o li tre quarti loro assegnati nell' articolo precedente, tanto nel caso che quelli sieno tutti dello stesso letto, quanto

nel caso che sieno di letto diverso.

Ma per procedere con chiarezza, e per ridurre la cosa all'atto pratico quanto più è possibile, si propongono le seguenti specie di fatto co' loro alberi relativi.

§. 1. La prima specie concerne il caso, in cui col padre e colla madre concorrono alla successione fratelli *utrinque* congiunti, e fratelli consanguinei del defunto.

Essendo deceduto il Luigi; superstiti il Sempronio suo padre, e la Vittoria sua madre, la metà dell' eredità spetta alli medesimi:

L' altra metà spetta alli fratelli: ma essendo li medesimi di diverso letto; questa metà si deve subdividere in due porzioni uguali; una delle quali si ap-

plica ai fratelli di linea paterna, e l' altra alli fratelli della linea materna.

Ma siccome li fratelli *utrinque* congiunti sono membri dell' una e dell' altra linea; così nella divisione fanno parte in tutte le due linee, e con tal mezzo vengono a percevere due porzioni.

Per rendere l' applicazione più chiara, suppongasi che l' asse ereditario sia diviso in 19 parti:

Il padre e la madre avranno la metà, cioè otto sedecesimi:

Degli altri otto sedecesimi, quattro si applicheranno alli fratelli di linea paterna, cioè alli Pietro, Vittorio, Paolo e Melchior: per conseguenza li medesimi avranno un sedecesimo caduno.

Gli altri quattro sedecesimi si applicheranno alli fratelli di linea materna, cioè alli Paolo e Melchior: conseguentemente li medesimi avranno due sedecesimi per cadauno.

Evincesi da quanto sopra, che il Paolo essendo fratello *utrinque* congiunto, e partecipando nelle due linee, avrà tre sedecesimi, cioè uno per ragion della linea paterna, e due per ragion della linea materna.

Così il Melchior anche *utrinque* congiunto avrà tre sedecesimi.

E li *P*ietro e Vittorio avranno un sedecesimo per caduno.

Che se poi la Vittoria madre del Luigi fosse predeceduta al medesimo; in tal caso conecchè li fratelli dovrebbero avere li tre quarti: così la divisione loro si eseguirà nella conformità avanti accennata.

§. 2. La seconda specie poi riflette il caso in cui colla madre del defunto concorrono fratelli *utrinque* congiunti, ed uterini del medesimo:

MARGARITA

in p. nozze con Lucio ✠		in 2. nozze con *P*ietro ✠	
1		1	
1	1	1	1
RODOLFO ✠	PAOLO	ALESSAND.	MICHELE

de cujus haereditate agitur.

In questo caso essendo soltanto vivente la Margarita madre del Rodolfo

defunto, la medesima avrà il quarto della successione: gli altri tre quarti apparterranno alli fratelli del defunto, e si divideranno fra essi come segue, cioè:

La metà di detti tre quarti si applicherà alli Paolo, Alessando, e Michele tutti fratelli uterini del defunto, e costituenti la linea materna: onde avranno un terzo caduno della metà di detti tre quarti:

L' altra metà poi spetterà di precipuo al Paolo *utrinque* congiunto del defunto, come unico rappresentante la linea paterna; per conseguenza il medesimo dovendo avere due porzioni; riceverà la meta dei tre quarti, ed il terzo de' medesimi.

§. 3. La terza specie comprende il caso in cui vi siano fratelli germani, consanguinei ed uterini: supponendosi predeceduti il padre e la madre del defunto.

PANCRAZIO

in p. nozze con Eufemia — in 2. nozze con Luigia ✱ — questa in 2. nozze con Lucio

ASCANIO — LEOPOLDO — GIUSEP. ✱ — PIETRO — LORENZO — BATTISTA — PAOLO

de cujus haereditate agitur.

In questo caso l' eredità del Giuseppe defunto, principierassi a dividere in due porzioni uguali.

L'una assegnabile alla linea paterna: l' altra alla linea materna.

Nella linea paterna si devono contare il Pietro fratello germano del defunto, e Leopoldo ed Ascanio suoi fratelli cousanguinei.

Nella linea materna poi contare si devono il suddetto Pietro, e li Lorenzo, Battista, e Paolo fratelli uterini del defunto.

Ciò stabilito ella è cosa evidente, che non essendovi altro fratello germano che il Pietro; così egli sarà il solo qual parteciperà di due porzioni.

Facciasi perciò l' ipotesi, che l' asse ereditario siasi diviso in oncie 24.

Di queste ne spetteranno oncie 12 alli Pietro, Leopoldo ed Ascanio come componenti la linea paterna; e così oncie quattro per cadauno.

Le altre oncie 12 saranno applicabili alli Pietro, Lorenzo, Battista e Paolo; e così oncie tre per cadauno.

Appare da ciò, che il Pietro come fratello germano verrà a raccogliere oncie sette.

§. 4. La quarta specie rifflette il caso del concorso di soli fratelli consanguinei ed uterini: supponendosi anche preceduti il padre e la madre.

BARNABA ✠

in p. nozze con Veronica ✠	in 2. nozze con Barbara ✠	questa in altre nozze con Paolo
LORENZO	MARTINO *de cujus hæreditate agitur*	LEOPOL. LUCIO

Essendo al Martino preceduti il padre e la madre, la successione del medesimo si divide in due parti uguali.

E così una metà, cioè quella della linea paterna spetta per intero a Lorenzo come unico fratello consanguineo del defunto:

L' altra metà, cioè quella della linea materna è divisibile fra li Leopoldo e Lucio fratelli uterini del defunto.

§. 5. La quinta specie contiene il caso, in cui col padre concorrono soli fratelli consanguinei.

ALESSANDRO

in p. nozze	in 2. nozze
PROSPERO ✠ *de cujus haereditate agitur*	PAOLO PIETRO

In questo caso l' eredità del Prospero spetterà per un quarto all' Alessandro padre, e gli altri tre quarti al Paolo e Pietro fratelli consanguinei del defunto, ad esclusione d' ogni parente della linea materna del Prospero.

§. 6. La sesta specie poi è relativa al caso, in cui col padre e colla madre del defunto concorrono alla successione nipoti *ex fratre*, e pronipoti.

In questo caso nella metà dell' eredità succedono Sejo e Sempronia genitori del defunto:

L' altra metà resta divisibile fra il nipote Calisto e li pronipoti Vittorio e Gaetano.

La difficoltà consiste in vedere se la divisione frà questi debba farsi per capi, od in stirpe:

Considerandosi però che li Vittorio e Gaetano non sono altrimenti chiamati a questa successione, salvo in virtù del diritto di rappresentazioni, che la nuova legge gli accorda.

Considerandosi finalmente, che l' effetto della rappresentazione egli è di porre il rappresentante nel luogo e grado della persona rappresentata.

Sembra perciò, che la divisione di detta metà debba farsi per stirpe.

Conseguentemente una parte debba spettare al Callisto nipote, e l' altra parte alli Vittorio e Gaetano pronipoti tra ambi, come nell' art. 32.

La settima specie riguarda il caso in cui col padre e colla madre concorrano soli pronipoti *ex fratre*.

In questo caso il padre e la madre essendo viventi succederanno nella metà: l' altra metà poi si dividerà fra li tre pronipoti, Giuseppe, Sebastiano e Luigi.

Quì però nasce la stessa difficoltà, cioè se la divisione fra li medesimi debba farsi per capi, o per stirpe.

A questo riguardo pertanto si potrebbe eccitare, che la successione per stirpe è un effetto della rappresentazione.

Che ritrovandosi tutti li pronipoti a grado uguale, possono venir alla successione per ragion propria senza necessità di ricorrere alla rappresentazione.

Che a termini della ragion comune tutti li detti pronipoti succederebbero per capi.

E su questi principj l' anzidetta metà dovrebbe dividersi in tre parti eguali.

Per altra parte vi può riccorrere il riflesso che lo spirito della nuova legge si è di conservare una perfetta uguaglianza fra la linea de fratelli: e questa non si può altrimenti ottenere salvo per mezzo della rappresentazione, e coll' admettere la successione per stirpe:

Oltre di che la stessa legge nella parte della rappresentazione sembra che accordi nelle linee de' fratelli quella stessa prerogativa, che concede alla linea diretta discendentale: e siccome in questa la successione ha sempre luogo per stirpe: così pare, che lo stesso debbasi osservare nelle linee de' fratelli.

Aggiungasi che la legge nell' art. 742 prescrive che la rappresentazione si admette nella linea collaterale a favor de' figliuoli e discendenti dai fratelli, o sorelle del defunto, sia che concorrono co' zii e zii, sia che essendo predeceduti tutti li fratelli, e sorelle del defunto, la successione si ritrovi devoluta ai loro discendenti *in grado uguale o disuguale*. Espressione questa, qual dà luogo a credere che l'idea della legge sia, che la rappresentazione debba osservarsi ancorchè li discendenti da diverse linee si ritrovino allo stesso grado.

Dovendosi anche ritenere l' art. 745 dove si stabilisce: che in tutti li casi, ov' è admessa la rappresentazione, la divisione debba farsi per stipite; e se uno stesso stipite ha prodotto più rami, la subdivisione si faccia anche per

stipite in cadun ramo, e li membri dello stesso ramo dividano poi fra essi per capi

Di maniera che a tenore di quest' articolo la divisione per capi, non avrebbe luogo, salvo che fra quelli, che sono bensì nello stesso grado, ma hanno lo stipite comune.

Allo stato di quali riflessi sembra che l'anzidetta metà debba dividersi in due parti uguali: spettandone una al Giuseppe, e l'altra alli Sebastiano e Luigi tra ambi.

§. 8. L'ottava specie poi è relativa al caso in cui vi concorrano nipoti e pronipoti con fratelli del defunto, supponendosi predeceduti il Padre e la madre del medesimo.

Gaudenzio

L' altra quarta si subdividerà, e spetterà per una metà al Gaudenzio nipote, e per l' altra metà alli Lodovico, ed Ortenzio pronipoti:

L' altra apparterà al Prospero altro nipote, e l' altra quarta finalmente alli Stefano e Vittorio pronipoti tra ambi.

§. 9. La nona specie poi riflette il

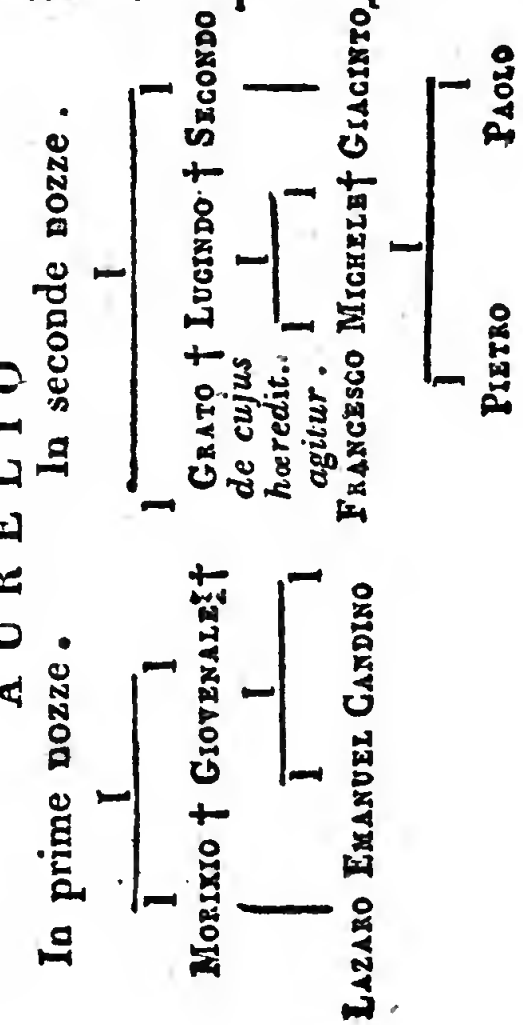

caso in cui alla successione del defunto non vi concorrano che nipoti e pronipoti, quali però discendano dai fratelli di letto diverso.

In questo caso siccome tutti li concorrenti vengono per rappresentazione: così per determinare la porzione a caduu d' essi devoluta convien supporre, che tutti li fratelli del defunto fossero viventi.

In quest' ipotesi pertanto a termini dell' art. 752. essendovi fratelli *utrinque* congiunti, e fratelli consanguinei, si deve preventivamente dividere l' eredità in due parti, con applicarsi una metà alla linea paterna, e l' altra metà alla linea materna.

Siccome pertanto il Morizio, Giovenale; Lucindo e Secondo avrebbero comune il padre: così la metà spettante alla linea paterna, deve fra essi dividersi: onde caduno d' essi deve avere il quarto di detta metà

Li Lucindo e Secondo hanno la madre comune col defunto: conseguentemente ad essi spetta la metà assegnabile alla linea materna.

Onde essendo il Lucindo *utrinque* congiunto il medesimo viene ad avere il quarto d' una metà, e la metà dell' al-

tra metà; e consimile porzione spetta al Secondo.

Fatta quest' operazione agevol cosa resta il determinare la quota che tocca a caduno de' condividenti: imperocchè supponendo l' eredità divisa in oncie 32, il Lazzaro ne avrà oncie 4; l'Emanuele oncie 2; il Candido altre oncie 2; il *F*rancesco oncie 6; il Pietro oncie 3; il Paolo altre oncie 3; ed il Giacinto oncie 12; quali tutte porzioni compongono il totale delle oncie 32.

§. 10. La decima specie finalmente è relativa al caso, in cui alla successione concorrano discendenti da' fratelli del defunto, li quali però si ritrovino allo stesso grado di altri parenti collaterali.

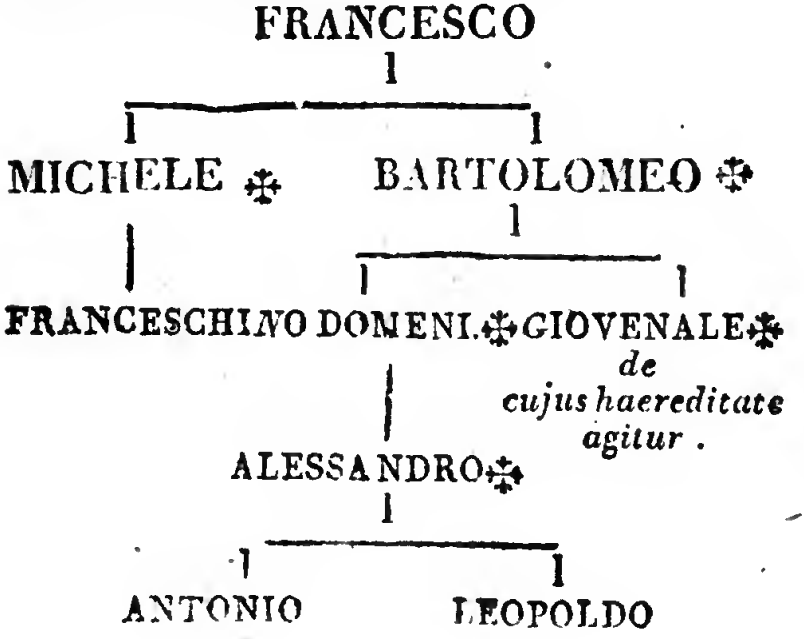

Muore il Giovenale superstiti l' Antonio e Leopoldo suoi pronipoti, ed il *Franceschino* suo cugino: ricercasi come regolar si debba questa successione.

Se si dovesse decidere questo caso a termini della ragion comune, non vi ha la menoma dubbietà, che il *Franceschino* succederebbe per un terzo, e l' Antonio ed il Leopoldo per gli altri due terzi:

Imperciocchè sebbene questi due ultimi discendano da un fratello del defunto, trovandosi però *ultra fratrum filios* non possono gioire del dritto della rappresentazione; per conseguenza dovendo la successione unicamente regolarsi secondo la prossimità de' gradi, ne avverrebbe, che ritrovandosi essi nel quarto grado, ed essendo il Franceschino parimenti nello stesso grado, dovrebbe il medesimo esser admesso alla consuccessione per il terzo: come così in consimil caso venne deciso dal Senato colla Sentenza 27 Gennajo 1784 nella causa Biga contro Serra a relazione del già nominato cittadino Galli.

In oggi però secondo la nuova legge la cosa cangia d' aspetto: imperocchè siccome li Antonio e Leopoldo sono

ora admessi a rappresentare la persona del Domenico loro avo, e fratello del defunto; così nella stessa guisa che questo escluderebbe il Franceschino, così lo escludono anch' essi; per conseguenza ad essi soli spettar deve l' intera eredità del Giovenale.

In questo articolo 753 la legge fa il caso, in cui il defunto non lasci presso di se nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da' medesimi: suppone parimenti che non vi siano ascendenti della linea paterna, oppure della materna: ed in questi casi vuole che l' eredità passi per una metà agli ascendenti superstiti, e per l' altra metà ai parenti collaterali dell' altra linea, li quali sieno i più prossimi.

Da questa disposizione pertanto si deducono le seguenti illazioni, cioè:

1. Che siccome qui vengono nominati gli ascendenti indistintamente, così sotto tale denominazione viene senza dubbio compreso il padre e la madre.

Ne deriva da ciò, che se taluno muore senza fratelli, sorelle o discendenti da essi, lasciando soltanto superstite il padre, il medesimo prende la metà dell' eredità, e l' altra metà si

devolve ai collaterali più prossimi della linea materna.

E viceversa se la madre è sola superstite, essa succede nella metà, e l' altra metà passa ai collaterali della linea paterna: nel che si sarebbe anche derogato al dritto Romano, secondo cui il padre e la madre in mancanza di fratelli, o sorelle del defunto, escludevano ogni altro collaterale.

Notisi pertanto che la legge avrebbe fatta una differenza tra li fratelli, e sorelle del defunto, ed il padre e la madre; perchè se vi sono fratelli, e sorelle da un canto solo, li medesimi succedono alla totalità de' beni, ed ogni altro collaterale dell' altra linea viene da essi escluso come nell' art. 732. in fine:

Quando che rispetto al padre od alla madre sono tenuti a dividere per metà l' eredità coi collaterali dell' altra linea.

Però qui la legge avrebbe voluto fare un favore al padre od alla madre;

Poichè se il padre solo succede assieme ai fratelli, il medesimo non prende che il quarto dell' eredità; e così la madre: all' incontro se il padre succede con collaterali della linea materna, la legge gli accorda la metà.

2. Che a termini dell' art. 750 l' avo ed il proavo, o paterni, o materni sono assolutamente esclusi dalla successione, qualora vi esistano fratelli, sorelle, o discendenti da' medesimi; mancandovi poi li medesimi, sono in questo art. 753 richiamati alla successione, ed è loro accordato lo stesso trattamento, che si concede al padre ed alla madre.

3. E conseguentemente qualora vi esista l' avo o l' avia paterni, ed ambedue, in tal caso spetterà a' medesimi la metà dell' eredità; e l' altra metà si devolverà ai collaterali della linea materna: e viceversa esistendovi l' avo od avia materni, oppure ambedue, li medesimi perceveranno la metà dell' eredità, e l' altra metà si devolverà alli collaterali della linea paterna.

4. La legge in questo art. 753 parla solo del caso, in cui manchino ascendenti dell' una, o dell' altra linea: ma non parla del caso, in cui, e nell' una, e nell' altra linea vi sieno ascendenti.

Ma riflettasi, che la legge non altrimenti chiama alla successione li collaterali salvo in mancanza d' ascendenti dell' una, o dell' altra linea.

La conseguenza pertanto sembra obvia, che se vi sono cotali ascendenti in

una linea, li medesimi succedono ad esclusione de' collaterali dell' istessa linea.

Suppongasi adunque, che al defunto fossero superstiti l' avo, o l' avia paterni, e l' avo, o l' avia materni, in questo caso gli ascendenti paterni prenderanno la metà dell' eredità, e gli ascendenti materni l' altra metà.

5. Se poi non vi esistesse nè il padre nè la madre, nè alcun altro ascendente, ma vi fossero soltanto collaterali di linea paterna e materna, ricercasi se il collaterale più prossimo debba escludere ogni altro senza distinzione di linea.

Sembra però che anche in questo caso si debba osservare la distinzione delle linee, cosicchè una metà debba applicarsi alla linea paterna, e l' altra alla linea materna.

Per conseguenza la prossimità del grado resterà soltanto operativa in caduna delle linee.

Il che resta coerente alla lettera della legge espressa nell' art. 733, dove ordina la divisione in due parti eguali per la linea paterna e materna d' ogni successione aperta a favore d' ascendenti, o collaterali:

Ed ove prescrive pure che non si possa fare devoluzione dall' una all' altra linea, salvo non si ritrovi nè ascendente, nè collaterale in una delle due linee .

Ed è pur coerente allo spirito della legge stessa: poichè se questa nel caso, che vi sia il padre solo, accorda la metà dell' eredità ai collaterali della linea materna. Sembra a più forte ragione, che debbasi osservare lo stesso non essendovi che collaterali dell' una, o dell' altra linea: altrimenti un semplice collaterale sarebbe di miglior condizione del padre stesso.

Quale distinzione ella è poi anche analoga all' art. 755, dove dispone, che in difetto di parenti in grado successibile in una linea, li parenti dell' altra linea succedano nel totale: il che dimostra che un parente purchè sia in grado successibile, è admesso alla successione, benchè in confronto di un parente dell' altra linea sia più rimoto.

Per la più chiara intelligenza poi delle sopra fatte riflessioni si propongono le seguenti specie di fatto:

§. 1. La prima specie concerne il caso in cui col padre del defunto

concorrono un zio paterno, ed un zio materno.

de
cujus haereditate
agitur.

In questo caso l' eredità del Pancrazio deve dividersi in due parti: una metà spetta all' Onofrio padre del defunto; l' altra metà al Leopoldo zio materno, non dovendosi admettere il Luigi zio paterno, perchè escluso dall' Onofrio.

La seconda specie poi è relativa al caso, in cui coll' avo materno vi concorrano cugini del defunto per linea paterna.

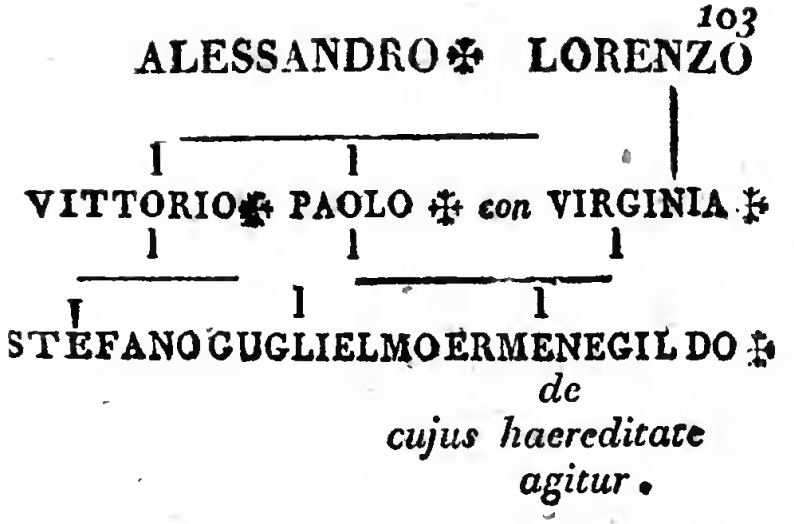

In questo caso la metà dell' eredità spetta al Lorenzo avo materno, e l' altra metà agli Stefano, e Guglielmo cugini per linea paterna del defunto: sebbene a termini del dritto Romano, il Lorenzo come avo materno del defunto avrebbe esclusi gli Stefano e Guglielmo semplici cugini.

Di fatti il Tesauro nella decisione quinta tratta la questione se l' avo materno escluda il zio paterno dalla successione del nipote, e riferisce, che il Senato pronunciò per l' esclusiva sul principio che il zio ritrovasi nel terzo grado degli ascendenti, e l' avo nel secondo. Per conseguenza a più forte ragione avrebbe esclusi i figliuoli del zio.

§. 3. La terza specie concerne il

caso in cui non essendovi alcun ascendente vi concorrano alla successione cugini di linea paterna, e materna, in grado bensì uguale, ma in numero disuguale.

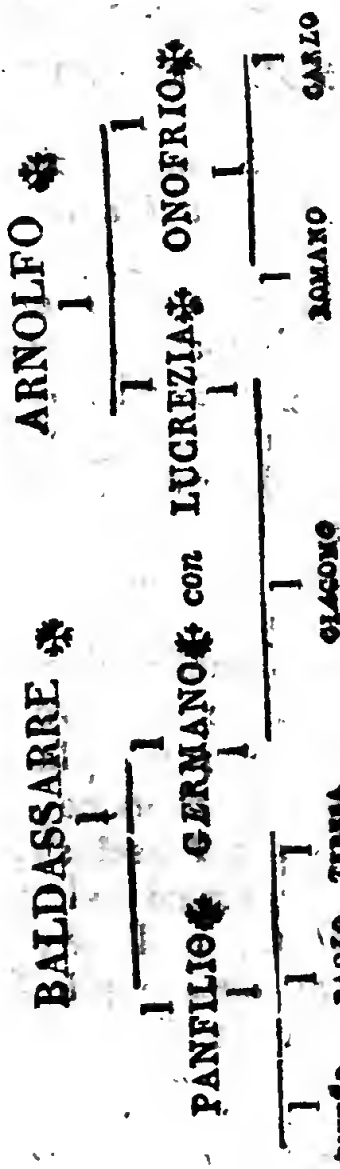

In questo caso l' eredità del Giacomo è divisibile in due parti uguali: una è applicabile alla linea paterna, e l' altra alla linea materna.

Per conseguenza li Pietro, Paolo, e Teresa avranno una metà divisibile fra essi, e li Romano e Carlo avranno l' altra metà.

Sebbene se si fosse dovuto regolare questa successione secondo la ragion comune, quest' eredità si sarebbe dovuta dividere in cinque parti eguali.

§. 4. La quarta specie riguarda il caso, in cui concorrano alla successione un zio, ed un cugino germano del defunto.

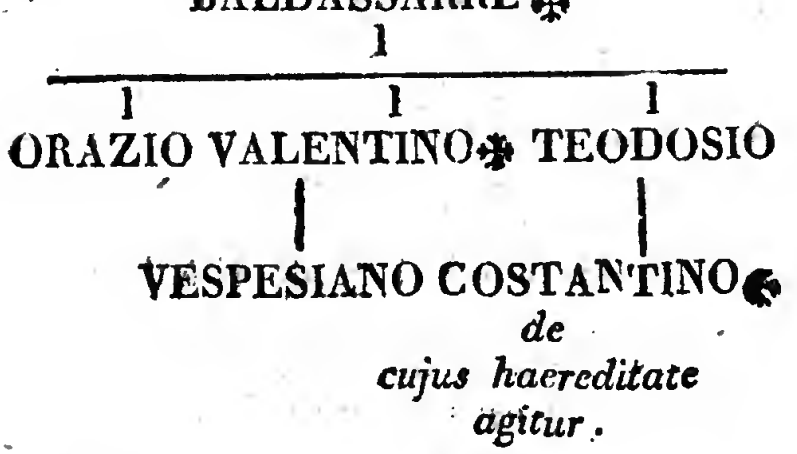

Questa medesima questione fu specificamente trattata dal Tesauro nella

questione 63 lib. 2, dove rapporta varj scrittori, li quali furono d' avviso, che il cugino escluda il patruo.

Quindi egli stesso si spiega: *veram quidquid sit in hoc articulo circa interpretationem juris contraria opinio est verior, ut avunculus praeferatur per textum in leg. avunculo C. Comun. de success., ubi consobrinus excluditur ab avunculo, quia hic est in tertio gradu, et consobrinus in quarto: est enim regula in successione intestati, quod qui proximior defuncto est, praefertur, et avunculus est proximior.*

Esaminando però la detta questione a termini della nuova giurisprudenza sembra a primo aspetto, che concorrendo alla successione il Vespesiano, coll' Orazio suo zio, il detto Vespesiano rappresentando la persona del Valentino suo padre predefunto possa esser admesso alla successione unitamente al detto suo zio.

Però già a tal riguardo si è di sopra accennato, che per riconoscere se la rappresentazione debba o non aver luogo, si deve esaminare qual sia la persona della di cui successione si tratta: scorgendosi dai motivi riguardanti il titolo della rappresentazione, che il be-

neficio della legge accordato ai nipoti e pronipoti di poter rappresentare il loro padre od avo, è limitato al caso, in cui si tratti di succedere ad un patruo o ad un gran patruo: accennandosi anzi ne' motivi suddetti, che la rappresentazione non può essere admissibile trattandosi della successione di cugini, poichè altrimenti si avrebbe un processo all' infinito, e ne nascerebbe una sorgente inesausta di liti.

Per la qual cosa siccome nella specie sopra proposta, il Vespesiano tratterebbe di succedere ad un cugino: così non può aver luogo la rappresentazione, e per conseguenza il medesimo viene ad esser escluso dall' Orazio di lui zio, come prossimiore

Ritengasi però sempre, che se vi fossero collaterali della linea materna, ad essi spetta la metà dell' eredità suddetta.

§. 5. La quinta specie è relativa al caso, in cui alla successione concorrano diversi cugini del defunto, li quali siano tra essi in grado uguale.

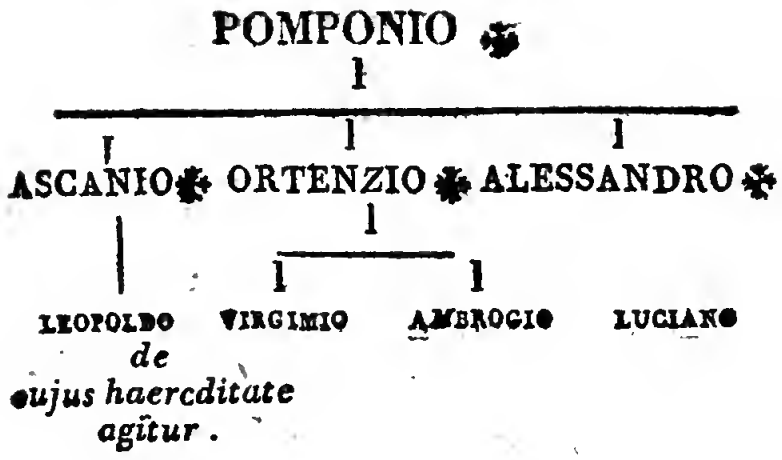

La risoluzione del quesito dipende anche dal punto della rappresentazione; perchè se la medesima in questo caso avesse luogo, li Virginio ed Ambrogio non potrebbero succedere che in stirpe.

Però siccome anche qui si tratta della successione di un cugino; così li Virginio, Ambrogio e Luciano succederanno tutti per capi.

§. 6. La stessa specie finalmente riflette il caso, in cui essendo predeceduti tutti gli ascendenti di linea paterna e matèrna, concorrano alla successione collaterali d'ambedue le linee, li quali si ritrovino in grado e numero disuguale.

de
cujus hæreditate
agitur.

Considerandosi questo caso sui rapporti della ragion comune, egli è ob-

vio il giudicare, che l' eredità del Pomponio spetterebbe per intero al Carlo come prossimiore.

Però a termini della nuova giurisprudenza, il Carlo perceve la metà dell' eredità appartenente alla linea paterna, escluso il Lucio come rimoziore, e l' altra metà applicabile alla linea materna spetta alli Giacomo, e Luigi tra ambi.

E medianti le sopraccennate riflessioni relative alla legge, sembra che possa esser risolvibile qualunque caso sia per succedere.

§. 7. Nell' articolo 753 si prescrive pur anche, che se vi è concorso di parenti collaterali al medesimo grado, essi debbano dividere per capi.

Secondo però quel che si è detto avanti, questa disposizione deve intendersi per que' collaterali, che trovansi nella stessa linea o paterna, o materna.

Mentre dividendosi la successione fra le due linee, quel collaterale che ritrovasi in una d' esse linee benchè più rimoto di grado, succede assieme all' altro collaterale che trovasi nell' altra linea ancorchè più prossimo di grado.

In questo articolo 753 stabilì la legge che nel caso dell' articolo precedente, il padre o la madre sopravivente ha l' usufrutto del terzo de' beni, ne' quali non succede in proprietà

Quì pertanto la nuova legge ha voluto in parte favorire il padre e la madre col darli una tal qual specie di compenso per la metà dell' eredità, che viene applicata ai collaterali dell' altra linea, quali a termini della ragion comune sarebbero stati da essi esclusi.

Siccome però qnesta disposizione si vede espressamente limitata al padre e la madre, ne deriva che in essa non sono compresi gli altri ascendenti, benchè siano in grado suscetibili.

A questo riguardo però potrebbonsi eccitare due dubbj.

Il primo riflette il caso, in cui il padre o la madre abbiano già l' usufrutto universale in virtù di un testamento anteriore, come nella specie seguente.

PANCRAZIO ✠

BALDAS.re GIOVENALE ✠ con Testam.
con
Lugrezia

LORENZO ✠
de
cujus haereditate
agitur

Morì il Giovenale con testamento, in cui lasciò l' usufrutto universale di sua eredità alla Lugrezia sua moglie, ed istituì in erede universale il Lorenzo suo figlio.

Muore il detto Lorenzo, superstiti la madre ed il Baldassarre di lui Zio paterno.

A termini della nuova legge, la Lugrezia madre avrebbe la metà dell' eredità in proprietà: e l' altra metà spetterebbe al Baldassarre zio paterno: ma la Lugrezia su questa metà dovrebbe avere il terzo in usufrutto.

Però in vista del testamento del Giovenale può dubitarsi, se la Lugrezia sia in dritto di continuare dopo la morte del figlio a percevere l' intero usu-

frutto dell' eredità trattandosi di una ragione acquistata prima della legge, e che questo usufrutto non è dell' eredità del figlio, ma dell' eredità del marito.

Il secondo dubbio riguarda il caso, in cui al padre competesse già l' usufrutto legale, come dalla specie seguente.

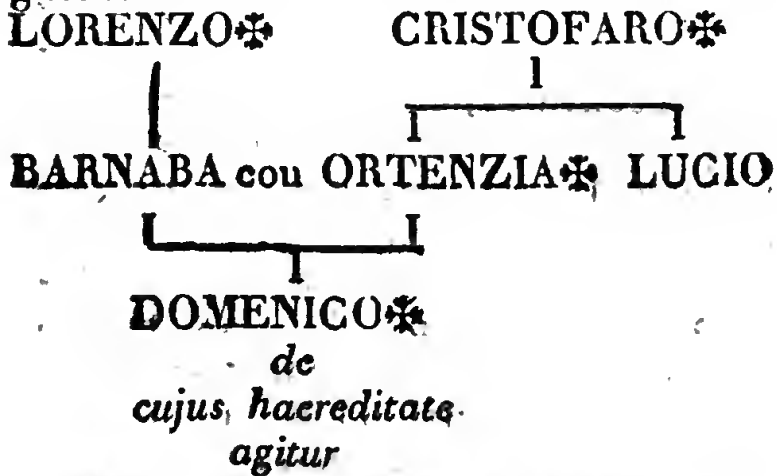

Morì l' Ortenzia ab intestato, e li succedette il Domenico suo figlio.

Il Barnaba padre poi avea l' usufrutto legale sopra li beni pervenuti al detto suo figlio dall' eredità materna.

Muore quindi Domenico: e regolandosi la successione secondo la nuova legge, la nuova legge, la metà dell'eredità spetta al Barnaba padre, l' altra metà al Lucio zio materno, ma su questa metà il padre ha l' usufrutto del terzo.

Siccome pertanto la legge non ammette l' effetto retrotrattivo, potrebbesi dubbitare se coll' essersi data una nuova forma alle successioni intestate, siasi voluto derogare al dritto d' usufrutto, che passato era nel padre in forza delle allora veglianti leggi.

Quì però la difficoltà resta più grave, a motivo, che a differenza del caso precedente, l' usufrutto sarebbe del patrimonio proprio del figlio, a riguardo del quale la legge ha ora diversamente disposto.

La Legge in quest' articolo 45 stabilisce che li parenti al di là del duodecimo grado non succedano.

Facendosi il paralello della Romana giurisprudenza con la nuova legge, si osserva che Giustiniano nella novella 118 cap. 3. §. 1, ordina come ivi:

Si vero defuntus neque fratres figlios fratrum relinquerit, omnes deinceps a latere cognatos ad haereditatem vocamus secundum uniscujusque gradus praerogativam, ut riunione gradu reliquis praeponetur.

Qui sembra pertanto che non siasi fatta restrizione ne letimazione di gradi; L' Oinitomo tuttavia *Inst. lib.* 3 *tit.* 1, §. 38 così scrive *Notandum quod ho-*

die de jure civili successio collateralium extenditur usque ad decimum gradum non ultra §. fin. de succ. cogn. ubi textus distinguit inter agnatos et cognatos, ut agnati usque ad decimum gradum, cognati vero usque ad sextum vel septimum, si nati sunt ex sobrino, successionem admittantur, sed quia de jure auth. differentia agnationis, et cognationis est sublata, ideo communiter acceptum est omnes sivè agnatos, sive cognatos usque ad decimum gradum vocari.

Il *Voet* tuttavia nel *lib.* 38 *tit.* 17 *num.* 22 egli è di contrario avviso; e sostiene, che la successione de' collaterali non è ristretta ne al decimo grado d' agnazione, nè al settimo di cognazione.

E tale è anche il sentimento del Debarry nel trattato delle successioni lib. 18, tit. 3, §. 8.

E così del Despaisses des successions ab intest. part. 2. tit. 1, §. 2.

La nuova legge pertanto avrebbe conciliato li detti dispareri; avendo stabilito per limite fisso a queste successioni il duodecimo grado.

Quello poi che si dice in questo articolo 45 relativamente ai parenti, che

sono in una linea in grado non successibile, devesi anche dire per quelli che sono ne' rami di una linea, come nella specie seguente.

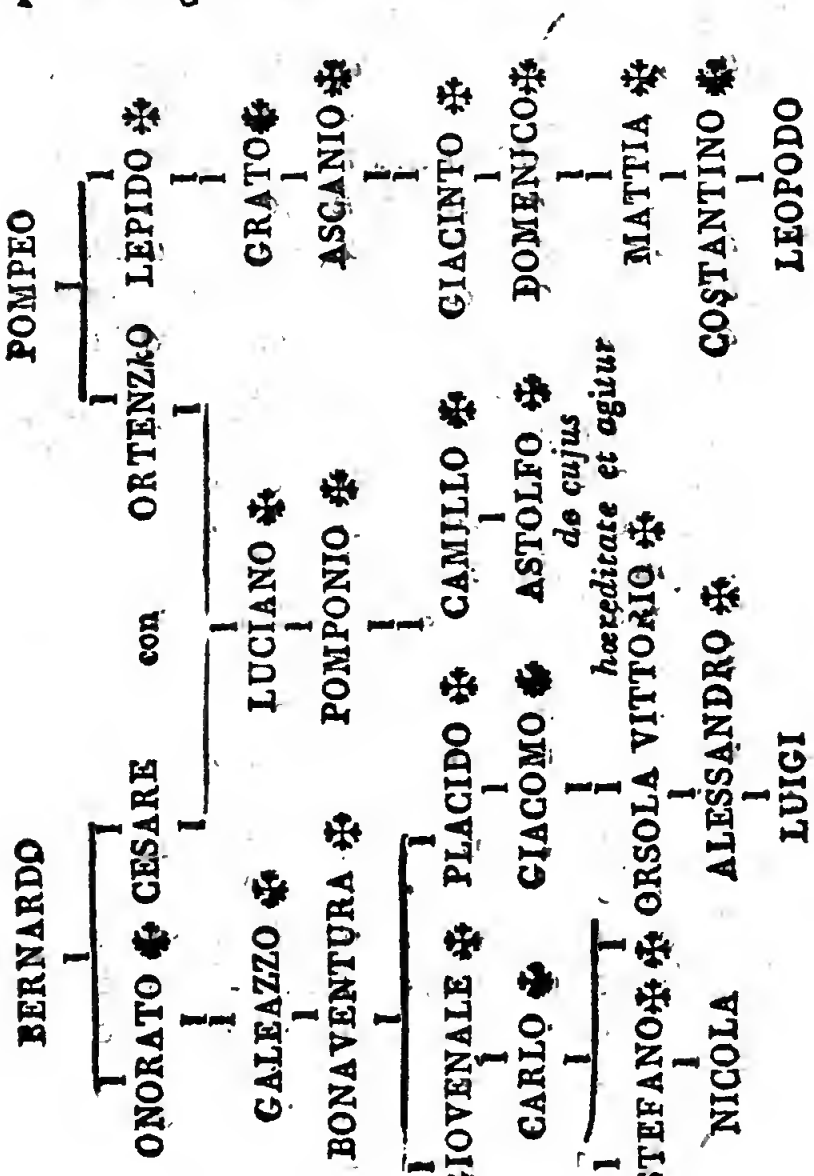

In questo caso la successione dell' Astolfo spetta per intero all' Orsola ad esclusion del Nicola, come più rimoto, e ad esclusion del Luigi e Leopoldo, quali sono nel grado 13.

Ritengasi poi, che se vi sono collaterali di linea paterna, e collaterali di linea materna, l' eredità si divide in due parti uguali.

Ma se in una di esse linee non vi fossero collaterali in grado successibile, in tal caso la legge deferisce tutta l' eredità ai collaterali, che si ritrovano nell' altra linea.

Rimane in ultimo a rapportare i motivi cui si sono appoggiate le disposizioni della legge relativa alle successioni di discendenti, ascendenti e collaterali ivi:

» *La regola d' una divisione eguale* » *fra i due rami paterni, e materni,* » *ci ha fornito un mezzo semplice, ma* « *efficace di tagliare il corso a tutte le* « *contestazioni che facevano nascere il* « *privilegio delle doppie linee su il sem-* « *plice luogo, cioé a dire il privilegio* « *di coloro che discendendo dal mede-* « *simo padre, e dalla medesima madre* » *sopra quelli che non discendono che* « *da uno dei due.*

» *Giustiniano aveva introdotto nelle*
» *successioni collaterali una preferenza*
« *in favore dei fratelli congiunti dalle*
« *due parti con il defunto, sopra li*
« *fratelli, e sorelle, che non avevano*
» *diritto che da una parte. Bentosto*
» *accordò l' istessa preferenza, ai ni-*
« *poti, e nipote che avevano diritto in*
» *dopia linea.*

» *I nostri costumi presentavano sopra*
« *questo punto l' istessa diversità, che*
« *sopra il diritto di rappresentazione.*
» *Alcuni rigetono la prerogativa di dopia*
» *linea altri l' admettono secondo la*
» *disposizione del diritto Romano, là*
» *questa prerogativa era estesa ai zij,*
« *qui essa non era accordata che ai*
« *fratelli, e non ai nipoti d' altronde*
« *ella non era ricevuta che per una certa*
« *specie di beni, in fine veniva ancora*
« *la classe dei costumi incetti, e li*
« *autori, e la giurisprudenza si trova-*
« *vono divise sopra la regola che si*
» *doveva seguire.*

» *Tutte queste variazioni vanno for-*
« *tunatamente a sparire, li parenti*
» *uterini, o consanguinei (che non sono*
« *uniti che da una parte) non saranno*
» *esclusi dai parenti germani (quelli*
» *che sono legati da due parti) ma essi*

» *non prenderano parte nelle due linee ,*
» *cosi i parenti dalla parte del padre*
« *avranno la sua parte nella metà attri-*
« *buita al ramo paterno , il parente*
» *dalla parte della madre dividerà la*
» *metà scaduta al ramo materno , il*
» *parente delle due parti sarà admesso*
« *alla divisione delle due porzioni .*

« *Voi conoscete attualmente le basi*
« *fondamentali dèlla prima parte del*
» *proggetto , non ho bisogno di entrare*
» *negl' altri dettagli : gl' articoli sopra*
» *la successione decretati ai discenden-*
« *ti , ai collàterali sono il fedèle risul-*
« *tato di quello che avete inteso.*

» *Devo solamente avanti di passare*
» *ad altri oggetti dirvi una parola di*
« *quelle disposizioni particolari che ba-*
« *sterà di esporre per provarne la ne-*
« *cessità , e la convenienza .*

« *1. Gl' ascendenti succederanno ad*
« *esclusione di tutti gl' altri alle cose*
» *da loro donate ai loro figli morti sen-*
« *za posterità ?*

« *2. Allorché un figlio morirà senza*
» *posterità , s' égli lascia dei fratelli , e*
» *delle sorelle , la successione sarà di-*
» *visa , metà per i padri , e per le ma-*
» *dri , metà per li fratelli , e sorelle :*
« *se il padre , e la madre sono morti*

» *questi più avranno i tre quarti.*
« *Noi non abbiamo in questo punto*
« *ancora interogate le affezioni della*
« *natura. Senza dubbio dei padri, e*
« *delle madri devono succedere in pre-*
« *ferenza a dei collaterali, ma allorchè*
« *perdendo uno de suoi figli, e che ne*
„ *resti ancora degl' altri la divisione*
„ *della successione fra i padri, ed i*
„ *figli non é nel ordine della natura.*
„ *Nel diritto romano gl' ascendenti*
„ *escludevano li fratelli uterini, o con-*
„ *sanguinei, essi concorevano con li*
„ *fratelli germani, nella maggior parte*
„ *de nostri costumi, li padri Madri,*
„ *Avi, ed Avie succedevano alle sup-*
„ *pelitili, ed acquisti, non succedevano*
„ *ai propri in alcune provincie gl' Avi,*
„ *e le Avie non succedevano, solamente*
« *i padri, e le madri; abbiamo sostitui-*
« *to a queste disposizioni diverse, una*
« *règola giusta e semplice e d'una faci-*
« *le applicazione • Li padri, e madri*
« *divideranno con gl' altri figli la suc-*
« *cessione del figlio morto essi avran-*
« *no ciascun di loro una quarta parte,*
« *e i figli l' altra metà. Se uno de'*
« *padri o madri era morto i figli avran-*
« *no i tre quarti ch' essi divideranno*
« *fra loro in porzioni eguali se essi c-*

« *rano dello stesso letto. Se essi sono*
« *di letto differente si fa una divisione*
» *fra le due linee, ciascun figlio pren-*
« *de la sua parte nella sua, e se non*
» *vi sono figli che da una parte per-*
« *cepiscono tutto.*

« *Delle disposizioni si conformi ai*
« *voti della natura non hanno bisogno*
« *di esser spiegate.*

» *Passo ad un altro articolo che non*
« *avrà bisogno d' Apologia.*

» *Allorchè il defunto lascia un padre,*
» *o una madre, se egli non lascia al-*
« *tri, ne discendenti, ne fratelli, ne*
« *sorelle, ne nipoti, ne alcuno ascen-*
» *dente nell' altra linea non abbiamo*
» *in questo caso conservato al padre,*
» *e madre sopraviventi l' uso frutto del*
« *terzo dei beni devoluto ai collaterali,*
« *debola consolazione senza dubbio per*
« *il padre, e per la madre ma conso-*
« *lazione che potrà procurargli del so-*
« *lievo nell' età delle infermità, e dei*
« *bisogni. Questa disposizione è ancora*
« *fondata sopra la volontà presunta dal*
« *figlio, che certamente non ha voluto*
» *per affrettare il godimento dei colla-*
« *terali lasciare nell' affanno gl' autori*
« *de suoi giorni.*

» *In fine noi abbiamo pensato che i*

» *parenti al di la del duodecimo grado*
» *non devono succedere. Le relazioni*
« *delle famiglie sono efficaci in una si*
« *grande lontananza, e una lunga es-*
« *perienza ci ha provato che delle suc-*
« *cessioni devolute in tali distanze era-*
« *no sempre in preda ad una folla di*
« *contestazioni che concentravano per*
« *così dire tutta l' eredità nelle mani*
» *degl' agenti della giustizia; fortuna-*
« *to ancora allorchè l' accesa cupidi-*
« *gia non ne sosteneva con delle false*
» *pretensioni con delle false genalogie*
» *si difficili a riconoscersi quando si*
» *fanno rimontare a più secoli.*

CAPITOLO IV.

Delle successioni irregolari.

SESSIONE PRIMA.

Dei dritti de' figliuoli naturali sopra li beni del loro padre, o madre, e della successione ai figliuoli deceduti senza discendenza.

Si legga il Codice dall' art. 756 al 766.

OSSERVAZIONI.

Secondo il diritto civile figliuoli naturali erano chiamati quelli, che *nascebantur ex legitimâ concubina cujus*

rgentio fuis a jure illo permissa nampe ex muliere unica in domo retenta; et qui sunt magis certi quam qui extra domum nascuntur.

Secondo il diritto canonico dicevansi figliuoli naturali quelli che *nascuntur ex soluto et soluta extra domum retenta, et ab ea cum qua potest esse matrimonium sine aliquo impedimento.*

Ed in oggi, giusta la consuetudine, ed il comune uso di parlare, questi sono i figliuoli naturali, come così ci attesta il Tesauro nella questione 22. lib. 1, ed il Richeri lib. 1 tit 3 §. 438. E così anche la decisione Sen. 20 maggio 1723 ref. Bruni in c. Paserio, ove si scrive, che *natus ex soluto & soluta naturalis est non spurius: ille vero qui praetendit spurium esse probare debet, quod pater et mater soluti non fuerit*, in qual decisione si trattò poi anche la questione *an natus ex equite sancti Mauritii soluto et soluta, sacrilegus esset: et responsum negative, quia tempore conceptionis pater adhuc eques non erat, licet esset tempore nativitatis exemplo filii, qui nascitur ex ea, quae tempore conceptionis libera erat, et serva tempore nativitatis.*

Notisi pertanto, che la legge non ac-

corda alcun diritto ai figliuoli naturali, salvo li medesimi siano stati legalmente riconosciuti dal padre, o dalla madre.

La ricognizione legale può eseguirsi nell' atto di nascita, o posteriormente per un atto autentico, come nella legge relativa alla paternità, e figliazione. artic. 319 e seguenti.

§. 1. Come poi si debba praticare questa ricognizione, qualora si fa al tempo della nascita, si raccoglie dall' altra legge relativa agli atti dello stato civile capo 2 art 55 e seguenti, dove si prescrive,

Che fra li tre giorni dopo la nascita debbasi presentare il figlio nato all' officiale dello stato civile;

Che la nascita del figlio debba dichiararsi dal padre, ed in sua mancanza da' dottori di medicina o chirurgia, dalle levatrici, officiali di sanità, od altre persone, che siano stati assistenti al parto;

Che questo atto di nascita debba immediatamente rapportarsi nel registro in presenza di due testimonj;

Che l' atto di nascita debba enunciare il giorno, l' ora, ed il luogo della nascita, il sesso del nato, e li nomi, che gli saranno stati dati, li

nomi, cognomi, professione, e domicilio del padre, e della madre, e dei testimoni.

Egli è poi degno d' osservazione quanto sta scritto ne' motivi di detta legge a tal riguardo, ivi:

„ *Ora che le circostanze sono cam-*
„ *biate, che esiste realmente la libertà*
„ *del culto, che le persecuzioni reli-*
„ *giose sono intieramente cessate, che*
„ *attribuendo alla autorità civile la re-*
„ *dazione degl' atti relativi allo stato*
„ *dei uomini, non si proibisce ai pa-*
„ *renti di farle santificare con la so-*
„ *lennità della loro Religione.*

§. 2. Trattandosi poi di figlio naturale, codesta ricognizione può farsi dal padre, e dalla madre assieme, oppure da un solo d' essi.

Ma qualora al tempo della nascita non fosse stato riconosciuto; in tal caso la detta ricognizione può farsi posteriormente o dal padre, o dalla madre, o da ambedue: e si osserverà l' articolo 62 della mentovata legge relativa agli atti dello stato civile, dove prescrive, che l' atto di ricognizione deve esser inscritto ne' registri alla sua data, e che in margine si farà menzione dell' atto di nascita, se ve n' esiste uno.

Però anche in questo caso di ricognizione posteriore credesi necessario, che il figlio naturale si presenti all' officiale dello stato civile; spiegandosi li motivi in questi termini:

„ *Il fanciullo sarà sempre presente* „ *all' officiale civile, questa formalità* „ *è necessaria per prevenire gl' abusi,* „ *essa non interdice all' officiale civile* „ *di trasportarsi verso il fanciullo se-* „ *condo l' urgenza.*

§. 3. Qui però si crede anche opportuno di rapportare le provvidenze, che si sono date nella legge sopra la paternità e la figliazione, e che sono relative alla ricognizione dei figliuoli naturali. Essendosi nell' articolo 324 prescritto, che questa ricognizione qualora non si fece nell' atto di nascita, debba farsi per atto autentico.

Nell' art. 320: che la ricognizione fatta dal padre senza l' intervento, e l' admissione della madre, non abbia effetto che per il padre.

Nell' art. 337: che la ricognizione fatta pendente il matrimonio da uno degli sposi a profitto del figlio naturale, che ebbe prima del matrimonio da tutt' altra persona, che dello sposo, non possa nuocere, nè a questo,

nè a' figliuoli di detto matrimonio:

La detta ricognizione però produrrà il suo effetto, dopo disciolto il matrimonio, se da questo non vi restano figliuoli.

Nell' art. 338: che il figlio naturale non possa riclamare il dritto di figlio legittimo.

Nell' art. 339: che ogni e qualunque ricognizione fattasi per parte del padre, o della madre, e parimenti ogni riclamazione per parte del figlio naturale, possa essere contestata dagli aventi interesse.

Nell' art. 340: che la ricerca della paternità e proibita.

Questo articolo compare di somma importanza: si crede perciò ben fatto di rapporto li motivi: ivi:

„ *Dopo lungo tempo, nel antico*
„ *Regime un grido generale s' era in-*
„ *alzato contro le ricerche della pater-*
„ *nitá, esse esponevano i tribunali a*
„ *dei dibattimenti i più scandalosi, al*
„ *giudizio il più arbitrario, alla giu-*
„ *risprudenza la più variabile: l' uomo*
„ *la di cui condotta era la più pura,*
„ *quello stesso i di cui capegli erano*
„ *incanutiti nell' esercizio di tutte le*
„ *virtú, non era al coperto dell' attacco*

„ *d' una Donna imprudente, o d' un*
„ *figlio che gli erano stranieri, questo*
„ *genere di calunnia in una parola, le*
„ *ricerche della paternità erano riguar-*
„ *date come il flagello della società.*

Nello stesso art. 340 si prescrive successivamente, che nel caso di ratto, allorchè l' epoca di questo si rapporta a quella della concezione, il rapitore potrà sulla dimanda delle parti interessate venir dichiarato padre dell' infante.

Ne' motivi poi così sta scritto:

„ *In questo caso il delitto del rapi-*
„ *tore, e la presunzione forte che egli*
„ *é l' autore della gravidanza delle*
„ *donne, allorché il ratto, si rapporta*
„ *all' epoca della concezione. Sono*
„ *dei bastanti motivi perchè egli possa,*
„ *se non ha dei mezzi di difesa vale-*
„ *vole esser dichiarato padre del fan-*
„ *ciullo: succederanno meno questi de-*
„ *litti se subiranno la pena più natu-*
„ *rale, se si possono chiamare ai do-*
„ *veri d' un padre.*

Sicchè questa declaratoria deve tener luogo della ricognizione legale prescritta nell' art. 46

Successivamente la stessa legge della paternità nell' art. 341 stabilisce:

Che la ricerca della maternità è admessa;

Che il figlio, qual riclama sua madre, deve giustificare identicamente, che egli è quel desso, che dalla medesima fu dato alla luce;

E che non sarà admesso a fare codesta prova per testimoni, salvo che egli ne abbia già un principio di prova per iscritto.

Siccome però sembrar potrebbe, che questo articolo facci un contraste con l' articolo 340, non è anche inopportuno, che se ne veda il motivo, ivi.

„ *La regola esclusiva della ricerca* „ *della paternità non si applica alla* „ *madre, non si agisce a suo riguardo* „ *di penetrare i misteri della natura,* „ *il suo parto, e l' identità del fan-* „ *ciullo sono fatti positivi che possono* „ *essere contestati.*

„ *Frattanto la legge ha creduto dover* „ *prendere delle precauzioni contro il* „ *genere di prove che potranno essere* „ *admesse, se il timore delle vessazio-* „ *ni, e la difamazione ha fatto riget-* „ *tare le ricerche della paternità, que-* „ *sta sarebbe per le donne una disgra-* „ *zia ancora più grande se il loro*

„ *onore potesse esser compromesso da*
„ *qualche compiacente testimonio, o*
„ *subornato, non si presume che il fan-*
„ *ciullo sia stato messo al mondo,*
„ *senza ch' abbia per scritto qualche*
„ *traccia, sia del parto, sia delle cure*
„ *prestate a questo fanciullo.*

„ *Era dunque alla fede della giu-*
„ *stizia particolare della pubblica one-*
„ *stà di non admettere il fanciullo a*
„ *provare che egli è indenticamente lo*
„ *stesso che quello del quale la madre*
„ *che il reclama abbia partorito, che*
„ *nel caso ove egli avrà di già un prin-*
„ *cipio di prova per scritto.*

§. 4. Sebbene pertanto nel sopra accennato articolo 756 della presente legge, si dichiari non competere alcun dritto ai figliuoli naturali sopra li beni del padre e della madre, salvo siano stati legalmente riconosciuti: sembra però che ciò debba intendersi relativamente alla ricognizione del padre, a motivo che eccettuato il caso del ratto, resta vietata la ricerca della paternità. Però rispetto alla madre, qualora essa volontariamente non abbia fatta la ricognizione, siccome è admessa la ricerca della maternità; così essendo questa provata e decisa, sembra che

cotal decisione debba tener luogo della ricognizione legale.

Affine che più chiaramente si comprenda la differenza che passa tra il disposto della ragion comune, e la nuova giurisprudenza, cade quì in acconcio di riferire quanto scrisse il Bruno professore in questa università di Torino nelle sue instituzioni lib. 3, tit. 1, ivi.

Liberi naturalis ex concubina, cum qua nuptia celebrari poterat, sucepti, matri etiam illustri, aliisque ex materna linea ascendentibus, una cum legitimis, si adsint, succedunt, imo repraesentationis beneficio fruuntur. Non vero succedunt patri, aut legitimam sobolem, aut justam uxorem habenti quamquam hoc casu nataralibus liberis alimenta sint decernenda Anth. licet cod. de nat. lib.

Nullis extantibus liberis, nec uxore legitima, patri succedunt naturales filii in sextante cum matre concubina dividendo, a quo per testamentum excludi possunt, quin inofficiosi querelam sint habituri Nov. 89, cap. 4, nepotes vero, et ulterioris gradus liberi ex naturali filio procreati, licet ipsi justi sint, nec avo naturali, nec reliquis

per paternam lineam ascendentibus succedunt. Leg. ult. cod. de nat. lib.

Spurii vero, seu vulgo quaesiti nullo modo patri succedunt §. 12. *instit. de nupt.: ad matris tamen, si illustris non sit, simul cum legitimis filiis atque ad aliorum ascendentia maternorum haereditatem admittantur seu si illustris sit mater, et prolem justam habeat lib. 28, unde cognati.*

Discriminis ratio in ea est, quia mater semper est certa; sed pater est, quem justa nuptia demonstrant leg. 5, de in jus voc.

Denique qui ex impia conjuncione nascuntur, ut sunt incestuosi, et adulterini ab omni successione penitus repelluntur Noz. 74, cap. ult. ut nec ipsis jure civili alimenta debeantur Nov. 89, cap. 15, licet ex sacrorum canonum aequitate aliud dicendum esse plerique contendant. Capit. 5. de eo qui in matrim.

La nuova legge pertanto avrebbe in gran parte modificata l' antica giurisprudenza: mentre per una parte non vuole che li figliuoli naturali godano dell' onorevole titolo d' eredi: ma per altra parte dispone, e regola i loro diritti con una nuova bilancia, secondo

che il padre lascia figliuoli e discendenti legittimi, oppure ascendenti, fratelli e sorelle, oppure soli collaterali, o che non lascia alcun parente in grado successibile.

Quattro pertanto sono li casi contemplati in questo articolo 757, e nel successivo 758.

§. 1. Il primo si è quando il padre o la madre lasciano dopo se discendenti legittimi: ed in questo caso il figlio naturale perceve il terzo di quanto riceverebbe, se fosse legittimo, come nella specia seguente:

In questo caso se Giustino fosse figlio legittimo, succederebbe nel terzo intero dell' eredità di Tizio: perciò attesa la di lui qualità di figlio naturale, non perceve che il terzo del terzo, e così la nona parte.

Che se Giustino fosse premorto, lasciando dopo se due figliuoli, questi

perceveranno la nona parte suddetta fra essi divisibile come nell' art. 759.

§. 2. Il secondo caso poi, egli è, quando il padre o la madre non lasciano discendenti, ma solamente ascendenti, o fratelli o sorelle.

In questo caso se il figlio fosse legittimo, non vi ha dubbio, che prenderebbe l' eredità: ma per la sua qualità di naturale non perceve che la metà: e l' altra metà si devolve agli ascendenti, oppure ai fratelli, o sorelle del defunto secondo le regole di successione.

§. 3. Il terzo caso egli è quando il padre non lascia dopo di se, nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, ma soltanto collaterali in grado successibile; ed in questo caso il figlio naturale conseguisce li tre quarti dell' eredità: e l' altro quarto passa ai parenti trasversali, che sono in grado di succedere.

§. 4. Il quarto caso finalmente si è quando dopo la morte non si ritrova alcun parente in grado successibile: ed allora la legge accorda al figlio naturale tutta l' eredità.

§. 6. Notisi però, che a termini dell' articolo 757, il figlio naturale non ha

alcun dritto sopra li beni de' parenti del padre o della madre, qualsivoglia essi sieno od ascendenti, o trasversali:

Conseguentemente, se accadesse che il padre premorisse al figlio naturale, essendo ancora vivente l' avo paterno, e nulla lasciando in sua eredità, e che indi morisse l' avo suddetto, credesi che il detto figlio, o sia nipote naturale nulla possa pretendere sopra l' eredità di quello: e ciò sul principio che non può considerarsi vincolo di consanguinità od affinità, dove non vi è un legittimo matrimonio leg. 4. §. de grad. et adfin.

§. 6. Quello finalmente che deve ritenersi si è, che la legge nell' art. 756. stabilisce che li figliuoli naturali non sono eredi.

Facciasi perciò l' ipotesi, che il defunto in sua eredità lasciasse debiti; ella è cosa obvia, che li creditori potranno bensì agire contro li figliuoli legittimi, li quali sono gli eredi, ma non già contro il figlio naturale qual non è l' erede.

Ma ciò non vieta, che il medesimo debba per sua quota concorrere al pagamento de' debiti ereditarj.

Per conseguenza, se li debiti sono certi, all' occasione della divisione, sulla di lui quota si prededurrà l' importare della sua tangente de' debiti.

Che se li debiti fossero incerti nel quantitativo, allora il medesimo nell' instrumento di divisione si obbligherà al pagamento de' debiti per la sua quota: e ciò basterà se questa consiste in effetti stabili; che se poi fosse in danari, merci, allora si potrà astringere a prestar cauzione. Sebbene poi la legge deneghi al figlio naturale il titolo di erede; dai motivi però, di cui infra, rilevasi, che ciò ha luogo, allor quando il figlio naturale concorre con li figliuoli legittimi.

In questo articolo 760 si applicano al figlio naturale tutte le regole, che la legge ha stabilito per gli eredi nella sessione seconda, de' rapporti, ossia collazioni.

Per conseguenza il figlio naturale, e suoi discendenti saranno tenuti di conferire nella massa ereditaria tutto ciò, che hanno conseguito dal defunto per donazione tra vivi direttamente, od indirettamente, salvo che la donazione sia stata fatta colla dispensa dall' obbligo del rapporto nella massa. art. 843.

Però questa dispensa non può essere efficace, salvo per la concorrente della quota permessa dalla legge art. 844

Parimenti si deve conferire nella massa ed imputare nella virile tutto ciò che dal padre fu speso per lo stabilimento del figlio naturale, o per pagamento de' debiti art. 851.

Sono però eccettuate dal rapporto le spese di notritura, educazione, apprendissaggio, spese ordinarie d' equipaggio, di nozze e regali d' usanza, art. 852.

Ma per ciò che concerne il modo di eseguire il detto rapporto, fa d' uopo distinguere, o che la donazione è stata fatta di beni stabili, o di mobili, od in danaro.

Nel primo caso il rapporto nella massa si fa in natura, se li beni non sono stati alienati; e per altra parte nell' eredità si ritrovano fondi di egual bontà, natura, e valore, così che aver si possa l' uguaglianza di lotti.

Ma se li beni sono stati alienati prima che si aprisse la successione, allora il rapporto si fa, prendendo il donatario tanto meno degli altri beni ereditarj, sull' estimo che si darà ai beni del valore loro al tempo della morte.

Però in ambedue li casi si bonificano al donatario le spese fatte ne' miglioramenti, e per la conservazione della cosa donata: ed all' incontro il donatario bonifica li deterioramenti, che hanno diminuito il valor del fondo per sua colpa e negligenza.

Si eccettua però dal rapporto quel fondo, che è deperito per caso fortuito senza colpa del donatario.

Nel secondo caso poi di donazione fatta di mobili, il rapporto non si fa, che col prendere tanto di meno, ed a tenore dell' estimo di cui nello stato che si sarà annesso all' atto di donazione: ed in mancanza di detto stato, secondo l' estimo, che si darà da un perito.

Nel terzo caso poi il rapporto si eseguisce ricevendo il donatario tanto meno del danaro ritrovatosi nell' eredità; ed ove questo sia insufficiente, prendendo tanto meno di mobili, ed in difetto di questi, tanto meno di stabili.

Ritengasi però che la legge relativa alle donazioni nell' art. 908 prescrive, che figliuoli naturali non possano per donazione tra vivi, o per testamento ricevere di più di quanto è loro accordato in questo titolo delle successioni.

In questo articolo 761 la legge altro non dice, se non che il figlio naturale non può riclamare, allor quando ha ricevuto dal padre vivente la metà della quota fissata dalla legge, con espressa dichiarazione, che la sua intenzione e di ridurre il figlio alla porzione assegnatagli.

Notisi pertanto, che non basta l' assegno fatto dal padre, ma richiedesi che il figlio abbia effettivamente ricevuto ciò, che dal padre gli fu assegnato: mentre una tale accettazione induce di sua natura l' assenso alla fatta tacitazione.

In sostanza per togliere al figlio naturale ogni ragion di riclamo, si esigono tre cose:

La prima si è; che siasi dal padre assegnato al detto figlio le metà di quanto le dà la legge.

La seconda, che il padre abbia con quest' assegno tacitato definitivamente il figlio.

La terza, che il medesimo vi sia acquietato.

Per conseguenza il figlio naturale non può esser sentito ad impugnar il detto assegno, salvo vi sia lesione al di sotto della metà: nel qual caso la legge

non da già al figlio la ragione di chiedere la quota totale portata dalla legge ma solo le da la facoltà di chiedere il supplemento di quanto manca a compire la metà.

Ed in questo caso sembra benissimo, che al detto figlio naturale sieno dovuti li frutti della porzione mancante dal giorno del fatto assegno.

Siccome però, come si è osservato di sopra, la nuova legislazione in parte si discosta dal dritto romano: così cade anche in acconcio, che qui si rapportino li motivi.

« *Passo alla seconda parte quella* « *delle successioni che si chiamano* « *irregolari perchè esse non sono più* « *decretate nell' ordine d' un parente* « *legittimo.*

« *Le antiche leggi chiamavano per* « *mancanza di parenti il Sposo sopra-* « *vivente, e a sua mancanza il do-* « *manda.*

« *Noi non abbiamo admesse queste* « *disposizioni, ma non vi sono dei di-* « *ritti ancora più legittimi, e che de-* « *vono precedere quelli del congiunto e* « *della Repubblica? Voglio parlare dei* « *diritti dei figli naturali che sono sta-* « *ti riconosciuti.*

« *Già voi avete sanzionata col vostro*
« *suffraggio una legge che deve nello*
« *stesso tempo preservare le famiglie da*
« *tutte le ricerche odiose dalla parte*
« *dei figli, i di cui Padri non sono*
« *conosciuti, e lasciate ai Padri la*
« *facoltà d' averare dalla loro rico-*
« *noscenza lo stato dei figli.*

« *Se la natura chiama per questi*
« *una porzione del Patrimonio paterno*
« *l' ordine sociale s' oppone a quello*
« *che essi ricevono nelle stesse propor-*
« *zioni, e col medesimo titolo di fi-*
« *gli legittimi.*

« *Bisogna convenirne, non si è giam-*
« *mai tenuta una giusta misura verso*
« *i figli naturali. Un barbaro pregiudi-*
« *zio li diffamava ancora avanti la na-*
« *scita, e frattanto che noi puniamo*
« *questi sfortunati per il fallo de' loro*
« *padri li solo colpevoli, tranquilli, e*
« *sodisfatti, non provano ne torbidi*
« *ne' loro piaceri, ne alterazione nella*
« *loro considerazione personale.*

« *Questo roverscio di tutti i principj*
« *non deve sussistere, e se noi non*
« *siamo ancora pervenuti ad imprimere*
« *al vizio tutta la infamia che egli*
« *merita, noi abbiamo almeno scan-*
« *cellata la taccia in fronte dell'*

« *innocente ; Noi non abbiamo ancora*
« *dovuto mettere un termine alla specie*
« *della reazione , che tendeva a copri-*
« *re li figli naturali d' un favore che*
« *non gli era dovuto .*

« *Essi non dividerano con i figli*
« *legittimi il titolo d' erede , i loro di-*
« *ritti sono regolati con saviezza più*
« *estesi quando il loro Padre non lu-*
« *scia che dei collaterali più ristretta*
« *quando egli lascia dei figli legittimi,*
« *dei fratelli , o dei descendenti .*

« *Infine in mancanza di parenti ,*
« *succederà il figlio riconosciuto .*

« *Rimarcate io vi prego che questo*
« *vantaggio non è accordato , che al*
« *figlio riconosciuto , ora la riconoscen-*
« *za dei figli adulteri , o incetuosi ,*
« *non essendo permessa secondo le dis-*
« *posizioni della legge sopra la pater-*
« *nità , e la figliolanza essi non po-*
« *tranno reclamare la porzione dei*
« *figli naturali .*

„ *Frattanto siccome le ricerche della*
„ *maternità admesse dalla stessa legge*
„ *potrebbero provare i comercj adulteri,*
„ *o incetuosi è stato necessario di as-*
„ *sicurare degl' alimenti ai frutti dis-*
„ *graziati di questi ributanti disordini ,*
„ *ma se non vi é dovuto spingere più*

„ *lungi l'indulgenza, sarebbe inutile*
„ *di giustificare davanti a voi questo*
„ *articolo, e possa il nostro secolo esser*
„ *abbastanza felice per non esser giam-*
„ *mai testimonio della sua applicazione.*
„ *Dopo aver fissati i diritti dei figli*
„ *naturali contro la successione dei loro*
„ *Padri, si sono dovute stabilire anco-*
„ *ra alcune regole sopra la loro propria*
„ *successione, esse sono in poco numero.*
„ *Il padre, e la madre che avranno*
„ *riconosciuto un figlio naturale, gli*
„ *succederanno. Se egli non ha lasciato*
„ *posterità. Se il padre, o la madre*
„ *sono premorti, li beni solamente,*
„ *che i figli naturali avevano ricevuti*
„ *passeranno ai fratelli, e sorelle legi-*
„ *time, gl' altri beni saranno raccolti*
„ *dai fratelli, o sorelle naturali, ed al*
„ *sopra più la legge generale sopra le*
„ *successioni sarà eseguita.*

Nell' art. 766 si prescrive, che alla riserva de' beni provenuti dal padre e dalla madre, tutti gli altri beni posseduti dal figlio naturale, morendo il medesimo, debbano passare ai di lui fratelli, o sorelle naturali.

Se li medesimi provengono tutti dallo stesso padre e madre, in tal caso la cosa può esser piana.

Vedasi perciò il Tesauro nella citata questione 22 lib. 1, dove fra gli altri propone due casi:

Il primo si è, quando *moritur naturalis filius relictis fratribus naturalibus ex eodem tantum patre natis, et ex diversis concubinis (quod intelligo de concubinis diverso tempore habiti): nam plures uno tempore habere non licet, et in hoc casu communis videtur esse sententia, quod isti invicem non cedunt, quia nullo neque agnationis, neque cognationis vinculo junguntur.*

Il secondo caso poi egli è quando *naturales isti sunt nati ex eadem concubina, et sunt inter se fratres uterini, et tunc sive sint nati ex eisdem parentibus, sive ex eadem matre, sed ex diversis patribus, receptissimum est istos inter se succedere, quia si spurii seu vulgo quaesiti inter se succedunt, fortus locus erit successioni inter naturales. Est verum, quod si istorum fratrum aliqui sint ex parte matris tantum conjuncti, alii vero sint etiam consanguinei, qui ex utroque latere junguntur aliis praeferri debent.*

SESSIONE SECONDA

Si veda il Codice Napoleone dall' artic. 767. al 773.

OSSERVAZIONI.

In questa sessione seconda, articolo 767, nel caso, che il defunto non lasci nè parenti in grado successibile, ne figliuoli naturali, la legge deferisce la successione al consorte superstite, col quale non seguì divorzio.

Qui varie sono le cose da osservarsi come ne' paragrafi seguenti:

§ 1. Secondo il dritto romano, qualora non vi erano nè discendenti, nè ascendenti, nè collaterali, succedeva il consorte superstite *ex edicto praetorio per bonorum possessionem unde vir et uxor, leg uni. ff. unde vir et uxor.*

L' unica variazione pertanto consiste in che la nuova legge admette alla successione li figliuoli naturali, preferibilmente al consorte.

§. 2. Al proposito della successione del consorte, ella è opportuna a vedersi la detta *legge unica, ff. unde vir et uxor*, in ordine alla quale così scri-

ve la Glossa: *in lege ista tractatur quando habeat locum ista bonorum possessio, et certe locum habet si matrimonium fuit justum, et de jure tenuit.*

Nelle istituzioni poi sotto il titolo *de nuptiis*, così spiega: *justas autem nuptias inter se cives romani contrahunt, qui secundum praeccepta legum cocunt, masculi quidem puberes, foemina autem viri potens, sive patres familiarum, sint sive filii familiarum, dum tamen si filii familiarum sint, consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt.*

Nam hoc fieri debere, et naturalis ratio suadet: intantum ut jussus parentis praecedere debeat.

Ne' successivi paragrafi poi si additano tutti li casi, in cui secondo li Romani era, o non permesso il matrimonio. E nel §. 12 si prescrive, che *si adversus ea quae diximus aliqui coierint nec vir, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur.*

§. 3. La nuova legge però dà a questo riguardo varie disposizioni, ed ordina:

Che il matrimonio debba celebrarsi pubblicamente avanti l' officiale civile del domicilio d' una delle parti, come nella legge relativa al matrimonio, art:

166, a quale celebrazione poi dovranno precedere due pubblicazioni fattesi alla municipalità del luogo, ove ciascuna delle parti contraenti avrà il suo domicilio.

L' uomo che non ha compiti gli anni 18, la donna avanti gli anni 15 non possono contrarre matrimonio, legge sudd. art 144.

Il figlio che non è giunto all' età d' anni 25 compiti, la figlia che non ha compiti gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza l' assenso del loro padre, e madre: in caso poi di disparere fra essi, il consenso paterno è sufficiente: art. 148.

Se poi l' uno d' essi fosse deceduto, o fosse nell' impossibilità di spiegare la sua volontà, basta il consenso dell' altro, art. 149.

Che se poi fossero deceduti ambedue, o fossero impossibilitati di manifestare le loro volontà, gli avi, e le avole faranno le veci loro, ed in caso di disparere tra l' avo e l' avola della stessa linea, basterà il consenso dell' avo.

Ed ove siavi disparere tra le due linee, codesta divisione di sentimenti servirà di consenso, articolo 150.

I figliuoli di famiglia, che saranno giunti alla maggior età fissata nell' art. 148, sono tenuti, prima di contrarre matrimonio, di chiedere per mezzo di un atto formale e rispettoso, il consenso del loro padre e madre, ed in caso di predecesso de medesimi, o d' impossibilità a manifestare la loro volontà, quello de' loro avi, ed avole, art. 151.

Non esistendovi nè padre nè madre, nè avi od avole, oppure ritrovandosi tutti impossibilitati a manifestare la loro volontà, i figliuoli o figlie, *quali* saranno minori d' anni 21, non potranno contrarre matrimonio senza l' assenso del consiglio di famiglia, art. 160

In linea diretta il matrimonio è proibito fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi e naturali, e li congiunti nella stessa linea, art. 161.

In linea collaterale, il matrimonio è proibito tra il fratello e la sorella legittimi, o naturali, e li congiunti allo stesso grado, art. 162.

Parimenti resta proibito il matrimonio tra il zio e la nipote, la zia ed il nipote, art. 163.

Quanto però alle proibizioni portate dall' articolo precedente 163, il Go-

verno potrà per cause gravi togliere le medesime 164.

§. 4. Da quanto sopra rilevasi, che in gran parte sarebbonsi rinovate le disposizioni del dritto romano, come meglio appare dai motivi in detta legge.

« *In tutti i tempi il matrimonio è* « *stato proibito fra i figli, e gl' Auto-* « *ri de loro giorni, sarebbe inconcilia-* « *bile con le leggi fisiche della natura,* « *lo sarebbe sempre con le leggi del* « *pudore egli cangiarebbe i rapporti e-* « *senziali che devono esistere fra i pa-* « *dri madri, e loro figli, ripugnarebbe* « *alla loro rispetiva situazione roverscia-* » *rebbe fra loro tutti i diritti, egli fa-* » *rebbe orrore.*

» *Quello che noi diciamo del padre,* » *e della madre e dei loro figli natu-* » *rali, e legitimi s' applica in linea* » *diretta a tutti gl' ascendenti, e legati* » *nella stessa linea.*

„ Le cause di queste proibizioni sono „ si forti, e naturali, che esse hanno „ agito in quasi tutto il mondo indi- „ pendente di ogni comunicazione.

» *Queste non sono le leggi Romane,* » *che hanno appreso dai barbari, e dai* « *selvaggi che non conoscono questa* » *legge per maledire i matrimonj incestuosi*

» *Questo é un sentimento più potente, di tutte le leggi, che comove, e fa tremare una grande assemblea, allorché si vede su nostri Teatri Fedra, più sfortunato, che colpevole ardere d' un amor incetuoso, e lottare laboriosamente frà la virtù, e il delitto.*

» *L' orrore dell' incesto del fratello, con la sorella, e di aleati nello stesso grado deriva dal principio della pubblica onestà: La famiglia é il santuario de costumi, e in questi luoghi si deve ovitare con molta cura tutto quello che le può corompere. Il matrimonio non è senza dubbio una corruzione, ma la speranza del matrimonio fra degl' esseri che vivono sotto il medesimo tetto, e che sono di già invitati per tanti motivi, ad avicinarsi, ed unirsi, potrebbe accendere dei desiderj criminali, e strascinare a dei disordini che imbratarebbero la casa paterna, sbandendone l' innocenza, e perseguiterebbero la virtù sino nel suo ultimo asilo*

« *Le stesse ragioni d' onestà pubblica ci ha determinati a proibire il matrimio del zio con la nipote, e della zia col nipote. Il zio tiene sovente il luogo di padre, e deve per lui adem-*

« *piere i suoi doveri. La zia non è sem-*
» *pre straniera alle cure della mater-*
« *nità. I doveri del zio, e le cure della*
» *zia non potrebbero quasi mai accor-*
» *darsi con le maniere di procedere*
« *meno serie, che precedono il matri-*
» *monio, e che lo preparono.*

Le leggi romane, e le leggi ecclesia-
» *stiche portano più lungi la proibizio-*
« *ne di maritarsi fra i parenti; le leggi*
» *romane avevano proibito il matrimo-*
» *nio fra due cugini germani, subito*
» *le leggi eclesiastiche appoggiarono la*
» *proibizione fatta dalla legge civile.*
» *Insensibilmente i canonisti intesero*
» *questa proibizione, e secondo Demoulin*
« *la loro dottrina sopra questo oggetto*
« *non fu che il seguito d' un' errore*
« *evidente.*

« *Tutto il Mondo sa che il dritto*
« *civile, e il diritto canonico contano*
« *diferentemente i gradi di parentela:*
» *i cugini germani sono al quarto gra-*
» *do, secondo il diritto civile, e non*
» *sono che in secondo grado secondo*
» *il diritto canonico.*

Ora le leggi romane avendo proibito
» *il matrimonio al quarto grado hanno*
« *fatta una confusione in maniera di*
« *contare i gradi secondo i diritti civi-*

„ *li, e secondo i diritti canonici, e di*
„ *la risultarono delle scritture generali*
„ *di difesa di contrattare il matrimo-*
„ *nio al quarto grado, cioè a dire sino*
„ *ai picoli figli dei cugini germani.*

„ *Noi abbiamo corretto questo erro-*
„ *re, che meteva degl' ostacoli troppo*
„ *moltiplicati alla libertà del matrimo-*
„ *nio, e che imponeva un giogo troppo*
„ *incòmoda alla società.*

„ *Noi non abbiamo creduto ancora*
„ *che il matrimonio dovesse esser proi-*
„ *bito fra i cugini germani. È incon-*
„ *trastabile che i matrimoni frà i cu-*
„ *gini germani permessi dal diritto na-*
„ *turale, non sono mai stati proibiti*
„ *dal diritto divino. Li matrimoni frà*
„ *i parenti erano ancora tolerati dalla*
„ *legge che fu data agl' Ebrei.*

„ *La prima difesa contro i matrimoni*
„ *dei cugini germani, è quella portata*
„ *da una legge del Imperadore Teodo-*
„ *sio verso la fine del quarto secolo,*
„ *questa legge è perduta, ma essa è*
„ *citata da Liborio e da Aurelio Victor*
„ *e dai primi padri della Chiesa, che*
„ *convenero che la legge divina non*
„ *proibiva questi matrimoni, e che erano*
„ *permessi prima di questa legge.*

„ *Le proibizioni di matrimonio fra pa-*

„ renti nei gradi non proibiti dal diritto
„ naturale sono stati piú, o meno ri-
„ stretti, o piú o meno dilatati presso
„ li diferenti popoli secondo la diferen-
„ za dei costumi, e l' interesse politico
„ di questi popoli. Quando un legisla-
„ tore per esempio aveva stabilito un
„ certo ordine di successione, che cre-
„ deva importante d' osservare per la
„ costituzione politica dello stato, egli
„ regolava i matrimoni in maniera che
„ non fossero mai permessi frà persone
„ la di cui unione avrebbe potuto cam-
„ biare, o alterare quest' ordine. Noi
„ abbiamo veduto degl' esempi di questa
„ solicitudine in alcune repubbliche dell'
„ antica Grecia. Secondo che le fami-
„ glie erano più o meno riunite nella
„ stessa casa, e secondo l' interesse
„ piú, o meno grande che si aveva per
„ favorire le aleanze frà le diverse fa-
„ miglie, si stendeva, o si limitava di
„ avantaggio le proibizioni del matri-
„ monio fra i parenti.

Nei nostri costumi attuali, le ragioni
„ che hanno potuto farlo proibire in al-
„ tro tempo, o in altri paesi li matri-
„ moni frà i cugini germani, non esi-
„ stono più.

„ Noi non abbiamo bisogno di favo-

„ *rire, e meno ancora di forzare con*
„ *delle proibizioni le alcanze frà loro*
„ *di diverse famiglie. Noi potiamo ri-*
„ *portarci in questo all' influenza dello*
„ *spirito di società che prevale anche*
„ *troppo fra noi sopra lo spirito di fa-*
„ *miglia. Dall' altra parte non è più*
„ *il iempo ove li cugini vivevano come*
„ *fratelli, e dove si vedeva una nume-*
„ *rosa famiglia radunata tutta intiera,*
„ *e che formava una sola economia in*
„ *una comune abitazione. Oggi li fra-*
„ *telli stessi sono qualche volta più*
„ *stranieri gl' uni agl' altri, che non*
„ *erano una volta i cugini germani.*

Li motivi di purezza, e di decenza
„ *che facevano allontanare l' idea del*
„ *matrimonio di tutti quelli che vivevo-*
„ *no sotto lo stesso tetto, e sotto la*
„ *sorveglianza dello stesso capo sono*
„ *dunque cessati ed altri motivi sembra-*
„ *no impegnarci al contrario a proteg-*
„ *gere lo spirito di famiglia, contro lo*
„ *spirito di società.*

Se le leggi della natura sono infles-
„ *sibili, ed invariabili, le leggi umane*
„ *sono suscetibili di eccezioni, e di*
„ *dispense. Quando si può fare il più,*
„ *si può fare il meno. Un legislatore*
„ *che sarebbe in libertà di non appor-*

„ *tarsi alla legge, però con più forte*
„ *ragione dichiarare che essa cessa in*
„ *certi casi.*

„ *Non sarebbe ne savio, ne posibile*
„ *che questi casi d' eccezione in ogni*
„ *materia fossero sempre specificamente*
„ *determinati dal legislatore. La legge*
„ *non deve fare da se stessa, essa de-*
„ *ve confidare alla sapienza degl' altri*
„ *quello che essa non saprebbe regolare*
„ *di più della sua sagezza.*

„ *Di la è originato le dispense in*
„ *materia di matrimonio, e l' uso di*
„ *queste dispense è stato universale re-*
„ *lativamente alla proibizione del ma-*
„ *trimonio frà i parenti.*

„ *Noi non abbiamo dunque esitato di*
„ *attribuire al governo il diritto di ac-*
„ *cordare questa dispensa quando le*
„ *circostanze lo esigono. Noi abbiamo*
„ *pertanto limitato questo diritto alla*
„ *proibizione fatta del matrimonio frà*
„ *il zio, e la nipote, frá la zia,*
„ *ed il nipote, perchè noi abbiamo cre-*
„ *duto che i motivi di modestia pub-*
„ *blica, che facevono proibire i matri-*
„ *moni frà fratello, e sorella devono*
„ *attencre in tutti i casi della conside-*
„ *razioni particolari, per li quali si*
„ *credette di poter motivar una eccezione.*

« *Io non parlo delle eccezioni in linea* « *diretta , ella non potrebbe esser su-* « *scetibile di dispensa , non è forse in* » *potere dei uomini il legitimare una* » *contravenzione alle leggi della natura.*

« *Nell' antica giurisprudenza le dis-* » *pense erano acordate dai ministri* » *della chiesa; ma in questo punto , in* « *tutto quello che concerne i contratti ,* » *li ministri della chiesa non erano che* » *i vice regenti della potenza tempora-* » *le , perchè noi non ne sapressimo* » *tanto che loro . La religione dirigge* » *il matrimonio , lo santifica co' suoi* » *ritti , ma non appartiene che allo stato* « *di regolare con delle leggi in questi* » *rapporti con l' ordine della società?* » *Ancora è una massima costante atte-* « *stata da tutti i uomini instrutti , che* » *gl' impedimenti dirimenti non possono* » *esser stabiliti , che dalla potenza che* » *regge lo stato*

» *Quando le istituzioni religiose , e le* » *istituzioni civili erano unite niente* « *non impediva che si abbandonasse* « *alla chiesa il diritto di accordare* » *delle dispense anche per contratto ,* » *ma questo diritto non esisterà perchè* » *era confessata , e tolerato dalla legge* » *civile .*

» *La cosa è si evidente che essa ri-*
« *sulta da tutti li monumenti della*
« *storia, non abbiamo che ad osservare*
« *quello che é succeduto ne primi anni*
« *del cristianesimo, non erano i mini-*
» *stri della chiesa, ma li Imperadori,*
« *ch' hanno subito dispensato dalle sue*
» *proibizioni. Noi ne abbiamo la prova*
» *in una legge d' Onorio colla quale*
» *quel principe proibisce di solenizzare*
» *dopo di lui le dispense, per certi gra-*
» *di, ed annunzia che egli ne darà frà*
« *i cugini germani. Questa legge e al*
» *titolo* 10 *del codice Teodosiano.*

Egli ha ancora parlato delle dispen-
» *se che li Imperadori davano per il*
« *matrimonio in una legge del Impe-*
» *radore* Zenone, *e in una legge del*
» *Imperadore* Anastasio.

» *Cassiodoro Senatore, e consigliere*
« *dei Re Gotti rapporta la formula della*
« *dispensa che questi Re davano per i*
« *matrimoni.*

« *Dopo le testimonianze del padre*
« Tomasino *non é che nell' undecimo*
« *secolo che li pazzi cominciarono ad*
« *accordare delle dispense, e noi ve-*
» *diamo, che nei tempi posteriori i Sov-*
« *rani bene illuminati continueranno ad*
« *usare dei loro diritti. Così l' Impera-*

„ dore Luigi IV. celebre per le sue dis-
„ pute con la santa sede diede al prin-
„ cipio del decimo quarto secolo delle
„ dispense a Luigi di Strademburgo,
„ ed a Margarita ducchessa di Ca-
„ rintia .

» La transazione arrestata a Passavia
„ nel 1552, e proseguita nel 1555 del-
„ la pace della Religione riconobbe il
„ diritto che gl' Eletori, e gl' altri
„ Sovrani d' Alemagna avevano di ac-
„ cordare delle dispense .

„ Nel 1592 il Re Enrico IV. uni-
„ formandosi a molti decreti del par-
„ lamento fece un regolamento gene-
„ rale col quale le dispense in ogni
„ materia furono attribuite ai Vescovi
„ Nazionali .

„ Questo regolamento fu eseguito frà
„ quattr' anni, si vidde rinascere in
„ segreto l' uso di ricorrere a Roma
„ per certe dispense che si riputavano
„ più importanti delle altre .

„ Ma i diritti di sovranità sono ina-
„ lienabili, ed imprescritibili:

„ La legge civile può dunque oggi
„ quello che poteva in addietro, ed essa
„ ha dovuto riprendere l' esercizio di di-
„ ritto di accordare delle dispense dopo
„ che il contratto del Matrimonio è

„ *stato separato da tutto quello che è*
„ *sagramento .*

„ *Se li ministri della Chiesa poteva-*
„ *no , e dovevano vegliare sopra la san-*
„ *tità del Sagramento , la potenza ci-*
„ *vile , è sola in diritto di vegliare sopra*
„ *la validità del contratto. Le riserve*
„ *e le precauzioni delle quali i ministri*
„ *della chiesa possono usare per prove-*
„ *dere all' oggetto religioso non possono*
„ *in alcun caso ne in alcuna maniera*
„ *influire sopra il matrimonio medesimo*
„ *che in se è un oggetto temporale .*

§. 5• Relativamente alla successione de' consorti vi è il *De-Barry*, il quale *nel lib.* 18., *tit.* 1 *de successionibus*, propone il caso del matrimonio clandestino e putativo, e così scrive alli numeri 15 e 16:

Quod dixi filios legitimos et naturales suis parentibus succedere extenditur ut procedat in liberis matrimonii clandestini , ut judicatum refert Charondas resp. lib. 4 *c.* 15 *, ubi matrimonium clandestinum appellat clam contractum inter ipsos conjuges , nec denunciatum et benedictum in ecclesia .*

Quid dicemus de filiis susceptis ex putativo matrimonio? Putativum matrimonium dicimus quod revera quidem

contractum est, sed quod consistere non potest propter aliquod juris impedimentum: dicit Menochius, hos liberos suis parentibus succedere, tamquam legitimos, si duo concurrant, nempe quod matrimonium fuerit solemniter celebratum, et quod adfuerit bona fides in facto ipsorum contrahentium.

Però lo stesso *De Barry* trattando poi della successione del consorte superstite nel lib. 18. tit. 4, §. 6, scrive che il consorte non succede: *si matrimonium esset illicitum, nisi uterque esset ignorans impedimenti, vel saltem ille qui succedere vult, quod tamen limitat ut procedat in ignorantia facti, non in illa juris, et si permanserit in matrimonio usque ad mortem conjugis praedefuncti.*

Il medesimo poi al num. 2 fu anche il caso de' semplici sponsali, ivi:

Quod dixi conjugem conjugi succedere extenditur ut procedat etiam in sponsis, dummodo sint sponsalia per verba de praesenti: nam si per verba de futuro, cessat successio.

La detta nuova legge pertanto relativa al matrimonio nel capo quarto prescrive le regole per le dimande in nul-

lità del matrimonio, e fra le altre cose prescrive,

Che ogni matrimonio non stato contratto pubblicamente, e non celebrato avanti l' ufficiale pubblico competente, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti coloro che vi hanno un interesse nato, ed attuale, come pure dal ministero pubblico, art. 191

Che nissuno può riclamare il titolo di sposo, e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta un atto di celebrazione del matrimonio in iscritto sul registro dello stato civile, salvo il caso previsto dall' art. 46 titolo degli atti dello stato civile, art. 194.

Che il matrimonio qual è stato dichiarato nullo, produce tuttavia gli effetti civili tanto riguardo ai sposi, che riguardo ai figliuoli, allorchè è stato contratto in buona fede, art. 201.

Che se la buona fede non esiste che dalla parte di uno degli sposi, il matrimonio non produce gli effetti civili, che a favore di detto sposo, e dei figliuoli nati dal matrimonio, art. 202.

Ed a riguardo di questi due articoli 201, e 202 è anche opportuno il ve-

derne li motivi, che sono li seguenti:

« *Qualunque regolarmente il solo ma-*
« *trimonio legittimo, e vero possa fare*
« *dei veri Sposi, e produre dei figli*
« *legittimi, frattanto per un effetto del*
« *favorè dei figli, e per la considera-*
« *zione della buona fede dei Sposi, è*
« *stato conosciuto equo, che se vi è*
« *qualche nascosto impedimento, che*
« *rendesse in seguito nullo il matrimo-*
« *nio, li Sposi se avevano ignorato*
a questo impedimento, e li figli nati
« *dalla loro unione conserveranno sem-*
« *pre il nome e le prerogative di Spo-*
« *so, e dei figli legittimi, perchè*
« *gl' uni si sono uniti e gl' altri sono*
« *nati sotto il velo, sotto l' ombra,*
« *sotto l' apparenza di matrimonio.*

« *Oltre questa massima comune, che*
« *il matrimonio putativo per servirci*
« *dell' espressione dei Giurisconsulti,*
« *cioè a dire quelli che li congiunti*
« *hanno creduto legittima allo stesso*
« *effetto per assicurar lo stato dei Spo-*
« *si, e dei figli che è un matrimonio*
« *veramente legittimo massima original-*
« *mente introdotta dal diritto canonico*
« *dopo lungo tempo adottata nei nostri*
« *costumi, ed oggi consacrata dal*
« *proggetto della legge.* . . . .

« *Quando un solo dei congiunti è* « *nella buona fede questo congiunto* « *solo può reclamare gl' effetti civili* « *del matrimonio.*

« *Alcuni antichi Giurisconsulti ave-* » *vano pensato che in questo caso i* « *fanciulli dovevano esser legittimi per* « *rapporto ad uno dei congiunti, e* « *illegittimi rapporto all' altro, ma si* « *è rigettata la loro opinione sul fon-* « *damento che lo stato dei uomini è* « *indivisibile, e che nel concorso bi-* „ *sognava decidersi intieramente per* „ *la legittimità.*

§. 6. Avvertasi, che il consorte superstite non è altrimenti admesso a succedere, salvo che col medesimo non sia succeduto divorzio.

Ed in questa parte la legge è assoluta, e non fa distinzione da caso a caso.

Però a questo riguardo non è fuor di proposito che anche si veda quanto la legge sul divorzio.

Prescrivendosi nell' articolo 299, che per qualunque causa abbia luogo il divorzio, eccettuato il caso del reciproco consenso, lo sposo contro il quale sarà stato pronunciato il divorzio, perderà tutti li vantaggi, che l' al-

tro sposo gli aveva fatto, sia nel contratto di matrimonio, che dopo.

Nell' articolo 300, che lo sposo, qual avrà ottenuto il divorzio conserverà li vantaggi fattili dall' altro sposo, ancorchè siano stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia luogo:

Nell' articolo 401, che se gli sposi non si erano fatto alcun vantaggio, oppure se quelli stipulati non comparissero sufficienti ad assicurare la sussistenza dello sposo che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà accordargli sopra li beni dell' altro sposo una porzione alimentaria, la quale non potrà eccedere il terzo del reddito del medesimo: e questa pensione sarà rivocabile, cessando d' essere necessaria.

Si vede perciò che la legge ivi quanto agli effetti pecuniarj del divorzio ha voluto distinguere il divorzio seguito per causa determinata, dal divorzio seguito per reciproco consenso.

Ed ha pure distinto il consorte qual ottenne il divorzio, dal consorte colpevole, contro cui si pronunciò il divorzio: avendo secondo la varietà de' casi date disposizioni diverse, ed usato tra li consorti un trattamento diverso.

Il che resta poi meglio schiarito nell' espressione de' motivi, ivi:

» *In quanto agl' effetti di divorzio*
« *rispetivamente alli sposi si é dovuto*
« *distinguere lo sposo postulante, le di*
» *cui doglianze sono giustificate dallo*
« *sposo reo del quale gl' eccessi sono*
« *riconosciuti costanti.*

« *Il primo non può, e non deve*
« *esser esposto alla perdita di alcuno*
« *dei vantaggi a lui fatti dal secondo,*
« *egli li conserva in tutta la sua inte-*
« *grità, la perdita di diritto che si*
« *pronunziarebbe contro lui sarebbe dop-*
« *piamente ingiusta, in quello che per-*
« *cuoterebbe l' innocente per ricompen-*
« *sare il colpevole, non bisogna che uno*
« *sposo possa credere che annichilerà*
« *delle liberalità, che puo esser aver*
« *fatte per dispiacere forzando l' altro*
« *sposo a salvarsi dal suo furore col*
« *divorzio.*

» *Lo sposo contro il quale il divor-*
» *zio é stato pronunziato deve ancora*
« *conservare li vantaggi che gli erano*
« *stati assicurati dal suo contratto di*
« *matrimonio? Egli è degno di raco-*
« *glierli ed allorchè si trova convinto*
» *di fatti talmente attroci, che il di-*
« *vorzio ne divenghi necessario godrà*

« *egli d' un bene, che deve esser il*
» *processo d' una costante affezione,*
« *e delle piu tenere cure? Nò certa-*
« *mente se egli è situato nel rango degl'*
» *ingrati egli sarà trattato come loro.*
» *Egli ha violato la prima condizione*
» *del contratto, egli non avrà più al-*
» *cun diritto, ne sarà ascoltato a re-*
« *clamare le disposizioni.*

§. 7. Giacchè poi in questo titolo si tratta della successione de' consorti, potrebbesi eccitare il caso della moglie povera ed indotata.

Alla medesima vi provvedeva la nota autentica *praeterea cod. unde vir et uxor*, ne' termini seguenti:

Praeterea si matrimonium sit absque dote, conjux autem praemoriens locuples sit, superstes vero laboret inopia, succedat una cum liberis communibus, alteriusve matrimonii in quartam si tres sint vel pauciores: quod plures sint in virilem portionem, ut tamen ejusdem matrimonii liberis, proprietatem servet, si extiterint, his vero non extantibus potietur etiam dominio, et imputabitur legatum in talem portionem.

Appare da ciò, che la moglie povera ed indotata, non essendovi prole, ma solamente ascendenti o collaterali

del defunto, otteneva in proprietà la quarta in ragion d' usufrutto, essendovi tre o minor numero di figliuoli; la virile pur in usufrutto esistendovi più di tre figliuoli, riservata a' medesimi la proprietà.

Si è perfino fatta la questione, se la moglie potesse rinunciare al beneficio della quarta: e si è deciso, che la detta rinuncia era irrevocabile qualora fosse stata fatta avanti il matrimonio. All' incontro era rivocabile essendo fatta pendente il matrimonio, *modo probetur lacsio aut vis et metus*. Decis. 21 giugno 1728 ref. Battalioni.

Ora pertanto potrebbe insorgere il dubbio se il disposto di detta autentica rimanga ancora in vigore, ed in ogni caso se siasi provvisto alla moglie, che per essere povera ed indotata, manca di sussistenza.

A questo riguardo adunque si osserva, che la legge nel titolo delle donazioni, art. 1094, permette al marito, sia nel contratto matrimoniale, sia pendente il matrimonio (come sarebbe per testamento) ove non sia per lasciare figliuoli o discendenti di disporre a favor della moglie in proprietà di tutto ciò, di cui potrebbe disporre a favore

di un estraneo : ed in oltre di lasciarli l' usufrutto della totalità di quella porzione , di cui è proibita la disposizione a favor dell' erede

E nel caso, che il marito donante sia per lasciare figliuoli o discendenti, li permette di donare alla moglie od un quarto di proprietà, ed un altro quarto in usufrutto, oppure la metà di tutti li suoi beni in usufrutto.

Si osserva pur anche , che la legge sulla patria podestà , art. , accorda alla madre dopo la morte del marito il dritto dell' usufrutto de' beni spettanti a' suoi figliuoli sino all' età d' anni 18 compiti, salvo prima di tal epoca siano stati emancipati: qual usufrutto però cessa passando la medesima a seconde nozze.

Si osserva finalmente , che la legge sul matrimonio nell' art. 206. e 207. non solo accorda alla moglie la ragion degli alimenti verso i figliuoli e discendenti , ma eziandio verso il suocero e la suocera se sono viventi.

Tutte queste provvidenze però han luogo, se il marito, o nel contratto di nozze , o nel testamento provvede alla moglie : se il medesimo lascia dopo di se discendenti od ascendenti : ma se

muore superstiti soli collaterali, vi ricade sempre la stessa difficoltà, cioè che la moglie povera ed indotata resta priva di sussistenza: conseguentemente, siccome la nuova legge di ciò non parla, vi rimane sempre il dubbio, se il disposto di detta autentica sussista tuttora.

§. 8. Potrebbe poi eccitarsi altro dubbio, se a tenore della nuova legge, la madre che passò a secondo letto, sia tenuta a conservare ai figliuoli del primo matrimonio, *ea quae habuit ex successione immediata filiorum praedefunctorum, aut ex liberalitate mariti*, a tenore della legge, *foeminae cod. de secundis nuptiis*.

Considerandosi però lo spirito di questa legge delle successioni, manifestato ne' motivi, sembra più probabile, che questa pena non abbia più luogo.

§. 9. Similmente potrebbe ricercarsi, se debba o non ancora essere in vigore la legge, *hac edictali cod. de sec. nupt.*

Ma a questo ha provvisto la legge relativa alle donazioni.

Mentre nell' articolo 1098, prescrive, che l' uomo o la donna, che avendo filioli d' un altro letto, passerà ad un

secondo, od altro susseguente matrimonio, non possa dare al nuovo sposo di più d' una parte del figliuolo legittimo, che avrà di meno, senza che in alcun caso queste donazioni possano eccedere il quarto de' beni.

Nell' articolo 1099, che gli sposi non possano indirettamente farsi donazioni al di là di ciò, che loro è permesso dalle disposizioni di cui sopra.

Ed ogni donazione o simulata, o fatta ad interposta persona sia nulla.

Nell' articolo 1100, che si considereranno fatte ad interposta persona le donazioni fatte da uno degli sposi a' figliuoli, o ad uno de' figliuoli dell' altro sposo nato da altro matrimonio, e quelle fatte dal donante ai parenti, di cui l' altro sposo egli è erede presuntivo, ancorchè quest' ultimo non sopraviva al suo parente donatario.

§. 10. Affine poi di ben comprendere il disposto degli articoli 1094, e 1099 sopracitati, o sia per intendere qual sia quella giusta quota di cui il marito può disporre a favor della moglie, fa d' uopo rapportarsi al titolo della porzione de' beni disponibili negli articoli 913, o 914, dove si prescrive:

Che la liberalità sia per atto tra vivi, che per testamento non potranno eccedere la metà de' beni del disponente, se lascia un figliuolo, il terzo se ne lascia due, il quarto se ne lascia tre o più.

Che le dette liberalità non possono eccedere la metà, se in mancanza de' figliuoli o discendenti, il defunto lascia uno o più ascendenti in ciascuna delle linee paterna e materna: li tre quarti, se non lascia ascendenti, che in una sola linea.

Che in difetto di discendenti od ascendenti, può chiunque disporre ad arbitrio di sue sostanze.

Ciò premesso, giova distinguere: o che il marito lascia ascendenti in ambedue le linee paterna e materna; ed in questo caso, siccome potrebbe disporre a favor d' un estranco della metà de' suoi beni: così può lasciare alla moglie in proprietà la metà: ed in usufrutto l' altra metà di cui spetta agli ascendenti la proprietà.

Od il marito non lascia presso di se che ascendenti in una sola linea: ed in questo caso può lasciare alla moglie li tre quarti de' suoi beni in proprietà, ed in usufrutto l' altro quar-

to spettante agli ascendenti suddetti.

Od il marito non lascia che fratelli, sorelle od altri collaterali, ed in questo caso è libero al medesimo di disporre delle sue sostanze a favor della moglie.

O finalmente lascia figliuoli o discendenti loro: ed in questo caso in arbitrio resta del marito di lasciare alla moglie od un quarto in proprietà od un quarto in usufrutto, oppure la metà di tutti li suoi beni in usufrutto.

Avvertasi però, che quest' ultima disposizione non ha luogo ogniqualvolta si tratta d' uno, il quale avendo prole del primo matrimonio, passa a seconde nozze, mentre in questo caso, non si può dare al secondo consorte di più di quanto avrà uno de' figliuoli di primo letto, avente la minor porzione; senza che in alcun caso queste donazioni possano giammai eccedere il quarto.

§. 11. A questo riguardo pertanto potrebbesi talvolta ricercare, se il marito lasciando alla moglie un quarto in proprietà ed un quarto in usufrutto, oppure la metà di tutti li beni in usufrutto, possa ciò nulla di meno disporre a favore d' altrui di quella

quota, di cui la legge nell' art. 913, gliene riserva la disponibilità, cioè della metà, terzo o quarto in proporzione del numero de' figliuoli.

Qui però sembra, che prima d' ogni cosa si deve considerare, che la legge nell' art. 1094, essendovi soltanto superstiti ascendenti, accorda al marito la facoltà di disporre a beneficio della moglie di tutta la quota, di cui disporre potrebbe a favor d' un estraneo: questa quota poi, come già si disse, ella è la metà o tre quarti: la conseguenza perciò è obvia, che se il marito dispose già di questa quota a favor della moglie, non può più disporne a favor d' un terzo.

Rispetto poi al caso di esistenza di figliuoli o discendenti, la legge più non distingue se sieno uno, o due o tre: ma qualunque sia il caso, dà al marito la facoltà di dar alla moglie od un quarto in proprietà, ed altro in usufrutto, o la metà del totale in usufrutto.

Pare perciò, che la legge non abbia voluto trattare li discendenti diversamente di quanto trattò gli ascendenti.

Di fatti suppongasi, che taluno non

avesse che un figlio solo: egli è fuor di dubbio, che il medesimo può disporre a favor d'un terzo della metà de' suoi beni: se adunque il medesimo dopo aver disposto di questa metà lasciasse ancora alla moglie un quarto in proprietà, ed un altro quarto in usufrutto, ne avverrebbe, che il figlio si ridurrebbe alla nuda proprietà d'un solo quarto senza usufrutto.

La necessità delle cautele e dell' inventario prescritto in quest' articolo 769 è spiegata ne' motivi, ivi:

« *Non farò che una osservazione su* « *questa parte: le successioni irregolari* « *non possano offrirsi che nel caso ove* « *non si presentino dei legittimi eredi;* « *ma questi hanno il diritto di recla-* « *mare tanto che la loro azione non è* « *presc.ita.*

« *Ha dunque bisognato vegliare, a quel-* « *lo che i beni fossero conservati per* » *loro se egli comparissero un giorno,* « *è in un tempo utile, si è dovuto* « *per conseguenza far constare con e-* « *satezza la massa dei beni, ed obbli-* « *gare i pretendenti a fare un inven-* « *tario: si è dovuto parimenti forzarli* « *ad un impiego dei mobili, o a dare* « *una cauzione che risponda per loro.*

Quantunque non vi compaja alcun erede legittimo, tuttavia il consorte superstite non può di propria autorità prendere il possesso dell' eredità: ma conviene, che ricorra al tribunale, e dimandi l' immissione in possesso: ed anzi il tribunale prima di determinare su detta dimanda, fa eseguire tre pubblicazioni all' effetto, che se vi sono eredi legittimi, possano comparire 770.

Ed anzi accordandosi la detta immissione in possesso, la medesima non è che provvisoria, mentre se prima che scada il termine della prescrizione, comparisse un assente erede legittimo, il consorte deve al medesimo restituire li beni, non però li frutti come nell' art. 138 della legge relativa agli assenti.

CAPITOLO V.
SESSIONE QUARTA.

Delle Successioni vacanti.

Si legga il Codice Napoleone dall' art. 811. *al* 814.

OSSERVAZIONI

L' eredità non può giammai dirsi

giacente, salvo che fra il termine stabilito per far l' inventario, e per deliberare sopra l' accettazione, o ripudiazione dell' eredità non sia comparso alcun pretendente, oppure che non vi sia alcun erede cognito, oppure che questi abbia fatto il suo atto di ripudiazione.

Il termine prefisso agli eredi per fare l' inventario egli è di mesi tre dal giorno dell' aperta successione.

Ed il termine per deliberare si è di giorni 40, quali decorrono dopo li tre mesi suddetti o dopo la clausura dell' inventario, se è stato compito prima dei mesi tre.

Conseguentemente avanti la scadenza di giorni 130, non può dirsi giacente un' eredità.

A termini di quanto precedentemente si praticava, in molte parti d' Italia uno che fosse stato creditore verso un' eredità dovea far citare l' erede cognito, ossia quello o quelli a cui principalmente potea appartenere la ragion di successione.

Presentandosi da questo l' atto di ripudiazione, in tal caso l' attore giurava di non saper chi potesse aver ragione su dette eredità, e previo tal

giuramento faceva citare chiunque volesse o pretendesse esser erede, e difendere i beni di detta eredità;

Qual citazione si faceva a suon di tromba o tamburo avanti la casa d' ultima abitazione del defunto, attaccandosi alla porta copia della citazione.

Non comparendo alcuno, l' attuario od il segretario ne spediva la fede, ed il tribunale provvedeva *ex officio* l' eredità giacente di un curatore, od in persona d' uno de' procuratori, o di altra persona: e si rogava l' atto di cura.

Questo curatore poi s' intendeva solamente alle liti, nè si costringea ad accettare l' amministrazione de' beni, e volendola, dovea dar sigurtà.

Il detto curatore poi avea la facoltà d' assister alla causa non solo in prima instanza, ma anche in grado d' appello, e potea deputare un procuratore se egli non era tale.

Notasi però, che un curatore provvisto per una causa passiva, non potea esserlo per un' altra: e nemmeno poteà promuovere liti attive, se non era autorizzato.

E cessava il di lui officio comparendo alcuno, che si fosse dichiarato erede.

A termini poi della nuova legge, devesi distinguere:

O vi è un erede cognito; ed in questo caso corre l' obbligo al creditore, od altro interessato di chiamarlo in giudicio per farlo dichiarare se vuol o non esser erede: oppure non vi è erede cognito, o questo ha ripudiato l' eredità, ed in tal caso il creditore ricorre al tribunale di prima instanza, affinchè venga nominato un curatore all' eredità giacente.

Questo curatore non è poi solamente alle liti, ma anche ai beni; di più, non solo è in dritto, ma anzi in obbligo di promuovere le liti attive: e si rende contradditore in tutte le cause passive dell' eredità.

Se nell' eredità vi sono effetti suscettibili di deperimento o di dispendiosa conservazione, può il curatore farsi autorizzare dal tribunale per procedere alla vendita loro: ma questa vendita deve farsi dall' officiale pubblico, e secondo le regole prescritte.

Parimenti può vendere li mobili col ministero anche dell' officiale pubblico, previi gli affissi e solite pubblicazioni.

AGGIUNTA
D' OSSERVAZIONI
SOPRA
GLI ASSENTI

Siccome la cura degli assenti altro non è che una preventiva occupazione della futura successione dell' assente: si crede perciò cosa opportuna di riferire anche le disposizioni che nel Codice civile si sono date nella legge delli 24 ventoso anno XI. Codic. Napoleon. Titt. 4 Cap. 1 art. 112, e seguenti relativamente alla cura e successione degli assenti: accenandosi eziandio quanto precedentemente a tal riguardo si praticava.

Scrive il Fabro nella defin. 4, lib. 5, tit. 20.

Qui tutor. aut curat. dari, che, *solet ea cura illis deferri, qui ad succedendum sunt proximiores et quibus absentis mortui successio deferretur ut tanto diligentius bona administrent tanquam quae sint jam sua, et adhuc aliena:*

Ne derivava da tal massima, che alla cura dell' assente venivano non solo admessi gl' infanti e le femine, ma eziandio li furiosi e gl' imbecilli, od altri che per il loro stato aveano essi stessi bisogno d' un curatore: e ritrovandosi varj nello stesso grado di succedere, a tutti veniva deferta la cura dell' assente.

Di fatti lo stesso *Fabro* lib. 5, tit. 40, def 1. *de curatore furiosi, prodigi, abs.* scrive:

Cum de curatore absentis bonis dando agitur parum refert, quod is qui curator: datur infermi judicii esse dicatur, dummodo sit proximior agnatus, cognatusque, et ab intestato successurus,

Ea enim cura, nihil nisi custodia est et quasi successionis intestati, praematura, quamvis licita occupatio: quare ad eam mulieres quoque et infantes admittimus quando quidem per easdem personas regi possunt bona, quorum isti cura suscipiunt per quas propria ipsorum bona reguntur: nihil enim vetat ei qui bonis curator datus sit alium curatorem, tutoremque dari.

Nec tamen consequens est, ut si plures sint agnati in eodem succedendi gradu positi, et ex aequis partibus ab

intestato successuri, omnes pro curatoribus haberi habeant, curator enim solus ille erit, qui a judice datus fuerit.

Quamquam dari omnes debent, si petant, et aliud nihil impediat.

Coeterum si ex iis quidam absint, absurdum sane fuerit, aut dari eos curatores, aut idcirco pro datis haberi, quod sint proximiores, quia nec ab intestato haeredes videri possent, quamdiu voluntatem suam non declarassent; proindesi curator absentis bonis datus eo nomine agat, utique competentes absenti actiones in solidum exercere poterit, nec pro partibus ad alios ab intestato successurus devolvendis, exceptione deficientis juris repelletur.

§ 2. Questa cura poi de' beni d' un assente si soleva conferire per atto di giurisdizione volontaria: qualora però vi erano più concorrenti, i quali o pretendevano la preferenza o l' associazione, e che su tal punto vi era contestazione, in tal caso per via di sentenza si decideva a chi spettar dovea la cura.

§. 3. Ogni qual volta taluno nella qualità di prossimiore instava che le venisse conferta la cura de' beni dell' assente, il giudice prima di conferire

la cura, o di pronunziare sopra la pertinenza d' essa fra i contendenti, procedeva alla assunzione d' informazioni sopra l' effettiva assenza da' stati di quello, i di cui beni riporre si volevano sotto custodia.

In quali informazioni non bastava già che li testimonj deponessero dell' assenza in genere, ma doveano specificare da qual tempo si era reso assente e non se ne avea avuta notizia: e ciò tutto, affinchè il giudice potesse esser eddotto sopra la necessità o convenienza di deferire la cura.

§.4. Colui poi al quale veniva deferta la cura, prima di tutto dovea passare per atto giudiziale la sottomissione di ben amministrare li beni dell' assente, e di restituire al medesimo, od a chi sarebbe per esso persona legittima, non solo li beni e capitali, ma eziandio li frutti ed interessi percetti e percipiendi sempre, e quando così venisse ordinato.

Dovendosi anzi annotare, che venendo il caso, che li frutti suddetti doveansi restituire per intero senza la menoma ritenzione, alla riserva che fossero stati percetti per via di titolo ereditario e con buona fede: così spiegandosi la decisione senatoria 24 maggio 1732 ref.

Nomis in causa De Grossis, ivi.

Absenti in patriam reverso bona cum fructibus sunt restituenda nisi eorum possessio haereditario titulo capta fuerit, et justa de morte credulitatis argumenta proferantur, quae bonam fidem possessoris edoceant.

E codesta sottomessione doveva essere accompagnata da una cauzione idonea: qualora però il prossimiore a succedere fosse stato persona povera, e che per mezzo di sommarie informazioni fosse risultato che non ostanti le più esatte e possibili diligenze non le fosse riuscito di ritrovare una persona idonea e risponsale, quale volesse rendersi sigurtà; in tal caso si admetteva a prestare la cauzione giuratoria.

§. 5. Il curatore dell' assente poi altro dritto non aveva che di custodire i di lui beni, e non poteva intentare in nome d' esso alcuna lite, salvo si trattasse di azioni prossime a prescriversi o di cose soggette a deperimento, e per lo stesso principio non poteva ne transigere, ne alienare: od altrimenti contrattare i medesimi beni.

§. 6. Si cercò poi a qual tempo dovesse finire la cura dell' assente: ed a questo riguardo il Fabro nel lib 5. tit.

40, *de curat. fur. prod. obs. def.* 4. così scrive: *Sunt qui putant curationem bonis absentis datam finiri anno trigesimo sexto: alii absentem pro mortuo habendum post annum septuagesimum Receptior sententia est expectandum centesimum. Caeterum utcumque sit non a tempore absentiae, sed tantum a peracto tempore ex quo mors praesumitur pro mortuo habendus erit.*

§. 7. Però non sempre si ebbe riguardo all' accennata presunzione della vita per cento anni, come si raccoglie dalla decisione 3 Settembre 1761, nella causa del monastero della Visitazione di S. Maria contro Nana, ref. Gavutio ovve così sta scritto:

Illam praesumptionem, quae comuniter adfertur unumquemque hominem vivere centum annos. Senatus in hac causa parvi fecit: vulgata enim juris loca, ex quibus praesumptio haec desumpta est loquuntur de usufructu municipibus legato, quumque inter hominum milia, quibus constat municipium, unus rebore praestantissimus in periculis servatus denique caelo carus possit vivere centum annos, responsum est usufructum durare usque ad centesimum annum. Quod quidem longe distat a ferendo judicio de

cujusque hominis vita, quum imo praesumptione ducta, ut par est, ab his, quae communiter accidunt, centenariam vitam de unoquoque praesumere non sit prudens arbitrium, sed potius blandimentum, vel ridicula suppositio; propterea suprenus hic coetus quoties de praesumenda hominis absentis vita, vel morte quaestio fuit intra centenariam metam non tantum fallaci quandoque temporis argumenti acquiescere consuevit, sed juxta alias etiam facti circumstantias vitam vel mortem suadentes aliter, atque aliter pronunciavit.

§. 8. Si ricercò parimenti, se la cura dell' assente data al parente, qual in tempo della dichiarata assenza si ritrovava il più prossimo a succedere, avesse a continuare nell' erede di questo, tuttochè questo sia estraneo, o più rimoto di un altro parente: questa questione fu specificamente trattata nella decisione 10 Settembre 1680, ref. Rasini, in causa Vernoni contro Viberto: per intelligenza della quale si premette il seguente albero genealogico:

N. VERNONI

GASPARE — N. figlia con N. Maina

BARTOL. assente — GIULIA curatrice dell' assente con Gio Ant. Viberto di lei erede

Sendosi reso assente in giovenil età il Bartolommeo Maina, venne al medesimo deputata per curatrice la Giulia di lui sorella.

Dopo varj anni decedette la medesima, avendo instituito in suo erede universale il Gioanni Antonio Viberto di lei marito, quale si mise al possesso de' beni di detto assente.

Insorse quindi il Gaspare Vernoni zio dell' assente, e chiese che siccome non erano trascorsi gli anni cento, e che il Viberto non avea date prove che l' assente fosse deceduto prima della

Giulia sua curatrice, il medesimo si doveva presumer vivo: così a lui si dovesse conferire la cura del medesimo.

Il Viberti all' incontro sosteneva, che ivi si trattava di cura già conferta; per conseguenza il Gaspare Vernoni non potesse altrimenti esser admesso alla cura di detto assente, salvo giustificasse che quando morì la Giulia curatrice, il detto assente fosse vivo.

E con detta sentenza si dichiarò doversi *altro per il detto Gaspare Vernoni non fatto*, assolvere il convenuto Viberto dalle richieste, de' quali negli atti.

Dalla decisione poi risulta che fra gli altri motivi, vi sono li seguenti •

Praedictis tamen non obstantibus urgebant pro cantraria sententia.

Primo. Quod qui vult consequens, debet velle ejus antecedens.

Sed cura venit in consequentiam absentiae et vitae ....

Ergo qui petit curam sibi decerni probare debet absentem vivere.

Secundo. Quando quis fundae intentionem in vita alicujus debet probare ipsum vivere, non autem sufficit probare ipsum jam fuisse vivum.

Sed dominus Vernoni se procul dubio

fundat in vita Bartolomei, ex quo sibi decernendum curam petit, cum mortui bonis nulla cura dari possit...

Ergo erit probanda . . . .

Notisi però, che si è apposta la clausula, *alio non facto*, per non precludere la strada al Vernoni di provare altra volta la vita del Bartolomeo assente.

§. 9. Passandosi poi alla nuova legge relativa agli assenti, si osserva che la medesima nel art. 112, e 119 contiene le cautele che devono precedere la declaratoria d' assenza: prescrivendosi.

Che quando una persona avrà cessato di comparire nel luogo di suo domicilio, o di sua residenza, e che dopo quattro anni non se ne saranno più avute delle nuove, le parti interessate potranno provvedersi avanti il tribunale di prima instanza, affinchè sia dichiarata l' assenza; art. 115.

Che al effetto di constatare l' assenza, il tribunale in seguito alle scritture e documenti prodotti, ordinerà che si proceda all' esame in contradditorio del commissario del governo del circondario del domicilio, e di quello della residenza, se sono distinti l' uno dall' altro, art. 116.

Che il tribunale nel determinare sulla dimanda avrà riguardo ai motivi dell' assenza ed alle cause, che hanno potuto impedire di avere delle nuove dell' individuo del presunto assente; art. 117.

Che il commissaro del Governo o il Signor Regio Procuratore manderà, tostocchè saranno pronunciati li giudicati tanto Preparatorj, che definitivi, al gran giudice, ministro della giustizia, il quale li renderà pubblici; articolo 118.

Che il giudicato di dichiarazione di assenza non si pronuncierà, che un anno dopo il giudicato, qual avrà ordinato l' esame.

§. 10. Dal complesso delle sopra riferite disposizioni, appare la somma circospezione, che praticar si deve prima di togliere ad un assente il possesso de' proprj beni; mentre se prima era lecito ad un parente di chiedere la cura de' beni dell' assente, tostochè si avea notizia della sua sparizione; in oggi si distingue: o l' assente non lasciò alcun procuratore che lo rappresenti; ed in questo caso il tribunale non proferisce la declaratoria d' assenza, salvo cinque anni dopo la seguita partenza.

O l' assente lasciò persona munita di procura; ed in questo caso non si accorda l'immissione provvisoria in possesso, salvo dieci anni dopo la partenza.

Oltre di che se prima bastava un semplice atto di notorietà per mezzo di pochi testimonj, ben soventi, o poco informati, o creduli, o propensi; in oggi li testimonj vengono chiamati non solo dalle parti interessate, ma eziandio dal commissario del Governo, il quale può informarsi anche da coloro che hanno corrispondenze coll' assente: al che si aggiunge la pubblicità, che dal ministro della giustizia vien data ai giudicati:

Mezzi tutti, che ponno dar luogo all' assente di recar notizie di sua esistenza, le quali mancando, la declaratoria d' assenza diviene un atto conservatorio, per cui difeso viene il patrimonio dell' assente.

§. 11. La nuova legge poi nel capo terzo art. 120 e seg. tratta degli effetti dell' assenza, nella sessione prima tratta specialmente degli effetti del assenza relativamente ai beni, che l'assente possedeva al giorno di sua sparizione; prescrivendo come segue:

Nel caso in cui l' assente non abbia

lasciato alcuna procura per l' amministrazione de' suoi beni, i suoi eredi presuntivi al giorno di sua sparizione, o delle ultime sue nuove, potranno in virtù del giudicato definitivo, qual avrà dichiarata l' assenza, farsi mettere nel possesso provvisionale de' beni che appartenevano all' assente al giorno di sua partenza, o delle ultime di lui nuove, con obbligo di dar cauzione per la sicurezza della loro amministrazione; art. 120.

Se l' assente ha lasciata la sua procura, li suoi eredi presuntivi non potranno chiedere la declaratoria d' assenza, e l' immissione nel possesso provvisionale, salvo scaduti dieci anni dopo la sua sparizione, o dopo le ultime di lui nuove; art. 121. e segg.

Lo stesso sarà, se la procura viene a cessare; ed in questo caso si provvederà all' amministrazione de' beni dell' assente, come si disse nel capo primo, art. 122.

Allorchè gli eredi presuntivi averanno ottenuta l' immissione nel possesso provvisorio, il testamento, se ve n' esiste qualcuno, sarà aperto alla richiesta delle parti interessate, o del commissario del Governo presso il tri-

ribunale; e li legatarj, li donatarj, come sì tutti quelli che avevano sopra li beni dell' assente dei dritti subordinati alla condizione del di lui decesso, potranno esercirli provvisoriamente, con l' obbligo di dar cauzione; art. 123.

Lo sposo possidente beni in comune, s' egli opta per la continuazione della comunione, potrà impedire l' immissione provvisoria e l' esercizio provvisorio di tutti li dritti subordinati alla condizione del decesso dell' assente, e pretendere o conservare preferibilmente l' amministrazione dei beni dell' assente. Se lo sposo poi dimanda lo scioglimento provvisorio della comunione, egli esperirà de' suoi dritti legali e convenzionali, col peso di dar cauzione per le cose suscettibili di restituzione.

La moglie optando per la continuazione, della comunione potrà in seguito rinunciarvi: art 124.

Il possesso provvisorio non sarà che un deposito, il quale darà a coloro, che l' otterranno, l' amministrazione de' beni dell' assente, e che li renderà contabili verso quello, in caso che ricompaja, o dii delle sue nuove; art. 125.

Coloro che avranno ottenuta l' immissione provvisoria, oppure lo sposo che avrà fatta l'opzione per continuare nella comunione, dovranno far procedere all' inventario de' mobili e de' titoli dell' assente in presenza del commissario del Governo presso il tribunale di prima instanza, oppure di un giudice di pace richiesto dal detto commissario.

Il tribunale ordinerà di vendere od in tutto od in parte li detti mobili, ove siavi luogo. In caso di vendita si farà l' impiego del prezzo, come sì de' frutti scaduti.

Coloro che avranno ottenuta l' immissione provvisoria, potranno per loro cautela chiedere che si proceda da un esperto nominato dal tribunale alla visita dei beni stabili, affine di far constare dello stato loro: la di lui relazione sarà omologata in presenza del commissario del Governo; le spese si prenderanno sopra li beni dell' assente; art. 126.

Quelli, che in seguito dell' immissione provvisoria, oppure dell' amministrazione legale avranno goduti li beni dell' assente, non saranno tenuti di restituire che il quinto del reddito, se

il medesimo ricompare prima degli anni quindici decorsi dopo il giorno di sua sparizione; ed il decimo, se non ricompare che dopo gli anni quindici. Dopo trent' anni d' assenza, la totalità dei redditi sarà propria de' medesimi; art. 127.

Tutti quelli, che non godranno che in virtù dell' immissione provvisoria, non potranno alienare, nè ipotecare gli stabili dell' assente; art. 128.

Se l' assenza avrà continuato pendenti trenta anni dopo l' immissione provvisoria, o dopo l' epoca alla quale lo sposo in comunione avrà preso l' amministrazione de' beni dell' assente; oppure che dal giorno della nascita del medesimo sieno trascorsi cento anni, saranno sciolte le cauzioni.

Tutti gli aventi ragione potranno chiedere la divisione de' beni dell' assente, e fare pronunciar l' immissione in possesso definitivo dal tribunale di prima instanza; art. 129.

La successione dell' assente si aprirà al giorno del suo decesso provato, a favore degli eredi più prossimi a quest' epoca: e quelli che avranno goduti li beni dell' assente saranno obbligati di restituirli, sotto riserva de' frutti per

essi acquistati in virtù dell' art. 127; art. 130.

Se l' assente ricompare, oppure se la sua esistenza è provata pendente l' immissione provvisoria, gli effetti del giudicato che avrà dichiarata l' assenza cesseranno senza pregiudizio, se vi è luogo delle misure conservatorie prescritte per l' amministrazione de' suoi beni nel capo primo; articolo 151.

Se l' assente ricompare, oppure se la sua esistenza è provata anche dopo l' immissione definitiva, egli ricupererà i suoi beni nello stato in cui si ritroveranno, il prezzo di quelli che saranno stati alienati, o li beni provenienti dall' impiego che sarà stato fatto col prezzo de' di lui beni venduti art. 132;

Li figliuoli e discendenti diretti dell' assente potranno egualmente nei trent' anni a contarsi dall' immissione difinitiva chiedere la restituzione de' di lui beni, come si è detto nell' articolo precedente; art. 133.

Dopo il giudicato di dichiarazione d' assenza qualunque persona che avesse delle ragioni ad esperire contro l' assente, non potrà esperirne che contro coloro i quali saranno stati messi nel

possesso de' beni, o che ne avranno l' amministrazione legale, art. 134.

§. 12. nel precedente §. 6 si sono accennati li mezzi co' quali la legge nel capo 2. providde all' assente per tutto ciò che può occorrere pendente la sua assenza.

Nel capo terzo poi determina li dritti che competono all' assente nel caso di ritorno.

La legge adunque considerò, che sarebbe stata cosa onerosa di troppo l' astringere gli eredi presuntivi alla totale restituzione de' frutti.

Il privarne interamente l' assente sarebbe anche stata cosa troppo dura.

La medesima pertanto adottò il temperamento: che se l' erede ricompare fra anni 15 dal giorno di sua partenza, in tal caso riceve la quinta dei frutti.

Se si ripatria dopo gli anni 15, se le restituisce soltanto la decima di detti frutti.

Se poi il suo ritorno segue dopo anni 30 da che si rese assente, nulla può pretendere: e li frutti restano all' erede presuntivo.

La legge poi fa il caso in cui l' assente sia per ripatriarsi dopo anni 35,

o sia anni 30 dopo che seguì l'immissione in possesso provvisorio, ed in questo caso si stabilì come regola d'ordine pubblico; a cui ceder deve il privato interesse, che gli eredi presuntivi possano chiedere l'immission definitiva, ed alienare li beni.

Questo però non toglie che l'assente anche dopo la detta immissione definitiva possa riclamare li suoi beni; essendovi solo il divario che in questo caso il medesimo deve ripigliare il suo patrimonio, tal qual si ritrova; e se li beni sono alienati, non può pretendere, che il prezzo, o li beni che si sono acquistati col detto denaro.

Passa poi più oltre la legge: e per favorire li figliuoli e discendenti dell'assente, le accorda altro termine di anni 30 dal giorno della definitiva immissione: notisi però che qui la legge si riferisce anche all'articolo precedente, dal che se ne arguisce, che anche li medesimi non ponno rivocare le fatte alienazioni.

E credesi pur anche che non possano pretendere li frutti.

Ma trascorso il detto termine d'anni trenta non sono più admessi a riclamare; avendo considerato la legge, che

se dopo spirati anni 65 dal giorno dell' assenza, non compajono, non hanno motivo a dolersi che la loro azione sia prescritta.

§. 13. La legge suddetta poi, nella sessione seconda tratta degli effetti dell' assenza relativamente ai dritti eventuali, che possono competere all' assente, prescrivendo come segue:

Chiunque riclamerà un dritto aperto a favore d' un individuo, la di cui esistenza non è riconosciuta, dovrà provare che il detto individuo esisteva allorchè si è aperto il dritto suddetto; sin data detta prova si dichiarerà non admissibile la di lui dimanda; art. 135.

Se si apre una successione alla quale sia chiamato un individuo, la di cui esistenza non è riconosciuta, la detta successione si devolverà esclusivamente a quelli, co' quali sarebbe stato in ragione di concorrere od a quelli, che in sua mancanza l' avrebbero ricevuta; art. 136.

Le disposizioni dei due articoli precedenti, avranno luogo senza pregiudizio delle azioni di petizion d' eredità e degli altri dritti che competeranno all' assente, od a' suoi rappresentanti od aventi causa, e non si estingueranno

che col trascorso del tempo stabilito per la prescrizione, art. 137.

Sin a tanto che l' assente non si presenterà, oppure che non s' eserciranno le azioni per ragion propria, coloro che avranno raccolta la successione, faranno suoi li frutti per essi percetti in buona fede; art. 158.

§. 14. Le sopr' accennate disposizioni fanno vedere, che anche la nuova legge considerò, che si deve giustificare la vita, tuttavolta che la medesima è fondamento dell' intenzione, come meglio appare da' motivi; ivi:

» *Bisognava in seguito prevedere* » *quello che poteva arrivare pendente* » *l' absenza, e come si sarebbero eser-* » *citati i diritti di successione, ove ogn'* » *altro nei quali l' absente si trovarebbe* » *interessato.*

« *L' uso antico di Parigi, uso anco-* » *ra esistente in qualche paese era che* « *l' absente fosse considerato per rap-* « *porto ai diritti che apprivono a suo* » *proffitto come se egli fosse stato pre-* » *sente. Così si admetteva una divisione* « *di successione, e i suoi creditori ave-* » *vano il diritto di esercitare per lui le* » *azioni dello stesso genere dando una* » *cauzione.*

» *Si è in seguito rinvenito ad un idea* » *piú semplice, e la sola che sia vera* » *quella di non considerare la presun-* « *zione della vita, o della morte dell'* « *absente ma di tenersi a suo riguardo* » *alla regola secondo la quale, chiun-* » *que reclami un diritto scaduto all'* » *individuo del quale l' esistenza non é* « *riconosciuta, deve provare che questo* » *individuo esisteva quando il diritto e* « *stato aperto, e sino a questa prova* « *deve esser dichiarato non poter otte-* « *nere in questa domanda.*

» *Se si tratta d' una successione,* « *ella sarà devoluta esclusivamente a* » *coloro, con li quali, quello la di cui* « *esistenza non è riconosciuto avrebbe* « *avuto il diritto di concorere, o a quelli* « *che l' avessero raccolta in sua man-* « *canza.*

» *Questa regola e stata mantenuta e* « *si continuerá d' applicarla agl' absenti* » *riguardo a tutti i diritti che potreb-* » *bero loro succedere*

§. 15 Notisi pertanto l' espressione, di cui si serve la legge „ il sera déclaré non recevable dans sa demande: *non sarà dichiarata accetabile nella sua azione in giudizio*: mentre dalla medesima si raccoglie che se

l' absente in seguito comparisse egli stesso, oppure si dassero giustificazioni ch' era vivente al tempo che si aprì la successione, in tal caso, verrà il detto assente admesso alla successione, salvo che vi fosse trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

§. *16.* Qui pertanto potrebbe anche rinascere la questione già sopra eccitata nel § *7*; suppongasi, che il parente più prossimo dell' assente abbia ottenuta l' immissione provvisoria nel possesso de' di lui beni, e che il medesimo pendenti gli anni trenta, e così prima d' ottenere l' immissione definitiva venga a decedere lasciando in suo erede un estraneo, si ricerca, se essendovi un altro parente prossimo dell' erede, possa il medesimo chiedere l' immissione provvisoria nel possesso de' beni.

In sì fatta questione sembra, che a favore del nuovo pretendente militar possa il riflesso, che il parente defunto altro in sostanza non era che un semplice amministratore, anzi come si esprime ne' motivi, un depositario de' beni dell' assente:

Che questo secondo le leggi si presume vivo per il corso d' anni cento:

per conseguenza essendo mancato quel parente che era più prossimo, l'immissione provvisoria debba devolversi a quell' altro che sarebbe in grado di succedere.

Credesi per altro più probabile, che il medesimo non possa esser sentito nella sua dimanda, salvo che giustifichi la vita dell' assente: per il motivo che la presunzione della vita opera tutto il suo effetto, allorchè si tratta di cura deferenda, ma non già quando si agisce di cura già deferta ad uno; perchè se un terzo in appresso pretende, che a lui conferta venga la cura, in tal caso, siccome la vita è fondamento di sua intenzione, così deve darne la giustificazione.

§. 17. In dipendenza di quanto si è avanti accennato, potrebbesi forse eccitare altro dubbio.

Facciasi l' ipotesi, che il parente più prossimo abbia ottenuta l' immissione provvisoria, e che dopo scaduti gli anni trenta abbia pur anco rapportata l' immissione definitiva: quindi varj anni dopo sia deceduto lasciando un erede estraneo.

Insorge un altro parente, qual sarebbe più prossimo dell' assente; ed il me-

desimo arreca piene prove, che l' assente è in vita.

Ricercasi, se il medesimo dopo che si è accordata l' immissione definitiva, possa ancora esser admesso a chiedere per lui l' immissione suddetta.

Qui certamente la difficoltà può essere più grave: mentre per una parte sembra, che avendo il tribunale decretata l' immissione definitiva a favore di quello che aveva già ottenuta la provvisoria, non debba più il medesimo, o suoi eredi soggiacere a molestie per parte di altri pretendenti, in vista massime di quanto si esprime ne' motivi, ivi:

„ *L' effetto di questa spedizione di-*
„ *finitiva a confronto degl' eredi, sarà*
„ *che le rendite gli apparteranno in in-*
„ *tiero, essi non saranno piú semplici*
„ *depositarj dei beni, la proprietà sarà*
„ *sua, e potranno alienarli.*

Per altra parte vi ricorre il riflesso, che anche dopo il decreto d' immissione definitiva, se l' assente si restituisce alla patria, è admesso, come si disse, a riclamare il suo patrimonio: per conseguenza pare che il detto decreto di definitiva immissione non debba escludere quel parente, che giusti-

ficando la vita dell' assente si ritrova chiamato alla di lui eredità; tanto più che questa non è più nelle mani di quegli eredi di cui parla la legge, ma bensì di un estraneo.

§. 18. Un caso, che è certamente difficile a succedere, ma che però non può dirsi impossibile, egli è il seguente:

Un giovine d' anni quindici si rende assente, e non se ne ha più contezza; il di lui parente prossimo ottiene l' immissione provvisoria, e quindi la definitiva: e scadono gli anni sessantacinque dal giorno della seguita assenza: qualche anno dopo compajono li figliuoli di detto assente, e danno convincenti giustificazioni, che il medesimo vive tuttora; e mediante tali prove addimandano l' immissione in possesso de' beni paterni, od il prezzo loro se sono alienati. A favore del parente possessore, si potrebbe addurre ciò che risulta da' motivi, ivi:

„ *Un caso che non sarà così raro,*
„ *e quello ove l' absente avesse una*
„ *posterità della quale l' esistenza non*
„ *fosse stata conosciuta pendente li*
„ *trentacinque anni che devono almeno*
„ *esser scorsi, prima che gl' altri eredi*

„ *presuntivi sieno stati difinitamente*
„ *messi in possesso.*

„ *Li discendenti non devono essere*
„ *spogliati dai collaterali sotto pretesto*
„ *di questa difinitiva spedizione.*

„ *Ineffetto s'eglino provano l'esisten-*
„ *za, o la morte dell' absente cessa*
„ *ogni diritto dei colaterali; se essi*
„ *non provano ne l' una, ne l' altro*
„ *di questi fatti essi hanno almeno un*
„ *titolo preferibile per ottenere il pos-*
„ *sesso dei beni.*

„ *Nondimeno le loro azioni non dov-*
„ *ranno essere admesse, se esse sono an-*
„ *cora state dimenticate trent' anni dopo*
„ *la spedizione difinitiva. Questa spedi-*
„ *zione ha trasportato ai Colaterali la*
„ *proprietà dei beni, e posteriormente*
„ *ancora essi hanno posseduto pendente*
„ *il più lungo tempo che sia requisito*
„ *per operare la prescrizione.*

Essi dovevano aver il diritto d' op-
„ *porre ancora ai discendenti del absen-*
„ *te che non potranno lamentarsi se*
„ *dopo una rivoluzione di sessanta cin-*
„ *que anni almeno, dopo la sparizione,*
„ *essi non sono più admessi ad una*
„ *ricerca, che come tutte le azioni di*
„ *diritto, devono esser sommesse a una*
„ *prescrizione.*

La difficoltà però, che potrebbe eccitarsi, si è che rispetto alla persona dell' assente non si fissa alcun termine al di lui ritorno, vedendosi li motivi così concepiti:

„ *Il diritto dell' absente, se egli com-*
„ *parisce, sarà limitato a riprendere la*
„ *sua fortuna nello stato che si tro-*
„ *verà. Se i suoi beni sono stati ven-*
„ *duti, non potrà che reclamarne il*
„ *prezzo, o li beni provenienti dall'im-*
„ *piego che sarà stato fatto di questo*
„ *prezzo*:

Allo stato del che sembra che contro la persona dell' assente non siasi voluta dare prescrizione; conseguentemente in qualunque tempo egli compaja, sia admesso a riclamare il fatto suo.

Però in ordine a' figliuoli e discendenti dell' assente, la legge gli accorda a comparire il termine d' anni trenta dopo l' immissione definitiva: ed a tenore de' motivi, scaduto il detto nuovo termine, qualunque loro azione si dà per prescritto.

§. 19. Altro caso forse anche dubbioso insorger potrebbe, ed è il seguente:

Tizio si rende assente: Sempronio e

Cajo sono li prossimiori: ma Cajo egli è anche assente.

Sicchè Sempronio ottiene l' immissione provvisoria; Cajo finalmente compare, e chiede l' associazione.

Consimile caso avvenne nella causa di BernardinoGruero,controCamilloGruero. Dove il detto Bernardino essendo stato per atto 24 dicembre 1767 deputato curatore dell' assente Giacomo Gruero, il senato con sentenza 30 dicembre 1774, ref. Gavuzzi, pronunziò doversi il Camillo Gruero associare in detta cura.

A termini però della nuova giurisprudenza, sembra che si debba distinguere:

O Cajo compare pendenti gli anni trenta dal giorno dell' immissione provvisoria, ed in questo caso non dovrebbe esservi dubbio, che il medesimo debba venire associato in detto possesso.

Oppure compare dopo che Sempronio ottenne l' immissione definitiva, ed in questo caso può il medesimo incontrare delle difficoltà, a motivo che la legge dopo l'immissione definitiva, soltanto ai figliuoli e discendenti dall' assente accorda il termine d'altri anni trenta per comparire e riclamare i beni paterni.

§. 20. Si chiudono finalmente tutte

le fatte osservazioni con un riflesso tratto dai motivi, che dal consigliere di stato Treilhard, furono esposti sopra la legge delle successioni intestate.

„ *Le compilazioni del diritto Romano* „ *non solo io ne convengo essenti di qual-* „ *che diffetto, ne d' un disordine che deve* „ *renderne lo studio penoso, ma qual co-* „ *raggio ne sarebbe sostenuto dalla pros-* „ *spetiva di questa ricca, ed abondante* „ *messe, che s'offre alla fine della carriera*

„ *Le leggi Romane attirono da loro* „ *stesse tutta la lor forza senz' altra au-* „ *torità che quella della loro sagezza,* „ *hanno saputo comandare a tutti li po-* „ *poli l' obbedienza ed il rispetto; Un* „ *consenso unanime le ha onorate del ti-* „ *tolo di ragione scritta, ed esse dovranno* „ *sempre essere l'oggetto principale della* „ *meditazioni d' un buon magistrato, e di* „ *un vero giurisconsulto .*

„ *Di tutti i privilegi de' quali l' uomo* „ *si rende orgoglioso non ne conosce che* „ *uno che sia reale, ed é quello di potersi* „ *instruire, e ragionare. Senza dubbio* „ *l' esercizio di questa facoltà è utile in* „ *tutti i stati, ma è poi un bisogno as-* „ *soluto per quelli che pretendono, d' il-* „ *luminare, e giudicare i loro cittadini.*

Fine del secondo Tomo.

ERRATA CORRIGE
Del Tomo primo

Pag.	*linea*	*Leggi*
49.	13. favola	facoltà
	14 conferita fortunata	conferita. Sfortunata
	21 distorre	disporre
161.	13 vi è interdetto	vi è l' interdetto
163.	8 in suo vivente	in sua vita
172.	19 sed ab haeredes	sed ad haeredes
173	4 dal donare	dal donante
184.	21 inoblatorie	inobligatorie
189.	19 prae scriptis	praescriptis
202.	21 fatte ad un terzo	fatte da un terzo

ERRATA
Del Tomo secondo.

14.	24 18	x.
44.	Nell' albaretto Genealogico ove è il nome di Giacomo, deve dire Andrea	
169.	24 ac edictali	Hac aedictali
173.	14 obvio	obvia
174.	12 delle Clausule	de Sigilli
180.	8 deserta	deferta
188.	14 delaratoria	declaratoria
194.	20 allenare	alienare

INDICE

De Titoli contenuti nei due Volumi

TOMO I.

	Pag.
Delle Donazioni tra Vivi, e dei Testamenti	1
Disposizioni generali	ivi
Osservazioni Teorico-Pratiche	ivi
Disposizione preliminare	ivi
Delle donazioni a causa di morte	4
Dei Codicilli	6
Definizioni del testamento, e donazione tra vivi	11
Delle sostituzioni fidecommissarie	13
Di varie disposizioni, se sieno, o non fidecommissarie	18
Delle disposizioni, premesse a Padri Madri, Fratelli, e Sorelle	25
Della sostituzione volgare	27
Del lascito d' usufrutto	31
Delle condizioni impossibili	36
Di varie disposizioni già autorizzate dal diritto Romano, e dagli Usi	43
Della sostituzion pupillare	44
Della sostituzione esemplare	46
Della sostituzione, compendiosa	47
Delle instituzioni fiduciarie	ivi

Pag.

Dell' istituzion d' erede, ad elezion d' un terzo 48
Dell' incapacità di disporre, e ricevere per donazione tra vivi, e per testamento 49
Osservazioni Teorico-Pratiche ivi
Degl' incapaci di disporre in genere 51
Degl' incapaci di disporre, per natura cioè ivi
Dell' ammalato 52
Del mentecatto 53
Del semifatuo 54
Del furioso 57
Dell' ebrio 59
Del prodigo ivi
Del sordo, e muto 61
Del cieco 62
Degli incapaci di disporre in virtù della Legge, 63
Del morto civilmente ivi
Del minore 71
Della Donna maritata 74
Degli incapaci a ricevere in genere 78
Degli incapaci d' incapacità 79
Del morto incivilmente ivi
Di quello, che non è ancor concepito ivi
Di quello, che non è nato vitale 81
Di quello, che appena nato muore 84
Del parto non intero 85

Pag.

Del parto d' otto mesi, se debba, o non dirsi vitale ivi
Del parto mostruoso 87
Del parto moltiplice 88
Degl' incapaci d' incapacità relativa
Del Tutore 90
Dei Figli naturali 94
Degli adulterini, ed incestuosi 96
Delle concubine 97
De' medici, chirurgi, speciali, e ministro del culto 99
Dello straniero 101
De notai, e del S. C. Liboniano 102
Delle disposizioni fatte a favor degl' incapaci. 102
In quai tempi si ricerchi la capacità per disporre, e per ricevere 104
Della porzion de' beni disponibile 106
Osservazioni teorico-pratiche ivi
Del caso d' esistenza, di figliuoli legittimi 108
De legittimati, per susseguente matrimonio 109
Dei nati da matrimonio segreto 114
Dei figliuoli nati da matrimonio nullo 116
Degli adottivi 117
Delle figlie maritate 118
Dei religiosi secolarizzati 120
Dei nipoti ex figlio, come succe-

Pag.

dano 121
Della diseredazione, portata dal diritto Romano ivi
Del caso d' esistenza di soli ascendenti 122
Dell' inesistenza di discendenti, ed ascendenti 127
Delle disposizioni in frode della riserva 131
Del lascito a figliuoli della quota disponibile 136
Della riduzione delle donazioni, e legati 137
Osservazioni teorico-pratiche, della riduzione in genere ivi
Come si debba formare il calcolo per la riduzione 145
Da chi e come si possa proporre la riduzione 140
Qual ordine debba tenersi nelle riduzioni 147
Degli effetti della riduzione 149
Della forma delle donazioni tra vivi 153
Osservazioni teorico-pratiche ivi
Della forma estrinseca delle donazioni, e della riduzione loro in istrumento 154
Dell' eccettazione, come, quando, e da chi debba farsi 156

Pag.

Della forma intrinseca delle donazioni, e quali cose possono donarsi 164
Delle condizioni non permesse nelle donazioni 169
Della riserva al donante di disporre 172
Di alcune donazioni eccettuate dalle regole precedenti. 174
Della riserva dell' usufrutto 175
Della reversibilità 176
Della Trascrizione 179
Delle eccezzioni alla regola dell' irrevocabilità delle donazioni 183
Osservazioni Teorico-Pratiche ivi
Della revoca delle donazioni in adempimento delle condizioni 184
Della revoca per causa d' ingratitudine 192
Della revoca per sopravenienza dei figli 197
Prenozioni su tal punto del diritto Romano ivi
Disposizioni della nuova Legge 200
Degli effetti della revoca 210
Della rinuncia al diritto della revoca 214
Della prescrizione 215

INDICE

Dei Titoli contenuti

NEL TOMO II.

	Pag
Dell' apertura delle successioni, e possesso degli Eredi	1
Osservazioni	ivi
Delle qualità necessarie a succedere	6
Dei diversi ordini di succedere	43
Disposizioni generali	ivi
Della raprensentazione	47
Delle successioni deferite ai discendenti	59
Delle successioni deferte agli Ascendenti	69
Osservazioni	ivi
Delle successioni de Collaterali	77
Osservazioni	ivi
Delle successioni irregolari	122
De diritti de *Figli* naturali sopra li Beni del Padre, e Madre, e della successione ai figli deceduti senza discendenza	ivi
Dei diritti del Conjuge superstite	145
Osservazioni	ivi
Delle successioni vacanti	175
Osservazioni	ivi
Delli Assenti	179